

Posizione I.N.P.S. : 7800449608

1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

0000198100\	198100	ZACCARIA	COSTANZO
-------------	--------	----------	----------

04.02.12.01.00.00.00.00.00.

ZCCCTN56R13I018T

51

Totale	1.555,59
---------------	-----------------

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	360,00		51,85300		18.593,95
41	PERMESSI ELETTORALI	3,00				
52	SAL.FR.RISUL. 02/03			457,35000		457,35
70	TREDICESIMA	12,00		129,63250		1.555,59
71	QUATTORDICESIMA	12,00		129,63250		1.555,59
143	ARR. PAGA			231,04000		231,04
164	IND.VEN.BIGL.ANNUALE			47,71000		47,71
256	MALATTIA CARENZA	6,00		67,04000		405,26
290	ADDEBITO BIGLIETTI			1.850,00000	1.850,00	
345	FIG.MATURATO TFR 99	13,50		9,36000		126,36
355	ORE ASSEM.FUORI SERV	21,00		7,97738		164,12
363	SOTTOSCRIZ.LUITO AG.	7,00		7,97738	55,08	
369	SOLIDARIETA' VOLONT.	1,00		7,97738	7,98	
383	UNA TANTUM CCNL t.s.			666,06000		666,06
422	PREMIO EVIT.SINISTRI			220,28000		220,28
497	INDEN.RISARCIM.VEST.			473,38000	(473,38)	
499	INDEN.RISARCIM.VEST.			264,65000		264,65
510	SPESE LEGALI			150,00000	150,00	
521	S.M.S.A. AMAT TA					
531	RIPOSI GODUTI	58,00				
532	FESTIVITA' GODUTE	4,00				
537	DISPOSIZIONE AZIENDA	1,00				
544	ACCREDITO FERIE	1,00				
545	CONG.STRUTTURALE NEG	2,50				
Note Acc. c.c. n.: 1226533		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO		Totale ritenute		Totale competenze
		AG.1018		11.789,10		28.347,36
				Segue su nuovo foglio		

Posizione I.N.P.S. : 7800449608

Ditta

1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000198100\ 198100 ZACCARIA COSTANZO

Codifica INPS : 1

OPERAT. DI ESERC 158

04.02.12.01.00.00.00.00.

20 - 71021230/20

13/10/1956

14/ 6/1997

ZCCCTN56R13I018T

11/09/2017

Da 01/2004 A 12/2004

162.00

360

352

51

51

PAGA BASE	:	668,81	CONTINGENZA	:	536,60	SCATTI ANZIANITA'	:	147,89
TRATT.SOST. CCNL	:	47,06	COMP. ACC. UNIFICATE	:	38,59	INDENNITA' DI MENSA	:	18,34
TRATT. SOST. C.I.A.	:	51,67	T.D.R.	:	46,63			

' Totale

1.555.59

! COD. !	DESCRIZIONE !	ORE/GG !	% !	DATO_BASE !	RITENUTE !	COMPETENZE !
! 560 !	KASKO ITALIANA ASS. !	! !	! !	142,54212 !	142,56 !	! !
! * 5 !	GG. DI SCIOPERO !	1,00 !	! !	49,73600 !	49,74 !	! !
! * 6 !	ORE DI SCIOPERO !	8,33 !	! !	7,97738 !	66,02 !	! !
! * 31 !	FERIE GODUTE !	23,00 !	! !	! !	! !	! !
! *101 !	LAVORO DOMENICALE !	22,00 !	! !	5,81014 !	! !	127,82 !
! *103 !	INDENNITA' DI TURNO !	257,00 !	! !	0,52000 !	! !	133,64 !
! *110 !	MAGGIOR.LAV.NOTT.20% !	149,17 !	20,00 !	1,86138 !	! !	275,81 !
! *112 !	STRAORD.FERIALE 10% !	1,80 !	10,00 !	9,51277 !	! !	17,12 !
! *123 !	FESTIVITA'INFRAS.20% !	45,50 !	20,00 !	10,83355 !	! !	486,11 !
! *129 !	IND. AGENTE UNICO !	1596,85 !	! !	0,30987 !	! !	494,82 !
! *163 !	IND. VEND. BIGLIETTI !	! !	! !	504,23000 !	! !	504,23 !
! *167 !	ORE GUIDA x IND.BIGL !	1591,69 !	! !	! !	! !	! !
! *168 !	BIGLIETTI VENDUTI !	1850,00 !	! !	! !	! !	! !
! *169 !	INDENNITA' ORARIA !	! !	! !	164,04000 !	! !	164,04 !
! *174 !	STR.FERIALE 10% TFR !	37,34 !	10,00 !	9,93075 !	! !	367,82 !
! *185 !	CONG.STRUTTURALE POS !	33,42 !	10,00 !	9,93075 !	! !	331,89 !
! *211 !	MALATTIA C/INPS !	7,00 !	! !	65,78000 !	! !	471,04 !
! *228 !	DONAZIONE SANGUE !	1,00 !	! !	51,85300 !	! !	51,85 !
! *246 !	DETRAZ. GG MALATTIA !	16,00 !	! !	51,85300 !	829,65 !	! !
! *256 !	MALATTIA CARENZA !	3,00 !	! !	! !	! !	77,77 !
! *287 !	CARENZA C/ INPS !	3,00 !	! !	32,89000 !	! !	98,67 !
! *421 !	PREMIO GG. PRODUTT. !	257,00 !	! !	2,26517 !	! !	582,13 !
! *539 !	DETR.DONAZ.SANGUE !	1,00 !	! !	51,85300 !	51,85 !	! !
! *829 !	_DET.GG_13/14_MAL.INF !	2,65 !	! !	51,85300 !	137,41 !	! !
! Note Acc. c.c. n.: 1226533		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO		! Totale ritenute		! Totale competenze!
! AG.I018				! 11.789,10		! 28.347,36 !
				! Segue su nuovo foglio		

Stampa brogliaccio cedolino Riepilogo

Posizione I.N.P.S. : 7800449608

Ditta

1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000198100\ 198100 ZACCARIA COSTANZO

Codifica INPS : 1 OPERAT. DI ESERC 158 04.02.12.01.00.00.00.00.

20 - 71021230/20 13/10/1956 14/ 6/1997 ZCCCTN56R13I018T

11/09/2017 Da 01/2004 A 12/2004 162,00 360 352 51

PAGA BASE	:	668,81	CONTINGENZA	:	536,60	SCATTI ANZIANITA'	:	147,89
TRATT.SOST. CCNL	:	47,06	COMP. ACC. UNIFICATE	:	38,59	INDENNITA' DI MENSA	:	18,34
TRATT. SOST. C.I.A.	:	51,67	T.D.R.	:	46,63			

Totale 1.555,59

!_COD._!	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
! 4 !	! IMPONIBILE INAIL	!	!	25.400,00	!	!
! 6 !	! IMPON. INPS TARANTO	!	!	25.400,00	!	!
! 65 !	! CONTRIBUTO F.P.L.D.	!	8,8900	25.400,00	2.258,05	!
!	! SINDACATO 3	!	1,0000	16.802,61	167,97	!
!	! Rit.sociali arretr.	!	!	59,19	!	!
!	! Premio Ris./EET mese	!	!	715,98	!	!
!	! Decontribuzione mese	!	!	716,04	!	!
!	! Tot. rit. sociali	!	!	2.258,05	!	!
!	! Imponibile Fiscale	!	!	23.873,39	!	!
!	! Ded. ex Art.11 TUIR	!	!	2.700,58	!	!
!	! di cui ded.Base mese	!	!	1.080,24	!	!
!	! Impon. fiscale netto	!	!	19.454,33	!	!
!	! Rit. Fis. mese lorda	!	!	4.685,26	!	!
!	! Detrazioni fiscali	!	!	895,54	!	!
!	! Rit. Fis. mese netta	!	!	!	3.789,72	!
!	! Imponib. fisc.AA.PP.	!	!	606,87	!	!
!	! Rit.Fis.lorda AA.PP.	!	!	145,23	!	!
!	! Rit.Fis. arretrati	!	23,9300	606,87	145,23	!
!	! Imponibile fisc.anno	!	!	23.873,39	!	!
!	! Ded.Annua ex Art.11	!	!	2.776,50	!	!
!	! di cui ded.Base Anno	!	!	1.110,60	!	!
!	! Imp.fisc. netto anno	!	!	21.096,89	!	!
!	! Rit.Fis. lorda annua	!	!	5.218,10	!	!

! Note Acc. c.c. n.: 1226533	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO	! Totale ritenute	! Totale competenze!
!	AG.I018	! 11.789,10	! 28.347,36
!		! Segue su nuovo foglio	

Stampa brogliaccio cedolino Riepilogo

Posizione I.N.P.S. : 7800449608

Ditta

1 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

Dipendente

0000198100\ 198100 ZACCARIA COSTANZO

Codifica INPS : 1 OPERAT. DI ESERC 158 04.02.12.01.00.00.00.00.00.

20 - 71021230/20 13/10/1956 14/ 6/1997 ZCCCTN56R13I018T

11/09/2017 Da 01/2004 A 12/2004 162,00 360 352 51

PAGA BASE	:	668,81	CONTINGENZA	:	536,60	SCATTI ANZIANITA'	:	147,89
TRATT.SOST. CCNL	:	47,06	COMP. ACC. UNIFICATE	:	38,59	INDENNITA' DI MENSA	:	18,34
TRATT. SOST. C.I.A.	:	51,67	T.D.R.	:	46,63			

Totale 1.555,59

!_COD._!	DESCRIZIONE	! ORE/GG	!	!	! DATO_BASE	! RITENUTE	! COMPETENZE	!
!	! Cong. detrazioni	!	!	!	938,56	!	!	!
!	! Rit.Fis. netta annua	!	!	!	4.279,54	!	!	!
!	! Rit.Fis. gia' pagata	!	!	!	3.789,72	!	!	!
!	! Rit.Fis. conguaglio	!	!	!		489,82	!	!
!	! Impon. Addizionale	!	!	!	23.873,39	!	!	!
!	! Add.Reg.Fissa dovuta	!	!	!	262,61	!	!	!
!	! Add.Com.Var. dovuta	!	!	0,5000	119,37	!	!	!
!	! Cong. arretrati a.p.	!	!	!	606,87	!	!	!
!	! Add.Reg. rata pagata	!	!	!		279,20	!	!
!	! Add.Com. rata pagata	!	!	!		116,33	!	!
!	! Cong. A.P. debito	!	!	!		259,62	!	!
!	! Rimb. IRPeF 730 Dich	!	!	!			1,00	!
!	! Int.Rat.1^Rata Dich.	!	!	!		1,88	!	!
!	! 1^Rata IRPeF 730 Dic	!	!	!		375,99	!	!
!	! 2^rata IRPeF 730 Dic	!	!	!		565,00	!	!

! (*) Elementi variabili della retribuzione relativi al mese precedente.

! Note Acc. c.c. n.:	1226533	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO	! Totale ritenute	! Totale competenze!
!		AG.I018	! 11.789,10	! 28.347,36
!			! NETTO IN BUSTA	!
!		! Arr.Precedente	! Arr.Attuale	!
!		! 7,79	! 7,53	!
!			! (Lire 32.060.759)	!

!	F e r i e			!	F e s t i v i t a`			!	P e r m e s s i		
!	Spettanti	Godute	Residue	!	Spettanti	Godute	Residue	!	Spettanti	Godute	Residue
!				!				!			
!	Accant.TFR	! Imp.fisc.anno	!	Imposta pagata	!	Detraz.effettuate	!	TFR Al 31/12/03	!		
!	1.779,64	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	36.832,42	!	0
!											
!	Figli	!	Coniuge	!							
!	731,65	!	206,91	!							

PROT. N. 6847 /UP

Taranto,

1 0 APR. 2017

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

I sottoscritti Dott. Francesco Walter Poggi, in qualità di Amministratore Unico nonché Legale Rappresentante dell'AMAT S.p.A., ed Ing. Massimo Dicecca, Direttore Generale della medesima Società, consapevoli delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 30/12/1992, sotto la propria responsabilità attestano quanto segue:

- Il Sig. ZACCARIA Costanzo, nato a San Marzano il 13/10/1956, alla data di esonero dal servizio rivestiva il profilo professionale di "Operatore di esercizio", parametro retributivo 175, ex CCNL Autoferrotranvieri;
- Il Sig. Zaccaria è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT S.p.A. a decorrere dal 14 giugno 1997, a seguito della definizione di una procedura di mobilità avviata dall'allora CTP (Consorzio Trasporti di Taranto). All'atto del passaggio il dipendente ha conservato l'anzianità di servizio e la qualifica di Conducente di linea posseduta presso il CTP;
- risulta dagli atti in nostro possesso che il Sig. Zaccaria Costanzo dal 21/11/1977, data della sua assunzione presso il CTP, e fino al 27/08/1996 è stato in possesso della qualifica di "Bigliettaio" e dal 1° settembre 1996 di quella di "Conducente di linea", liv. 6°;
- In base alle disposizioni contrattuali, il Sig. Zaccaria Costanzo ha svolto effettivamente presso l'AMAT, in modo stabile e prevalente, le mansioni tipiche di personale viaggiante, comportanti prestazioni di servizi a bordo dei mezzi di trasporto dalla data della sua assunzione e fino al 31/03/2017, quale ultimo giorno lavorativo a seguito di collocamento anticipato in quiescenza in applicazione della disciplina di cui alla legge n° 247/2007.

Il Direttore Generale
(Ing. Massimo DICECCA)

L'Amministratore Delegato
(Dott. Francesco Walter POGGI)

SCHEDA MATRICOLARE

CART.NR. 260

DATI PERSONALI

Dipendente : ZACCARIA II° COSTANZO
Nato il : 13-10-56 a : S. MARZANO
Residenza : VIA PRINC.DI PIEMONTE, 73
Citta : S. MARZANO Prov.: TA
Ruolo : O OPERAIO Reparto: 2 MOVIMENTO
Qualifica : 36 COND.LINEA
Sede di serv.: PULSANO dal : 01-09-96
Grado istruz.: M LIC.MEDIA
Conseguito il: - - presso :
Pos.Militare :

STATO DI FAMIGLIA

Stato civile : A CONIUGATO/A Nr.figli : 0

RAPPORTO DI LAVORO

Data di assunz.conv.: 21-11-77 Qualifica: 49 BIGLIETTAIO
Data di assunzione : 21-11-77 Qualifica: 49 BIGLIETTAIO Accollato: NO
Data immiss.p.stab. : 21-11-78
Proveniente da : CONCORSO PUBBLICO
Anz.serviz.pregresso: - -

Data Fine rapporto : - -

Motivo fine rapporto:

Data variaz.	Decorrenza	Qualifica	Livello	Nota
21-11-77	21-11-77	BIGLIETTAIO	9	ASSUNZIONE
01-01-89	01-01-89	BIGLIETTAIO	8	ATTR.N.QUAL.L.270/88
28-08-96	01-09-96	COND.LINEA	6	ODS 759 28.08.96

Num.	In data	Tipo Provvedimento	Art	M o t i v o	Uf	Num.	ID a t a
3602	15-01-82	MULTA L. 5.000	141	IRREGOLARITA' VERSAM.	S2	712	12-03-82
17052	12-11-82	MULTA L. 5.000	141	ASSENZA ARBITRARIA	S1	15102	23-12-82
16889	27-09-83	SOSPENSIONE GG.1	142	IRREGOLARITA' VERSAM.	S2	15729	17-10-83
175530	06-03-84	MULTA L. 5.000	141	MANCATO AVVISO ASSEN	S1	4029	09-05-84
15843	31-05-90	SOSPENSIONE GG.2	142	SEG.RICH.CHIARIMENTI	S7	8545	18-10-90

[illegible]

CART.NR. 260

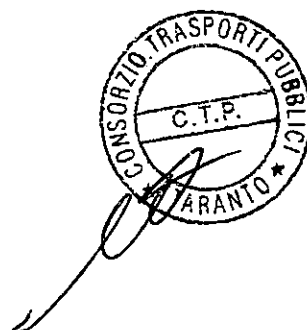
A S S E N Z E D A L S E R V I Z I O			ANNO 1997	
I F E R I E		ANNO IN CORSO	TOTALE GG. GODUTI ...NR. :	0
GENNAIO	GG.	MAGGIO	GG.	SETTEMBRE ... GG.
FEBBRAIO	GG.	GIUGNO	GG.	OTTOBRE GG.
MARZO	GG.	LUGLIO	GG.	NOVEMBRE GG.
APRILE	GG.	AGOSTO	GG.	DICEMBRE GG.

A S S E N Z E PER ALTRI MOTIVI

M E S E	GG	RETRIBUITI PER	GG	NON RETRIBUITI PER
.GENNAIO				
.FEBBRAIO				
.MARZO				
.APRILE				
.MAGGIO				
.GIUGNO				
.LUGLIO				
.AGOSTO				
.SETTEMBRE				
.OTTOBRE				
.NOVEMBRE				
.DICEMBRE				
TOTALI ...				

RIEPILOGO ASSENZE RIFERITE ANNI PRECEDENTI

GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____



RICEVUTA

Data invio : 03/04/2017 7.31.20

Codice comunicazione : 1407317200180176

Protocollo n. 180176 del : 03/04/2017

Modello UNIFICATO - LAVProtocollo n. 180176 del 03/04/2017
07.31.21

Tipo di comunicazione: Comunicazione Obbligatoria

Sezione 1 - Datore di Lavoro

Codice fiscale	00146330733	P.Iva	00146330733
Denominazione	A.M.A.T. SPA		
Azienda artigiana	No	Azienda agricola	No
Settore Ateco	49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri d...		
Pubblica Amministrazione	N		
Comune sede legale	L049-TARANTO	C.A.P. sede legale	74100
Indirizzo sede legale	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede legale	0997356208	Fax sede legale	0997794247
E-mail sede legale	picchi@amat.ta.it		
Comune sede di lavoro	L049-TARANTO	C.A.P. sede di lavoro	74100
Indirizzo sede di lavoro	VIA CESARE BATTISTI, 657		
Telefono sede di lavoro	0997356208	Fax sede operativa	0997794247
E-mail sede di lavoro	picchi@amat.ta.it		

Sezione 2 - Lavoratore

Codice fiscale	ZCCCTN56R13I018T	Sesso	M
Cognome	ZACCARIA	Nome	COSTANZO
Comune (o stato estero) di nascita	I018-SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	Data di nascita	13/10/1956
Cittadinanza	000 - ITALIA	Titolo di soggiorno	-
Motivo titolo di soggiorno	-	Numero titolo di soggiorno	
Scadenza titolo di soggiorno			
Questura rilascio titolo di soggiorno			
Sussistenza di sistemazione alloggiativa			
Impegno del Datore di lavoro al pagamento delle spese di rimpatrio			
Comune residenza	I018-SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	CAP residenza	74020
Indirizzo residenza	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 73		
Comune domicilio	I018-SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	CAP domicilio	74020

Indirizzo di domicilio VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 73
Livello istruzione 20 - licenza media

Sezione 4 - Rapporto di lavoro

Data inizio	14/06/1997	Data fine	
Ente previdenziale	INPS	Codice Ente Previdenziale	INPS
P.A.T. INAIL	7102123020	Socio lavoratore	No
Lavoro in mobilità	No	lavoro stagionale	No
Codice agevolazione			
Tipologia contrattuale	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO		
Tipo Orario	TEMPO PIENO	Ore settimanali medie	
Qualifica professionale (ISTAT)	autista di autobus		
Mansione	OPERATORE DI ESERCIZIO		
Contratto collettivo applicato	C.c.n.l. degli autoferrofilotranvieri e internavigatori		
Livello Inquadramento	175	Tipo lavorazione	
Assunzione Obbligatoria	NO	Categoria Lavoratore per Assunzione Obbligatoria	
Lavoro in agricoltura	NO		
Retribuzione/Compenso	25000	Giornate lavorative previste	

Cessazione

Data cessazione	31/03/2017	Codice causa	PE - PENSIONAMENTO
------------------------	------------	---------------------	--------------------

Sezione 5 - Dati Invio

Data invio	03/04/2017 7.31.20	Versione	CO160201R1
Soggetto che effettua la comunicazione	PICCHI ENRICO	Codice fiscale soggetto attuatore	
E-mail	picchi@amat.ta.it	Tipologia sogg. attuatore	- Non codificato
Assunzione per cause di forza maggiore	No	Descrizione causa di forza maggiore	

NOTE (ad uso esclusivo del portale sintesi)

Taranto, li 02 MAR. 2017

Prot. n° 36910 /UP

All'Agente
Sig. ZACCARIA Costanzo

e.p.c. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA PERSONALE
AREA ESERCIZIO

“ “ Spett.le I.N.P.S.
Ufficio ex Fondi Speciali
Via Golfo di Taranto n. 7/d
74121 - TARANTO
S E D E

OGGETTO: Collocamento in quiescenza.

Si comunica che, a norma delle disposizioni di legge vigenti, il suo rapporto di lavoro con l'AMAT cesserà a decorrere dal giorno 31 marzo 2017, quale ultimo giorno lavorativo.

Ritenendo di interpretare il pensiero del Consiglio di Amministrazione e di tutto il personale, si formulano i migliori auguri per un sereno progredire negli anni futuri.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo DICECCA)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter POGGI)

A. M. A. T.

Scheda FERIE

198100

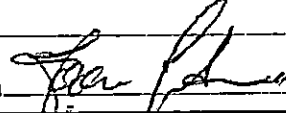
Assunto GIACCARIA COSTANZO Anzianità convenz.

31.03.2017

DESCRIZIONE		Anno 2016	Anno 2017	Anno	Anno	Anno
differenza anno preced.		6,5	6,51			
SPETTANZA DELL'ANNO - art. 5 CC 23-7-78						
SPETTANZA EXTRA	acc. A7. 19-11-70 + 26-2-72	14,40	1,02			
	acc. Festività sopresse					
TOTALE FERIE SPETTANTI		20,5	7,53			
M E S E		Godute	Godute	Godute	Godute	Godute
GENNAIO						
FEBBRAIO			3			
MARZO						
<u>NON GODUTE</u>						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						
LUGLIO						
AGOSTO						
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						
TOTALE FERIE GODUTE			3			
DIFF. A RIPORTARE			25			

ANNOTAZIONI

N. 006711 /15

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	N.B. Il riconoscimento del diritto al congedo subordinato alla disponibilità delle stesse ed alle esigenze di servizio		DOMANDA DI CONGEDO
II/La sottoscritto/a <u>ZACCARIA COSMANO</u> qualifica di <u>OPERATORE DI ESERCIZIO</u> chiede che gli vengano concessi n. _____ ☒ Ferie ☒ Festività Soppresse ☐ L. 104/92 ☐ Permessi Aggiuntivi ☐ riferito ai gg. <u>DAL 3.3.2017 AL 31.03.2017</u> data <u>01.03.2017</u> Firma 			
IL COORD. UFFICIO	IL RESP. AREA 	AREA PERSONALE	V. IL DIRETTORE

Taranto, li 30.09.2016

Prot. n° 15930 /UP

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e.p.c. Area Personale
Area Esercizio

“ “ Spett.le I.N.P.S.
Ufficio ex Fondi Speciali
Via Golfo di Taranto n. 7/d
74121 - Taranto
S E D E

OGGETTO: Perdita del titolo abilitante alla guida: programmazione collocamento in quiescenza.

Avendo la S.V., al 60° anno di età, perso il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa del profilo professionale posseduto di Operatore di esercizio (personale viaggiante), secondo le previsioni dell'art. 10 del D.P.R. 157/2013 nei suoi confronti trova applicazione, ai fini del trattamento pensionistico, la disciplina di cui alla Legge n° 247/2007 (ossia collocamento in quiescenza al 60° anno di età + finestra d'accesso individuata in relazione al momento del perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa di riferimento).

Pertanto, atteso che la S.V. compie il 60° anno di età entro il mese di ottobre, la finestra utile per il suo collocamento anticipato in quiescenza è quella del 31 gennaio 2017.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto, altresì, che nel caso di specie non trova applicazione l'adeguamento della speranza di vita (vedi messaggio INPS n° 6340/2013), la S.V. sarà collocata in quiescenza per vecchiaia a decorrere dal 31 dicembre 2016, quale ultimo giorno lavorativo.

Seguirà ulteriore comunicazione formale che sarà trasmessa, per quanto di competenza, anche all'INPS - SAP di Taranto - Ufficio ex Fondi Speciali.

Nelle more, la S.V. sarà impiegata presso il Reparto di appartenenza in mansioni non di guida.

Si rammenta alla S.V. l'obbligo di fruire, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, delle ferie e festività residue e di quelle maturande, secondo le previsioni dell'ods n° 72/2015.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Posteitaliane

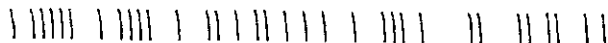
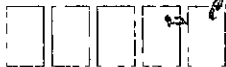


Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 UP - MOD. 01304A - SL (4) Ed. 08/11

Da restituire a

AMAT s.p.a
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

149 02 639 207 6

Numero

Data di spedizione

4/12/2016

Dall'ufficio postale di

70C

Destinatario

ZACCARIA COSTANZO

Via

via Principe di Piemonte 73

C.A.P.

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

15930

Giovanna Leccorici

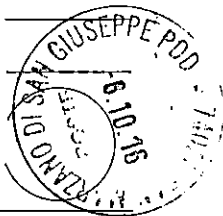
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

viso di ricevimento

9/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - St. [4] Ed. 08/11



Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Marca
da bollo
annullata
€ 14,62

COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI BRINDISI (1)

CERTIFICATO MEDICO

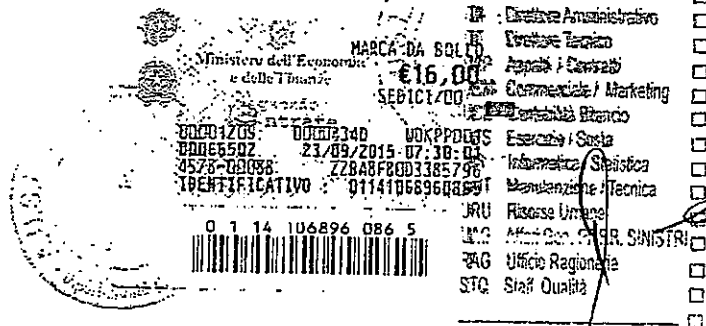
pe **RICLASSIFICAZIONE**
B NORMALE

della patente di guida **Amat**
Fascicolo per la mobilità nell'area di Taranto

N. Rep. **19375**

della categori

Prot. n. **15840**
del **29 SET. 2016**



COMUNICAZIONE PER GLI UTENTI IN CASO DI CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

La conferma della validità della patente di guida è soggetta dal 1° ottobre 1995, alle norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi introdotti dal DPR 575/94. In base ai nuovi procedimenti rimane a carico dell'utente solo l'effettuazione della visita medica. Se il tagliando di aggiornamento della patente non dovesse giungere entro quaranta giorni dalla data di effettuazione della visita medica, basterà telefonare al **numero verde 800 232323**. La telefonata è gratuita, gli operatori della motorizzazione civile sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Nel frattempo l'utente può circolare portando al seguito il certificato medico.

Si certifica che il/la signor/a **ZACCARIA COSTANZO**

nato/a a **SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)** il **13/10/56**

documento di riconoscimento **Patente** n° **TA5326322P**

rilasciato da **MCTC di Taranto** il **08/11/1956**

ha statura di **ml 173** e peso di **Kg 80**

Osservazioni: (4) **ART. 320 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PUNTO A.**

DA SOTTOPORRE A VISITA PRESSO QUESTA COMMISSIONE TRA 2(DUE) ANNI.

(1) Indicare il capoluogo di provincia. Se nella stessa provincia operano più commissioni, far seguire dal numero romano che la contraddistingue.

(2) Indicare, secondo i casi, il conseguimento oppure la revisione oppure la conferma della validità.

(3) Foto da applicare solo in caso di primo rilascio della patente.

(4) Descrivere, ove ricorra il caso, le malattie di cui all'art. 320 del regolamento, le minorazioni ed il livello di gravità delle stesse.

Possiede

ad occhio nudo
a rifrazione corretta
grado di rifrazione(1)

	all'occhio destro	all'occhio sinistro
	2/10	2/10
	6/10	6/10

senso cromatico **sufficiente** campo visivo **normale** senso stereoscopico **presente**
visione binoculare **presente** visione notturna **sufficiente**
percepisce la voce di conversazione **senza** protesi acustica

a destra a quattro m. - a sinistra a quattro m.

possiede tempi di reazione a stimoli luminosi rapidità regolarità
stimoli semplici e complessi stimoli acustici rapidità regolarità
(misura in decili)
a stimoli multipli, a scelta, anche agli
effetti del comportamento in situazione
sperimentale di allarme **sufficienti** rapidi e regolari

Presenta reazioni della personalità **normali**

Presenta minorazioni invalidanti (2) **NO** ascrivibili alla classe (3)

In conseguenza si giudica che **E** idoneo per la patente di guida di categoria(4) **B NORMALE**
Osservazioni (5)

- | | | |
|-----|-----------|--|
| (2) | SI | - obbligo di lenti durante la guida |
| (2) | NO | - obbligo di apparecchio acustico durante la guida |
| (6) | NO | - protesi (ortesi) |
| (7) | NO | - adattamenti del veicolo e disposizione dei comandi |

Osservazioni/Prescrizioni: DA SOTTOPORRE A VISITA PRESSO QUESTA COMMISSIONE TRA 2(DUE) ANNI.

Ritirato il 28/09/16

Codice Struttura
CFMBB2

Rilasciato il 28/09/2016

Firma dell'interessato

la Commissione

Il Presidente Dr. Valter DE NITTO

Componente Dr. Francesca GIOTTA

Componente Ing. Michele ZONGOLI

Componente Dr. Cosima POLI

- (1) Deve essere sempre indicato quando sussista l'obbligo di fare uso delle lenti durante la guida.
(2) Indicare sì oppure no
(3) Fare riferimento alla classificazione ministeriale o descrivere nelle osservazioni.
(4) Indicare la categoria di patente per la quale si esprime il giudizio.
(5) Il giudizio di non idoneità deve essere adeguatamente motivato.

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Carrieri Maria <Maria.Carrieri@inps.it>
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016 11:09
A: Maria Fabiola Menenti
Cc: Corrente Adolfo
Oggetto: R: programmazione quiescenza dipendente Zaccaria

Grazie
Buona giornata

Maria Carrieri

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [<mailto:menenti@amat.ta.it>]
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016 10:38
A: Carrieri Maria <Maria.Carrieri@inps.it>
Oggetto: programmazione quiescenza dipendente Zaccaria

Ti invio in allegato la nota AMAT del 30 settembre 2016, prot. 15930, avente ad oggetto "Perdita del titolo abilitante alla guida: programmazione collocamento in quiescenza", riferita al nostro dipendente Zaccaria Costanzo (nato a San Marzano di San Giuseppe il 13 ottobre 1956).
Cordiali saluti
MF Menenti

7800___/TARANTO
Assicurato Pensionato

Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.

Prot. n°: 14248/UP

Taranto, li

01 SET. 2016

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Area Esercizio

S E D E

OGGETTO: Scadenza patente di guida. Sollecito rinnovo.

Da una verifica effettuata da parte degli addetti dell'Ufficio Personale e Retribuzioni, è emerso che il giorno 06/10/2016 scadrà la patente di guida di tipo "D" in suo possesso.

All'uopo, è invitata ad attivarsi tempestivamente per il relativo rinnovo presso le Autorità competenti, avendo cura di presentare all'Ufficio Personale la copia del foglio di rinnovo.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione prima della scadenza, poiché è impedito lo svolgimento delle mansioni di guida, Lei sarà collocata in aspettativa senza retribuzione, ex art. 24 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

In alternativa, su richiesta personale, Lei potrà essere collocata in ferie.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

14P0263P22S 0

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

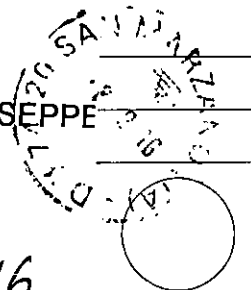
Via _____

C.A.P. _____

ZACCARIA COSTANZO

via Principe di Piemonte 73

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

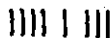
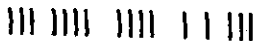
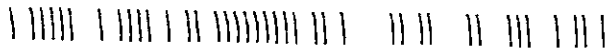


Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 UP - MOD. 01304A - St. [4] Ed. 08/11

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto





RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 Direzione Personale e Organizzazione
 Direzione Sanità
 Unità Sanitaria Territoriale Bari

Mod.San6/A

AZIENDA MOBILITA' AREA DI TA SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

Protocollo: DPO/DSA.US_BA/P/BA/15/2407872/CIR

del 24/12/2015

CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA

Si certifica che il sottoindicato nominativo:

Codice Fiscale : ZCCCTN56R131018T

Matricola :

Cognome e Nome : ZACCARIA COSTANZO

Nato il : 13/10/1956

Età : 59

Numero pratica :

In esito agli accertamenti praticati ai sensi del

D.M. 88 del 23/02/1999 e successive modificazioni ed integrazioni

E' stato giudicato nel modo seguente:

Motivo richiesta

Figura professionale

Esito

• REVISIONE

OPERATORE ESERCIZIO

IDONEO CON OBBLIGO LENTI

Annotazioni:

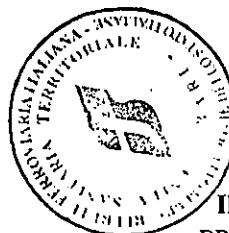
ALLEGATA COMUNICAZIONE RISERVATA PER L'ESAMINATO.-

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

1337
25 GEN. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
APP	Appalto / Contratto	☐
CCM	Commerciale / Marketing	☐
CCB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sorveglianza	☐
IG	Informatica / Informatica	☐
INT	Interventi / Tecnica	☐
RS	Risorse / Personale	☒
UAG	Ufficio Generale / RR SINISTRA	☐
UAG	Ufficio Personale	☐
STO	Stato Civile	☐



*I Direttori
 Teodoro
 Le Pisto
 el Rando*

Data visita : 22/12/2015

Data definizione : 24/12/2015

Il Medico Visitatore
BRUNETT Dott. Antonio

L'interessato può richiedere tramite l'azienda, entro 30 giorni dalla notifica dell'esito della visita medica, un giudizio di appello cui è delegata la Direzione Sanità di R.F.I. Via F. A. Pigafetta, 3 00154 Roma

CONTIENE NOTIZIE PERSONALI
DI CARATTERE RISERVATO
PROVVISORIA
AUT. MIN. INT. (L. 187/1968)
SCITTO DALL'INTERDIZIONE (L. 187/1968)

Sig. **ZACCARIA COSTANZO**

c/o **AZIENDA MOBILITA' AREA DI TA SPA**
VIA C. BATTISTI, 657 74100 TARANTO (TA)

3.02.2016
Federico

Prot. az. n° 1559 /UP

Taranto,

27 GEN. 2016

All'agente
Zaccaria Costanzo

e p.c.

Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Oggetto: esito visita medica di revisione ex D.M. n° 88/99

Con nota pervenuta in data 25/01/2016, registrata al prot. az. al n° 1337, i sanitari del Centro Sanitario delle F.S. di Bari hanno comunicato che, in esito agli accertamenti a cui la S.V. è stata sottoposta presso il predetto Centro in data 22/12/2015, è risultata in possesso dei requisiti di cui al D.M. 88/99 s.m.i e, pertanto, è stata giudicata "IDONEA CON OBBLIGO DI LENTI" all'espletamento delle mansioni del profilo rivestito d'Operatore d'esercizio.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

3.02.2016
Far [firma]

Prot. n° 083/UE

Taranto lì 04 Gennaio 2016

All' Operatore di Esercizio
ZACCARIA Costanzo
Operatore di Esercizio
PUZIELLO Daniele



p.c. Area Personale
p.c. Ufficio Turni/Programmazione
p.c. Superiori di Linea

Oggetto: **ATTIVITA' DI GUIDA IN LINEA – PERIODO DI AFFIANCAMENTO**

Con riferimento alle assunzioni in servizio di n° 18 "Operatori di Esercizio" si rende necessario procedere all'inserimento di tale personale nella turnistica dei servizi di TPL, previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

Pertanto, il Sig. **Zaccaria Costanzo** per il periodo **07 – 15 Gennaio 2016**, durante l'esecuzione dei normali turni di servizio sotto riportati, svolgerà attività di affiancamento al Sig. **Puziello Daniele**. L'attività di affiancamento dovrà prevedere:

- La spiegazione e lo svolgimento di tutte le attività da compiere ad inizio e a fine turno da parte degli Operatori di Esercizio;
- La spiegazione e l'utilizzo di tutti gli apparati presenti sul bus (indicatori di marcia – obliteratrici – pedana disabili – ecc...);
- L'effettuazione delle corse di linea previste dal turno alternandosi alla guida con il Sig. Puziello;
- La compilazione pratica della modulistica prevista (cedole di viaggio – bolle di avaria – ecc....) e la spiegazione dei documenti utili all'effettuazione dei singoli turni (tabellino di marcia – percorsi – ecc....).

Nel periodo anzidetto il Sig. Puziello seguirà la seguente turnazione:

giorno	7 gen	8 gen	9 genn	10 gen	11 gen	12 gen	13 gen	14 gen	15 gen
Turno	215	237	270	465	RIP	479	450	16	43
Orario	16:22-23:10	13:12-20:01	18:50-01:16	11:05-17:52	===	11:09-18:05	11:30-18:00	03:50-10:50	03:20-10:02
Capol.	Dep	PM	Dep	PM	===	PM	Dep	Dep	Dep

Al termine del suddetto periodo di affiancamento l'agente Zaccaria Costanzo dovrà produrre al Responsabile dell'Area Esercizio/Sosta relazione di servizio circa l'attività svolta con eventuali considerazioni sull'avvio dell'agente Puziello allo svolgimento in autonomia il servizio assegnato.

Nel periodo anzidetto i Superiori di linea dovranno vigilare sull'andamento del periodo di affiancamento, garantendo la costante copertura dei turni sopra riportati in caso di assenza dell'agente Zaccaria Costanzo, informando l'eventuale sostituto delle attività da svolgere durante l'affiancamento sopra descritto.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Marchecchia

Al Presidente AMAT S.p.A
- Sede -

RICORSO GERARCHICO

Il/a sottoscritto/a.....ZACCARIA COSTANZO....., dipendente di
codesta Azienda, con qualifica di OPERATORE D'ESERCIZIO.....,
par.....AS....., inoltra formale ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.10
R.D.148/31 e ss.mm., avverso la mancata fornitura del vestiario uniforme,
giaccone di spettanza compreso, riferito al biennio 2013/2014, giusto art.50
CCNL 23/07/1976.

Quanto sopra, e fino alla effettiva fornitura dello stesso vestiario uniforme,
comporta per il/a sottoscritto/a, un gravame insostenibile di natura
economica per fronteggiare l'acquisto e l'usura di indumenti, che decurta di
fatto stipendio e risorse economiche necessarie alla propria famiglia.

Inoltre, si comunica che alla data del presente ricorso, non risulta sanato a
livello aziendale, il ritardo(01Gennaio 2011 - 23Aprile2012) della precedente
fornitura del vestiario uniforme, consegnato dopo 16 mesi, in danno dello
stipendio in quel periodo del/la sottoscritto/a per la famiglia, e nonostante le
ripetute richieste sindacali.

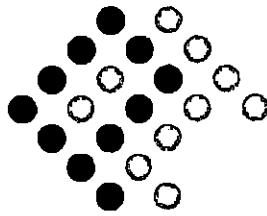
Per le ragioni esposte,

delego formalmente

la O.S. FILT CGIL, a tutelare gli interessi del/a sottoscritto/a nel presente
ricorso, al fine di ricercare, ancora una volta a livello aziendale, una bonaria
soluzione, comunicando che, in caso di esito negativo, il/a sottoscritto/a si
riterrà libero/a di adire l'autorità giudiziaria per fare valere i propri diritti.
Il presente ricorso viene notificato al fine di interrompere ogni prescrizione di
legge .

FIRMA Favari CE

Il superiore Gerarchico riceve in copia in data.....



1160

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

COSTANZO ZACCARIA

ha frequentato il Corso di Formazione

"PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO"

della durata di n. 6 ore

realizzato da Partners Associates S.p.A.

presso AMAT S.p.A. - Via Cesare Battisti 657 - Taranto

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Bari, 16 luglio 2012

Partners Associates S.p.A.
La direzione
Dott. Marcello La Volpe

CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZ. DISTACCATA DI
TARANTO

GIUDICE DEL LAVORO IN SECONDA ISTANZA

ATTO DI APPELLO

08/07/2014
Avv. MASSIMILIANO DEL VECCHIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Polibio, 75 - 74121 TARANTO
Tel. 099.7387552 - Fax 099.7329987
Cod. Fisc.: DLV MSM 67E13 L049K
Part. IVA: 01884730738

per

INCARDONA SEBASTIANO, FRUSI ORAZIO, MENZA BIAGIO, CAPOGROSSO IPPAZIO, LOPARCO DOMENICO, BOTTIGLIONE ANTONIO, FLEMMIA BARTOLOMEO, MARINELLI EGIDIO, PERILLO LUIGI, GIANNICO GIOVANNI, ZACCARIA COSTANZO, GRECO EDUARDO, LIUZZI ALDO, LOCHI VINCENZO, MAZZA CIRO, D'IGNAZIO DOMENICO, SCARCI DAVIDE, FAVALE ANTONIO, PAYESI GIULIO, SCALONE GAETANO, MAIULLARI GIUSEPPE, BASILE ANTONIO, MINGOLLA VINCENZO, LO PRETE SANTO BRUNO, DIMITRI GIUSEPPE, TOMASELLI MAURO, ZIZZI ANTONIO, PELUSO ANGELO, STANISCI GIOVANNI, MARTURANO COSIMO, MAZZA ERCOLE, DI GIULIO GIAMBATTISTA, MARIANO ARTURO, DELL'ORCO ROBERTO, FONTANA QUINTO, GENTILE GIROLAMO, GIANNOCCARO GIAMPIETRO, CALÒ SALVATORE, ZIZZARI ROMEO, PAPARI GAETANO, PIZZOLLA NUNZIO, DEMARCO GIUSEPPE, CAROLI FRANCESCO, CUTINO GIUSEPPE, GASPERINI PIETRO, MARTINELLI GIOVANNI, D'ERRICO SALVATORE, DURELLI EMANUELE, CLEMENTE LUIGI, VIZZIELLI FRANCESCO, DE PASQUALE COSIMO, ANACLERIO ANGELO, PRESICCI FRANCESCO, GUITTO DOMENICO, GIGANTIello BARTOLOMEO, CONTE ANGELO, ETTORRE COSIMO, TRIANNI RAFFAELE, NOBILE FRANCESCO, DE GIORGIO SALVATORE, SOLDANO SERGIO, DE PADOVA ANTONIO, DI GREGORIO FRANCESCO, BAYILA GIUSEPPE, ALBANO MARIO, PAGLIARA GIOVANNI, D'ALÒ ANGELO, CASCARANO NICOLA, D'ARCANTE AMEDEO, COSTANTINO GIOVANNI, CONTE STEFANO, ORSO COSIMO, MARTURANO COSIMO, ANGELILLO ORAZIO, MASTROPIETRO MARCELLO, TOMMASELLI ANTONIO, DE VITTORIA ANGELO, DI PONZIO COSIMO, DI PONZIO CATALDO, BASILE ANDREA, VESPE DOMENICO, PICUNO MIRKO, BELLANOVA FRANCESCO, RUSSO FRANCESCO, PROTOPAPA ANTONIO, VERDOLINO FABIO, TOMASELLI GIUSEPPE, RUSSO ANTONIO, D'ANDRIA VITTORIO, CIRCHETTA GIUSEPPE, D'ANDRIA NICOLA, VOZZA GIUSEPPE, SOLITO VITTORIANO, DE MAGLIE MAURIZIO, POLITO QUINTINO, SPAGNULO GIUSEPPE, OLIVA VITO, LOLLI LEONARDO, CASTELLANO ROSARIO, PELLICANI ANTONIO, GALLO DAMIANO COSIMO, MONTELEONE CIRO, TEDESCO GIOVANNI, LONGO ROMOLO, GALLO ANTONIO, CANDELORO ANTONIO, SCALPI CATALDO, CAFARO VITTORIO, TODARO COSIMO, DA PADOVA VINCENZO, BUCCOLIERI GIUSEPPE, VANZELLI NUNZIO, LATAGLIATA LUIGI, COLUCCI FRANCESCO, CARRINO FRANCESCO, DEL BUONO FRANCESCO, PIGNATARO LEONARDO, D'AMICO ANGELO, MARIANO CATALDO, DE BARTOLOMEO PASQUALE, CASCARANO NICOLA, FANELLI AMEDEO, DI PINO ANDREA, ETTORRE COSIMO, CASTELLANO EZIO, GALLUZZO NICOLA, ALBANO MICHELE, OLIVA GAETANO, DIGREGORIO FRANCESCO, PUGGELLI ROMANO, PICARO TOMMASO, GALLI GIUSEPPE, RESSA FRANCESCO, TASSIELLO ROCCO, SAMMARCO ALESSANDRO, MIGNOZZI FERNANDO, RICCHIUTI CLAUDIO, GIANFREDA COSIMO, MAGGIO LUIGI, PALMIERI VINCENZO, CAMPO FEDELE, RIMAURO UGO, CARRINO EMANUELE, GAMBARDELLA EMILIO, PIZZOLEO PIETRO, MASI FABIO, INNO GIOVANNI, FIORE ALESSANDRO, RICCHIUTI ARCANGELO, LATERZA DOMENICO, FALCONE GIUSEPPE, D'ANDRIA GIANFRANCO, NIGRO LEONARDO, CARONE GIANFRANCO, DE GERONIMO ALESSANDRO, FERRARI SALVATORE, QUARANTA PIETRO, RIZZUNI FERDINANDO, DI MAGGIO MASSIMILIANO, PALAISANO GIUSEPPE, SPERTI MASSIMO, DRAGONE ENRICO, PETRONELLA FRANCESCO, CAPOZZA GIOVANNI, MASSARO COSIMO SERGIO, D'AMURI ARCANGELO, GRANIO ANGELO, SALAMINO ANTONIO, CAVALLARO CARMELO, RENÒ ANGELO, TROIA ANGELO, CHITI ARMIDO, VENDOLA FRANCESCO, LADIANA COSIMO, D'ANGELA COSIMO, PRINCIPALE PIETRO, TOMASELLI GIOVANNI, FISCHETTI AUGUSTO, RUGGIERO ANTONIO, GRANIGLIA DOMENICO, MONCELLI SANDRO, CARDONE ANTONIO COSIMO, CAMASSA EMANUELE, FARELLA GIUSEPPE, MALDARIZZI FRANCESCO, MUSTAFÀ VITO, BERAPINO GASPARE, IMPERIALE DAMIANO, DI GIORGIO RAFFAELE, CLARELLA DOMENICO, LA LAVA FRANCESCO, MONACO COSTANTINO, NIGRO VITO, ANGELINI ANTONIO, SANTORO DONATO, SIRILLA MASSIMO, VERSACE FILIPPO, FRIONI COSIMO, PERRUCCI LUPREPPIO, CARRINO GIUSEPPE, BOEBIO FRANCESCO;

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

...rappresentanti e difesa dall' ...
...N°MSM67E13L049K...
...elettivamente domiciliati presso ...
...Polizia n° 25, il quale dichiara ...
...690 7329987 girata mandato posto a nome ...
...primo grado, come riuniti

Appellanti

contro

AMAT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Barberio, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Taranto al Corso Italia 254 .

Appellata

Per

la riforma della sentenza n. 6891/2013, resa, inter partes dal Tribunale di
Taranto - sezione lavoro, in composizione monocratica, il 6/11/2013,
depositata in cancelleria il 2.12.2013 e non notificata.

PREMESSO IN FATTO

Con distinti ricorsi introduttivi in primo grado, poi riuniti e decisi con la
sentenza impugnata, i ricorrenti identificati, residenti e muniti del codice
fiscale come riportato nelle schede riepilogative delle istanze depositate
innanzi alla dpl di Taranto e versate in atti, esprimevano in fatto quanto
segue:

di essere stati assunti in Taranto e di lavorare alle dipendenze dell'AMAT
SPA da epoca antecedente all'anno 2004 in qualità di autisti di autobus

Oggetto: AMAT / INCARDONA + altri - APPELLO
 Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
 Data: 03/06/2014 17.55
 A: tursi <tursi@amat.ta.it>

cara Tiziana,
 allego l'atto di appello notificatoci in data odierna.
 L'udienza è fissata per il 26 aprile 2017.
 Ciao
 marco

Allegati:

amat-incardona e altri [appello] 03.06.14.pdf

1,1 MB

ad e

*e pi' nelle
 orkelle
 poli
 solo
 lo
 rotte
 note e
 lo se*

AMAT
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 12239
 del 04 GIU. 2014

AD	Amministratore Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☐
UAF	Appalti e Contratti	☐
JCM	Commerciale e Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Logistica e Sost.	☐
UIS	Informatica e Statistica	☐
UMT	Manutenzione e Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. P.P.R.F. SINISTRA	☒
RAG	Ufficio Regionale	☐
STC	Sig. Qualità	☐

credito

Prot. n°: 3561 UP

Taranto, li

27 GEN. 2014

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Area Esercizio

SEDE

OGGETTO: Idoneità D. Leg. 9 aprile 2008 n° 81.

Si comunica che, a seguito della visita medica cui lei è stato sottoposto in data **14/11/2013**, il medico aziendale competente, Dott. Luciano APREA, ha confermato la sua idoneità alla mansione specifica svolta di operatore di esercizio e con la prescrizione di *usare le lenti*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)



Dott. LUCIANO APREA

MEDICO COMPETENTE Via F Cavallotti, 82 - 74123 TARANTO a
AMAT SPA Via C Battisti 657 TARANTO

Giudizio di idoneità (Art 25 e Art. c.6 del D.L. 81/2008)

Il lavoratore **ZACCARIA COSTANZO** nata il 13 10 1956, in data 14 11 2013
è stato sottoposto alla visita medica periodica per l'attività di **Operatore di esercizio**
per il rischio: **Postura, Vibrazioni t/b**

Giudizio:

☒ Idoneo con lenti in uso

☐

Da sottoporre a nuova visita medica entro Dicembre 2015 con ripetizione controlli

Il lavoratore sottoscrive che quanto segnalato all'anamnesi corrisponde al vero e che informerà, tempestivamente, il medico competente su future variazioni del proprio stato di salute. E' stato informato dei rischi di salute associati alla mansione assegnatagli e del significato degli accertamenti svolti. E' consapevole che, il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento dell'attività di Sorveglianza sanitaria nel rispetto del D.Lgs 196/03 (privacy)

Avverso il giudizio di cui al comma 9 art 41 del D.lgs 81/2008, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, all'Organo di vigilanza competente, che dispone eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Taranto, 23 Dicembre 2013

Il medico competente

Dr. LUCIANO APREA

Medico del Lavoro
Via Cavallotti, 82
Tel./Fax 099/4527471
74100 TARANTO

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 1258
del 14 GEN. 2014

AD Amm.re Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Appalti / Contratti	☐
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMT Manutenzione / Tecnica	☐
URU Risorse Umane	☐
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRA	☐
RAG Ufficio Ragioneria	☐
STQ Staff Qualità	☐

Consegna al datore di lavoro

Consegna a mano/sottoscritta dal lavoratore il

(data firma)

Prot. n°: 6513 UP

Taranto, li 12 FEB. 2014

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Al Responsabile Area Esercizio

SEDE

OGGETTO: Idoneità ex D.M. n. 88/99.

Si comunica che, a seguito della visita medica di revisione ex D.M. n. 88/99, cui lei è stato sottoposto presso l'ASL TA/1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (U.O. di Taranto), è risultato **idoneo** all'espletamento delle mansioni proprie del profilo posseduto di operatore d' esercizio.

E' prescritto, durante il servizio, l'uso costante di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti correttive idonee.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATIHECCHIA)



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O.S. Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
Taranto-Grottaglie-Manduria
UFFICIO MEDICO-LEGALE ASL TA**

Prot 62/149.5.51.

Taranto 16.1.2014

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

Sig. Zaccaria Costanzo

Si certifica che il Sig Zaccaria Costanzo nato a S.Marzano di S.G. il 13.10.1956 e residente in S.Marzano di S.G. via P.di Piemonte n.73, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23.02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

IDONEO

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto. E' prescritto, durante il servizio, l'uso costante di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti correttive idonee.

Azienda A.S.L. TA
Il Dirigente Responsabile
Igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità
U.O.S. Taranto-Grottaglie-Manduria
Dr. Cosimo Scarnera

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Coccioli Roberto

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Massimo Iacobelli

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Monteleone Carla

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 4011

del 04 FEB 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Gen. PP. RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Stati Qualità	☐

COPIA DOCUMENTI
SANITARI DIPENDENTE

Sig.

5.03.2014

Luca Amato

ZACCARIA

COSTANZO

ASL / AMAT

2013

1160

COPIA DOCUMENTI
SANITARI DIPENDENTE

Sig.

Samari. C.A.

ZACCARIA

COSTANZO

ASUT / ASL

N. 2389/08 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 18208
del 07 NOV. 2013

AD	Amm.re Delegato	☒
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
DT	Direttore Tecnico	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☒
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Atti Gen. PP.RR. SINISTRA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dr. Annamaria LASTELLA, all'udienza del 6.11.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 429 COMMA 1° ULTIMA PARTE C.P.C.

nella controversia di lavoro promossa da

INCARDONA SEBASTIANO, FRUSI ORAZIO, MENZA BIAGIO, CAPOGROSSO IPPAZIO, LOPARCO DOMENICO, BOTTIGLIONE ANTONIO, FLEMMIA BARTOLOMEO, MARINELLI EGIDIO, PERILLO LUIGI, GIANNICO GIOVANNI, ZACCARIA COSTANZO, GRECO EDUARDO, LIUZZI ALDO, LOCHI VINCENZO, MAZZA CIRO, D'IGNAZIO DOMENICO, SCARCI DAVIDE, FAVALE ANTONIO, PAVESE GIULIO, SCALONE GAETANO, MAIULLARI GIUSEPPE, BASILE ANTONIO, MINGOLLA VINCENZO, LO PRETE SANTO BRUNO, DIMITRI GIUSEPPE, TOMASELLI MAURO, ZIZZI ANTONIO, PELUSO ANGELO, STANISCI GIOVANNI, MARTURANO COSIMO, MAZZA ERCOLE, DI GIULIO GIAMBATTISTA, MARIANO ARTURO, DELL'ORCO ROBERTO, FONTANA QUINTO, GENTILE GIROLAMO, GIANNOCCARO GIAMPIETRO, CALÒ SALVATORE, ZIZZARI ROMEO, PAPARI GAETANO, PIZZOLLA NUNZIO, DEMARCO GIUSEPPE, CAROLI FRANCESCO, CUTINO GIUSEPPE, GASPERINI PIETRO, MARTINELLI GIOVANNI, D'ERRICO SALVATORE, DURELLI EMANUELE, CLEMENTE LUIGI, VIZZIELLI FRANCESCO, DE PASQUALE COSIMO, ANACLERIO ANGELO, PRESICCI FRANCESCO, GUITTO DOMENICO, GIGANTIELLO BARTOLOMEO, CONTE ANGELO, ETTORRE COSIMO, TRIANNI RAFFAELE, NOBILE FRANCESCO, DE GIORGIO SALVATORE, SOLDANO SERGIO, DE PADOVA ANTONIO, DI GREGORIO FRANCESCO, BAVILA GIUSEPPE, ALBANO MARIO, PAGLIARA GIOVANNI, D'ALÒ ANGELO, CASCARANO NICOLA, D'ARCANTE AMEDEO, COSTANTINO GIOVANNI, CONTE STEFANO, ORSO COSIMO, MARTURANO COSIMO, ANGELILLO ORAZIO, MASTROPIETRO MARCELLO, TOMMASELLI ANTONIO, DE VITTORIA ANGELO, DI PONZIO COSIMO, DI PONZIO CATALDO, BASILE ANDREA, VESPE DOMENICO, PICUNO MIRKO, BELLANOVA FRANCESCO, RUSSO FRANCESCO, PROTOPAPA ANTONIO, VERDOLINO FABIO, TOMASELLI GIUSEPPE, RUSSO ANTONIO, D'ANDRIA VITTORIO, CIRCHETTA GIUSEPPE, D'ANDRIA NICOLA, VOZZA GIUSEPPE, SOLITO VITTORIANO, DE MAGLIE MAURIZIO, POLITO QUINTINO, SPAGNULO GIUSEPPE, OLIVA VITO, LOLLI LEONARDO, CASTELLANO ROSARIO, PELLICANI ANTONIO, GALLO DAMIANO COSIMO, MONTELEONE CIRO, TEDESCO GIOVANNI, LONGO ROMOLO, GALLO ANTONIO, CANDELORO ANTONIO, SCALPI CATALDO, CAFARO VITTORIO, TODARO COSIMO, DA PADOVA VINCENZO, BUCCOLIERI GIUSEPPE, VANZELLI NUNZIO, LATAGLIATA LUIGI, COLUCCI FRANCESCO, CARRINO FRANCESCO, DEL BUONO FRANCESCO, PIGNATARO

LEONARDO, D'AMICO ANGELO, MARIANO CATALDO, DE BARTOLOMEO PASQUALE, CASCARANO NICOLA, FANELLI AMEDEO, DI PINO ANDREA, ETTORRE COSIMO, CASTELLANO EZIO, GALLUZZO NICOLA, ALBANO MICHELE, OLIVA GAETANO, DIGREGORIO FRANCESCO, PUGGELLI ROMANO, PICARO TOMMASO, GALLI GIUSEPPE, RESSA FRANCESCO, TASSIELLO ROCCO, SAMMARCO ALESSANDRO, MIGNOZZI FERNANDO, RICCHIUTI CLAUDIO, GIANFREDA COSIMO, MAGGIO LUIGI, PALMIERI VINCENZO, CAMPO FEDELE, RIMAURO UGO, CARRINO EMANUELE, GAMBARDELLA EMILIO, PIZZOLEO PIETRO, MASI FABIO, INNO GIOVANNI, FIORE ALESSANDRO, RICCHIUTI ARCANGELO, LATERZA DOMENICO, FALCONE GIUSEPPE, D'ANDRIA GIANFRANCO, NIGRO LEONARDO, CARONE GIANFRANCO, DE GERONIMO ALESSANDRO, FERRARI SALVATORE, QUARANTA PIETRO, RIZZUNI FERDINANDO, DI MAGGIO MASSIMILIANO, PALMISANO GIUSEPPE, SPERTI MASSIMO, DRAGONE ENRICO, PETRONELLA FRANCESCO, CAPOZZA GIOVANNI, MASSARO COSIMO SERGIO, D'AMURI ARCANGELO, GRANIO ANGELO, SALAMINO ANTONIO, CAVALLARO CARMELO, RENÒ ANGELO, TROIA ANGELO, CHITI ARMIDO, VENDOLA FRANCESCO, LADIANA COSIMO, D'ANGELA COSIMO, PRINCIPALE PIETRO, TOMASELLI GIOVANNI, FISCHETTI AUGUSTO, RUGGIERO ANTONIO, GRANIGLIA DOMENICO, MONGELLI SANDRO, CARDONE ANTONIO COSIMO, CAMASSA EMANUELE, FARELLA GIUSEPPE, MALDARIZZI FRANCESCO, MUSTAFÀ VITO, SERAFINO GASPARE, IMPERIALE DAMIANO, DI GIORGIO RAFFAELE, CLARELLA DOMENICO, LA CAVA FRANCESCO, MONACO COSTANTINO, NIGRO VITINO, ANGELINI ANTONIO, SANTORO DONATO, SIBILLA MASSIMO, VERSACE FILIPPO, FRIONI COSIMO, PERRUCCI EUPREPIO, CARRINO GIUSEPPE, BOBBIO FRANCESCO;

tutti rappr. e dif. dall'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO;

- Ricorrente -

contro

AMAT SPA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappr. e dif. da avv. BARBERIO ROBERTO;

- Convenuto -

dando lettura in udienza del dispositivo, con fissazione di termine per il deposito della motivazione:

P.Q.M.

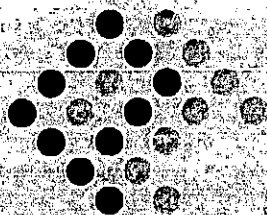
- *Rigetta le domande.*
- *Spese compensate.*
- *Visto l'art. 429 comma 1° ultima parte c.p.c., fissa il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.*

Taranto, 6.11.2013

Il Tribunale Giudice del lavoro

Dr. Annamaria LASTELLA

Alastella



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

COSTANZO ZACCARIA

ha frequentato il Corso di Formazione

"PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO"

della durata di n. 6 ore

realizzato da Partners Associates S.p.A.

presso AMAT S.p.A. - Via Cesare Battisti 657 - Taranto

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Bari, 16 luglio 2012

Partners Associates S.p.A.
La direzione
Dott. Marcello La Volpe

Prot. n°: 16399 /UP

Taranto, li **19 SET. 2012**

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. **Area Esercizio**

SEDE

OGGETTO: Attribuzione parametro retributivo 175 ex CCNL del 27/11/2000.

Poiché Lei, in possesso della qualifica di **Operatore di esercizio** alla data del 01/09/2012 ha maturato 16 anni di guida effettiva, con decorrenza 1° settembre 2012 Le viene attribuito il parametro 175, con diritto al trattamento economico corrispondente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni MATTECCHIA

N. di	Matric.	Cognome	Nome	Data di Nascita	Data Assunz.	Assunz. convvenz.	Data Finale	Giorni di Servizio	Qualifica	Data Qualifica	L. di	Param.
	198100	ZACCARIA	COSTANZO	13/10/1956	14/06/1997	01/09/1996	01/09/2012	5844	OPERAT. DI ESERCIZIO	01/01/2001		158

BENEFICIARIO																	Periodo Non Guida		Totale	Giorni	Anni			
96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Malattia N/Franc.	Dal	Al	Giorni non Guida	Effettivi di Guida	Anni	Mesi	Giorni
	0	3	41	8	17	8	18	16	19	27	16	20	24	24	11	21	0			0	5.844	16	0	0

Prot. az. n° 13056/UP

Taranto, 23/07/2012

Al dipendente

ZACCARIA COSTANZO

Matricola Aziendale 198100

S E D E

OGGETTO: Incrementi di produttività anno 2012: ricalcolo fiscale ex DPCM 23/03/2012
pubblicato sulla G.U. del 30 maggio 2012. Informativa

Si fa seguito a quanto già reso noto con i comunicati aziendali nn° 76 ed 81, rispettivamente emessi in data 27 giugno e 6 luglio 2012, per rendere noto che l'importo che la scrivente Società le ha anticipato per il titolo in questione, allo scopo di alleviare gli effetti negativi del ricalcolo fiscale, è pari a 418,00 €.

L'importo di cui sopra sarà recuperato dalle sue competenze di luglio 2012 (ivi compresa la trattenuta già operata sulla quattordicesima mensilità, nel caso di sua espressa manifestazione in tal senso) a quelle di dicembre 2012, in n° 6 rate dell'importo unitario di 69,67 €.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

ASC / AKAT

COSTANZO

ZACCARIA

Sig.

98. 12. 2011
Giacca

Copia Documenti
Sanitari Dipendente

Costanzo

Zaccaria

S. J.

COPIA DOCUMENTI
SANTARI DIPENDENTE

98-12-21-86
G. J. J.

A. M. T.

1160

Prot. n°: 22367 UP

Taranto, li

28 NOV. 2011

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Al Responsabile Area Esercizio

SEDE**OGGETTO:** Idoneità ex D.M. n. 88/99. Anno 2011

Si comunica che, a seguito della visita medica di revisione ex D.M. n. 88/99, cui lei è stato sottoposto presso l'ASL TA/1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (U.O. di Taranto), è risultato **idoneo** all'espletamento delle mansioni proprie del profilo posseduto di operatore d' esercizio. ***E' prescritto, durante il servizio, l'uso costante di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti correttive idonee.***

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATTECCHIA)



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto**

**UFFICIO MEDICO-LEGALE ASL TA
V.le Virgilio 104
Tel 0997786478 -481-485 fax 0997786485
Email : uosispasitaranto@libero.it**

Prot 623/inf SIP

Taranto 17/11/2011

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

SIG. ZACCARIA COSTANZO

Si certifica che il Sig. **Zaccaria Costanzo** nato a San Marzano di S.G (TA) il 15.10.1956
e residente in San Marzano di S. (TA) via P. di Piemonte n. 73, sulla scorta degli
accertamenti sanitari eseguiti ,ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88
del 23.02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

IDONEO

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici
servizi di trasporto. E' prescritto, durante il servizio, l'uso costante di occhiali con montatura fissa a
staffa, muniti di lenti correttive idonee .

Azienda A.S.L. TA
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Il Dirigente Responsabile U.O. Taranto
Dott. Cosimo Scarnera

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Coccioli Roberto

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Massimo Iacobelli

IL DIRIGENTE MEDICO
Dr.ssa Carla Monteleone

21982
Prot N
Del 22 NOV. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PL. SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

1160



Prot. n°: 22268 UP

Taranto, li 25 NOV. 2011

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Area Esercizio

SEDE

OGGETTO: Idoneità D. Leg. 9 aprile 2008 n° 81 – Sorveglianza Sanitaria 2011. Esito visita medica.

Si comunica che, a seguito della visita medica di controllo cui lei è stato sottoposto in data **11/10/2011**, il medico aziendale competente, Dott. Martino ANCONA, ha confermato la sua idoneità alla mansione specifica svolta di operatore di esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Dott. MARTINO ANCONA
Spec. Medicina Preventiva dei
Lavoratori e Psicotecnica
Spec. Fisiokinesiterapia
Via. S. Orimini, 52/E Martina F.
www.minervamedicasrl.com
anconamartino@alice.it

Egr. Signor

ZACCARIA COSTANZO

Dipendente dell'Azienda: "AMAT S.p.a." via C. Battisti, 657
74100 TARANTO P.IVA 00146330733

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' LAVORATIVA

D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

Il sottoscritto Dott. Martino ANCONA, in qualità di Medico Competente, in riferimento al controllo sanitario medico e agli accertamenti effettuati, esprime il seguente Giudizio di Idoneità Lavorativa ai sensi del Dlgs. 81/08 art. 41 comma 6 e comma 4 (dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 ed accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008 art. 8 comma 2).

-IDONEO ALLA MANSIONE DI AUTISTA

Data visita

VALIDITA' ANNI UNO

11/10/2011

Prot. N°	21753
Del	18 NOV. 2011
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
UR	PRODOTTORE / ECONOMATO ☐
US	STABILIMENTI ☐
UT	TECNICO ☐

Avverso il giudizio di cui al comma 9 art. 41 del Dlgs. 81/08 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'organo competente di vigilanza che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il Medico Competente

Dott. Martino Ancona

Dott. MARTINO ANCONA

Specialista in Medicina del Lavoro

Specialista in Fisioterapia

Medico Competente

Via S. Orimini, 52/E

Tel. 080.4858162 - Cell. 335.8542781

74019 MARTINA FRANCA (TA)

Prot. n°: 16623 UP

Taranto, li 07 SET. 2011

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Area Esercizio

S E D E

OGGETTO: Scadenza patente di guida. Sollecito rinnovo.

Da una verifica effettuata da parte degli addetti dell'Ufficio Personale e Retribuzioni, è emerso che il giorno 26/10/11 scadrà la patente di guida di tipo "D" in suo possesso.

All'uopo è invitata ad attivarsi tempestivamente per il relativo rinnovo presso le Autorità competenti, avendo cura di presentare all'Ufficio Personale la copia del foglio di rinnovo.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione prima della scadenza, poiché è impedito lo svolgimento delle mansioni di guida, Lei sarà collocata in aspettativa senza retribuzione, ex art. 24 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

In alternativa, su richiesta personale, Lei potrà essere collocata in ferie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATRICECCHIA)

Posteitaliane

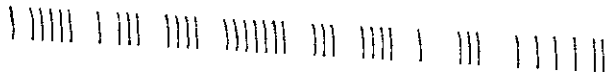
Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0605 - Mod. 23 MP - MOD. 01304 (EX 004025) - SL [3] Ed. 07/05



Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

Euro _____

BARI CMP
Poste

19 09 10 9 1 7 1 8 5 3 4 8 5
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

ZACCARIA COSTANZO

via Principe di Piemonte 73

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

16623
Firma per esteso del ricevente
Costanzo Zaccaria

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione
Borrelli

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



M60



Prot. az. n° 7815/UP

Taranto, 28 Aprile 2011

Al dipendente

ZACCARIA COSTANZO

(C.F. ZCCCTN56R13I018T)

SEDE**OGGETTO:** Agevolazioni fiscali previste dal D.L. 93/2008, convertito nella legge 126/2008, e s.m.i.

Vista la richiesta presentata da alcune Sigle sindacali aziendali, con riferimento all'oggetto,

SI ATTESTA

che negli anni 2008, 2009 e 2010 Le sono state corrisposte le somme di seguito indicate, sulle quali la scrivente Azienda non ha applicato la tassazione agevolata del 10% prevista dal D.L. n° 93/2008, convertito nella L. n° 126/2008, e dalle norme successive intervenute in materia:

	Luglio-Dicembre 2008	2009	2010
Lavoro notturno	201,91 €	342,45 €	327,05 €
Indennità di turno	63,44 €	125,32 €	126,88 €
Straordinario Feriale	0,00 €	696,70 €	997,86 €
Straordinario Festivo	0,00 €	39,15 €	27,27 €
Imponibile Fiscale annuo	24.877,15 €	25.487,66 €	25.181,63 €
Irpef Lorda annua	6.116,83 €	6.281,67 €	6.199,04 €
Aliquota media applicata	24,59 %	24,65 %	24,62 %
Aliquota massima applicata	27,00 %	27,00 %	27,00 %


 Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

1160



Prot. n°: 3786 UP

Taranto, li 25 FEB. 2011

Al Dipendente
ZACCARIA A Costanzo

e p.c. Area Esercizio
SEDE

OGGETTO: Idoneità D. Leg. 9 aprile 2008 n° 81 – Sorveglianza Sanitaria 2010.
Esito visita medica.

Si comunica che, a seguito della visita medica di controllo cui lei è stato sottoposto in data **15/12/2010**, il medico aziendale competente, Dott. Martino ANCONA, ha confermato la sua idoneità alla mansione specifica del profilo professionale posseduto di operatore di esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Dott. MARTINO ANCONA
Spec. Medicina Preventiva dei
Lavoratori e Psicotecnica
Spec. Fisiokinesiterapia
Via S. Orimini, 52/E Martina F.
www.minervamedicasrl.com
anconamartino@alice.it

Egr. Signor **ZACCARIA Costanzo**

Dipendente dell'Azienda: "AMAT S.p.a." via C. Battisti, 657
74100 TARANTO P.IVA 00146330733

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' LAVORATIVA

D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

Il sottoscritto Dott. Martino ANCONA, in qualità di Medico Competente, in riferimento al controllo sanitario medico e agli accertamenti effettuati, esprime il seguente Giudizio di Idoneità Lavorativa ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 41 comma 6 e comma 4 (dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 ed accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008 art. 8 comma 2).

-IDONEO ALLA MANSIONE DI AUTISTA

Data visita

VALIDITA' ANNI UNO

15-12-2010

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

2789

Del

14 FEB. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
	Avverso il giudizio stesso	☐

Avverso il giudizio di cui al comma 9 art. 41 del D.lgs. 81/08 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'organo competente di vigilanza che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il Medico Competente
Dott. Martino Ancona

Dott. MARTINO ANCONA
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Fisioterapia
Medico Competente
Via S. Orimini, 52/E
Tel. 080.4858152 - Cell. 335.6542781
74015 MARTINA FRANGA (TA)

Posteitaliane

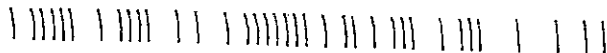


Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 LP - MOD. 01304 (EX 1084026) - St. [4] Ed. 07/06

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

BARI CMO
Poste

11 03

11 03 11 20 1 8063929 2

Numero

3786
Destinatario _____

Via _____

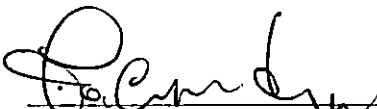
C.A.P. _____

ZACCARIA COSTANZO

via Principe di Piemonte 73

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE




Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

31/3/11
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Inviì multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

D.LGS. 196/2003: TUTEL
Vi informiamo che i Vs. D:
Sono inseriti in una ns. E
vengono utilizzati fini am
per adempimento di obbli

Sig. ZACCARIA
COSTANZO

CEPIA 11854/10

IL CANCELLIERE

MAGISTRATURA DEL LAVORO

Il sottoscritto avv. Massimiliano Del Vecchio, procuratore e difensore

- 1) PERILLO LUIGI
- 2) GIANNICO GIOVANNI
- 3) ZACCARIA COSTANZO 1160
- 4) GRECO EDUARDO
- 5) LIUZZI ALDO
- 6) LOCHI VINCENZO
- 7) MAZZA CIRO
- 8) D'IGNAZIO DOMENICO
- 9) SCARCI DAVIDE
- 10) FAVALE ANTONIO
- 11) PAVESE GIULIO
- 12) SCALONE GAETANO
- 13) MAIULLARI GIUSEPPE
- 14) BASILE ANTONIO
- 15) MINGOLLA VINCENZO
- 16) LO PRETE SANTO BRUNO
- 17) DIMITRI GIUSEPPE
- 18) TOMASELLI MAURO
- 19) ZIZZI ANTONIO
- 20) PELUSO ANGELO
- 21) STANISCI GIOVANNI
- 22) MARTURANO COSIMO
- 23) MAZZA ERCOLE
- 24) DI GIULIO GIAMBATTISTA

- 25) MARIANO ARTURO
- 26) DELL'ORCO ROBERTO
- 27) FONTANA QUINTO
- 28) GENTILE GIROLAMO
- 29) GIANNOCCARO GIAMPIETRO
- 30) CALO' SALVATORE
- 31) ZIZZARI ROMEO
- 32) PAPARI GAETANO
- 33) PIZZOLLA NUNZIO
- 34) DEMARCO GIUSEPPE
- 35) CAROLI FRANCESCO
- 36) CUTINO GIUSEPPE
- 37) GASPERINI PIETRO
- 38) MARTINELLI GIOVANNI
- 39) D'ERRICO SALVATORE
- 40) DURELLI EMANUELE
- 41) CLEMENTE LUIGI
- 42) VIZZIELLI FRANCESCO
- 43) DE PASQUALE COSIMO
- 44) ANACLERIO ANGELO
- 45) PRESICCI FRANCESCO
- 46) GUITTO DOMENICO
- 47) GIGANTIELLO BARTOLOMEO
- 48) CONTE ANGELO

48) CONTE ANGELO

N° _____ cronologico
importo atto € _____

19 GEN. 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO

- 49) ETTORRE COSIMO
- 50) TRIANNI RAFFAELE
- 51) NOBILE FRANCESCO
- 52) DE GIORGIO SALVATORE
- 53) SOLDANO SERGIO
- 54) DE PADOVA ANTONIO
- 55) DI GREGORIO FRANCESCO
- 56) BAVILA GIUSEPPE
- 57) ALBANO MARIO
- 58) PAGLIARA GIOVANNI
- 59) D'ALO' ANGELO
- 60) CASCARANO NICOLA
- 61) D'ARCANTE AMEDEO
- 62) COSTANTINO GIOVANNI
- 63) CONTE STEFANO
- 64) ORSO COSIMO
- 65) MARTURANO COSIMO
- 66) ANGELILLO ORAZIO
- 67) MASTROPIETRO MARCELLO
- 68) TOMMASELLI ANTONIO
- 69) DE VITTORIA ANGELO
- 70) DI PONZIO COSIMO
- 71) DI PONZIO CATALDO
- 72) BASILE ANDREA
- 73) VESPE DOMENICO
- 74) PICUNO MIRKO
- 75) BELLANOVA FRANCESCO
- 76) RUSSO FRANCESCO
- 77) PROTOPAPA ANTONIO
- 78) VERDOLINO FABIO
- 79) TOMASELLI GIUSEPPE
- 80) RUSSO ANTONIO
- 81) D'ANDRIA VITTORIO
- 82) CIRCHETTA GIUSEPPE
- 83) D'ANDRIA NICOLA
- 84) VOZZA GIUSEPPE
- 85) SOLITO VITTORIANO
- 86) DE MAGLIE MAURIZIO
- 87) POLITO QUINTINO
- 88) SPAGNULO GIUSEPPE
- 89) OLIVA VITO
- 90) LOLLI LEONARDO
- 91) CASTELLANO ROSARIO
- 92) PELLICANI ANTONIO
- 93) GALLO DAMIANO COSIMO
- 94) MONTELEONE CIRO
- 95) TEDESCO GIOVANNI

tutti presso il suo studio elettivamente domiciliati in Taranto alla via Polibio n. 75, giusta mandati posto in calce al presente atto, espone quanto segue:

1) I ricorrenti, assunti in Taranto, lavorano alle dipendenze dell'AMAT SPA da epoca antecedente all'anno 2004 in qualità di autista di autobus urbani.

2) Al rapporto di lavoro è applicato il ccnl autoferrotranvieri, che rinvia, per la peculiare fattispecie che ci occupa, al R.D.L. 2328/1923.

3) L'organizzazione aziendale per la generalità dei dipendenti addetti alla conduzione degli autobus, ha previsto la rotazione, in turno, sulle seguenti linee:

autobus n. 33, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto alla Città Mercato;

autobus n. 12, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al Quartiere Salinella;

autobus n. 2, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al parco Cimino;

autobus n. 6, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto alla via Margherita;

autobus n. 29, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al Porto Mercantile;

4) La generalità degli autisti, pertanto, essendo all'uopo autorizzata dalla datrice di lavoro, lascia la autovettura di proprietà al deposito nel turno

smontante o al capolinea nel turno montante, per recarsi a riprenderla, alla fine dell'orario di lavoro, con l'autobus condotto dal collega subentrante in servizio; il costo del trasporto, ovviamente, rimane a carico della resistente, in quanto vi è espresso esonero dalla timbratura del biglietto di viaggio.

5) L'art. 17 lettera c del r.d.l. 2328/1923 prevede il diritto al compenso come lavoro effettivo della meta' del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, in viaggi necessari per recarsi da un posto di lavoro ad un altro per prendere servizio o farvi ritorno a servizio compiuto.

6) Sta di fatto, però, che l'Amat non ha mai corrisposto tale compenso, che può essere parametrato, attesi i tempi di percorrenza delle linee, in circa trenta minuti, cui devono essere aggiunti perlomeno altri trenta minuti per l'attesa dell'autobus, limitandosi a retribuire le sole ore di effettivo servizio previste nel turno, ed è stato vanamente esperito il tentativo di conciliazione, che ha infatti sortito esito negativo per la mancata presentazione della azienda.

7) Le operazioni di trasporto con un mezzo aziendale da un luogo di lavoro ad un altro ricadano all'interno dell'“orario di lavoro”, in quanto prestazioni qualificate ed eteroorganizzate dal datore di lavoro, in ogni caso funzionali alla attività di lavoro.

8) Così non è, evidentemente, per il tempo occorrente per recarsi dalla abitazione al luogo di lavoro e viceversa, in riferimento al quale non sono poste rivendicazioni.

9) Per quanto occorra, l'art. 2 della Direttiva 93/104/CE del Consiglio Europeo del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti della organizzazione dell'orario di lavoro, prevede nelle sue "Definizioni" che:

" Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

b) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro,".

Esattamente conformi sono le previsioni dell'art. 1 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 che recepisce integralmente, quale norma cogente, precettiva e prevalente sulla pattuizioni collettive ed individuali la Direttiva Comunitaria citata.

10) La società datrice ha omesso la retribuzione dell'intero orario di lavoro anche in violazione dell'art. 36 Cost.

11) I ricorrenti impugnano ex-art. 2113 C.C., in via meramente cautelativa, ogni rinuncia o transazione eventualmente sottoscritta e, per quanto occorra, chiedono la disapplicazione per nullità, parziale o totale, delle clausole contrattuali difformi per violazione di disposizioni inderogabili di legge, ove necessario per gli effetti dell'art. 1339 C.C.

>>>>>><<<<<<<

Ai sensi dell'art 17 lettera c RDL 2328/1923, del CCNL di settore, comunque, degli artt. 2099 e 2103 C.C. e 36 Cost., dell'art. 2087 C.C., della Direttiva 93/104/CE del Consiglio Europeo del 23 novembre 1993, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66, i ricorrenti hanno diritto al computo, come lavoro effettivo, quantomeno della meta' del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio , in viaggi necessari per recarsi da un posto di lavoro ad un altro per prendere servizio o farvi ritorno a servizio compiuto e al pagamento del relativo compenso maturato nei cinque anni antecedenti al 5/112008, data di presentazione della istanza di conciliazione presso la dpl e per i successivi, sino alla definizione della instauranda controversia.

>>>>><<<<<<

Ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità

CHIEDE

che la S.V. Voglia: -

- 1) Dichiarare che il tempo impiegato dai ricorrenti per recarsi, senza prestare servizio , in viaggi necessari per recarsi da un posto di lavoro ad un altro per prendere servizio o farvi ritorno a servizio compiuto sulle linee e per i percorsi indicati sub n. 3 della narrativa che precede,

corrisponde ad attività svolta nell'interesse del datore di lavoro, per
assolvere all'esercizio dell'attività lavorativa, e pertanto rientra
nell'orario di lavoro, come tale da retribuire.

- 2) Dichiarare la nullità, parziale o totale, delle clausole contrattuali che si
ritenessero difformi dalla inclusione del tempo necessario alla
esecuzione di tali attività nell'orario di lavoro, come previsto dalla
vigente legislazione in materia ed in particolare dagli artt. 2099, 2103,
C.C. e 36 Cost., dall'art. 2087 C.C., dalla Direttiva 93/104/CE del
Consiglio Europeo del 23 novembre 1993 e dal Decreto Legislativo 8
aprile 2003 n. 66, per violazione di disposizioni inderogabili di legge,
con applicazione, se necessario, dell'art. 1339 C.C..

- 3) Condannare l'AMAT SPA., in persona del legale rappresentante, al
pagamento, in favore dei ricorrenti, della retribuzione come lavoro
effettivo, quantomeno della metà del tempo impiegato per recarsi, senza
prestare servizio, in viaggi necessari per recarsi da un posto di lavoro
ad un altro per prendere servizio o farvi ritorno a servizio compiuto e
così di tutte le somme maturate per tale titolo nei cinque anni
antecedenti al 17/9/2010, data di presentazione della istanza di
conciliazione presso la dpl e per i successivi, sino alla definizione della
instauranda controversia, oltre danno da svalutazione monetaria ed
interessi legali computati sulla sorte rivalutata dal dì della maturazione
del credito via via maturato e fino all'effettivo soddisfo, per le causali di
cui alla narrativa che precede.

4) Condannare, altresì, la convenuta società, sempre in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

In via Istruttoria : -

- Si producono: atti relativi al tentativo di conciliazione, stralcio ccnl.

Si deferisce formale interrogatorio al rappresentante della convenuta e, ove necessario, si chiede prova per testi su tutte le circostanze di fatto capitolate alla narrativa che precede e, in particolare, sulle seguenti:

1) "Se vero che i ricorrenti hanno osservato, nel corso del rapporto, il turno di lavoro sulle seguenti linee:sulle seguenti linee: autobus n. 33, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto alla Città Mercato; autobus n. 12, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al Quartiere Salinella;autobus n. 2, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al parco Cimino; autobus n. 6, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto alla via Margherita; autobus n. 29, dal deposito Amat sito in Taranto alla via Cesare Battisti 657 al capolinea sito in Taranto al Porto Mercantile;

2) "Se vero che i ricorrenti, come la generalità degli autisti, essendo all'uopo autorizzata dalla datrice di lavoro, lascia la autovettura di proprietà al deposito nel turno smontante o al capolinea nel turno montante, per recarsi a riprenderla, alla fine dell'orario di lavoro, con

l'autobus condotto dal collega subentrante in servizio; il costo del trasporto è a carico della resistente, in quanto vi è espresso esonero dalla timbratura del biglietto di viaggio.

3) "Se vero che la durata del tragitto dal deposito al capolinea è pari perlomeno a mezz'ora, cui deve essere aggiunta almeno un'altra mezz'ora quale tempo necessario ad aspettare l'arrivo dell'autobus e che pertanto il tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro di provenienza a fine servizio è pari a circa un'ora non retribuita."

- Testi si indicano: Marinelli Egidio ed altri, se del caso, attesa la natura della causa, da indicare nel termine assegnando.

Sia ordinata la esibizione dei prospetti di turno dei ricorrenti, delle linee loro affidate, dei tempi di percorrenza e dei tragitti previsti dalla corse in riferimento al periodo per cui è causa.

Taranto, 29.11.2010

AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

AVV. Massimiliano De Vito
 nella qualità di difensore e di
 delegato a rappresentarmi e
 difendermi in ogni sede e grado
 del presente giudizio, ivi
 compresi eventuali ricorsi e
 procedimenti cautelari nella fase
 prelitigiosa, nei procedimenti di
 esecuzione forzata, nei giudizi di
 appello e di cassazione, che oggi
 mi sono recato di oggi,
 compresa quella di concludere
 l'istruttoria, quantificare i danni
 non-vanzionali, rinviare ed
 accettare o rinviare l'interrogatorio ex art. 222
 c.p.c., chiamare terzi in causa e
 nominare Avvocati con gli stessi
 poteri.

Reso edotto e, chiaramente
 informato del mio diritto ex
 D.Lgs. 196/03 e che il trat-
 tamento dei dati avverrà solo ed
 esclusivamente in esecuzione del
 mandato di cui sopra, presc
 completo ed informato consenso,
 coerentemente con le previsioni
 del combinato disposto degli artt.
 13/23 del D.Lgs. 196/03 al
 pubblico ed al trattamento de
 miei dati personali. Presto,
 altresì, assenso alla permanenza
 negli archivi cartacei e/z
 informatici nello studio legale
 degli atti contenenti i dati
 personali, anche per un periodo
 di tempo superiore a quello
 strettamente necessario
 all'espletamento del mandato
 conferito.

Eleggo domicilio nel V° studio a
 Taranto alla via Polibio n. 75

Luigi Costa

Giuseppe Pizzi
Giuseppe Colaneri
Stefano De Santis

Loche Vincenzo
Massimiliano
Donella Fazio
Giuseppe M. Pizzi
Luigi Costa

Reso edotto e, chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs. 196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli art. 13/23 del D.Lgs. 196/03 all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici nello studio legale degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.

[illegible]

Good morning

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Nella qualità spiegata in atti vi
Delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni stato e grado
del presente giudizio, ivi
compresi eventuali reclami e
procedimenti cautelari, nella fase
precettale, nei procedimenti di
esecuzione forzata, nel giudizio di
appello e di opposizione, con ogni
più ampia facoltà di legge,
compresa quella di conciliare,
transigere, quietanzare, proporre
riconvenzioni, rinunciare ed
accettare rinunce, rendere
libero interrogatorio ex art. 184
c.p.c., chiamare terzi in causa o
nominare Avvocati con gli stessi
poteri.

Reso edotto e, chiaramente
informato dei miei diritti ex
D.Lgs. 196/03 e che il trat-
tamento dei dati avverrà solo ed
esclusivamente in esecuzione del
mandato di cui sopra, presto
completo ed informato consenso,
coerentemente con le previsioni
del combinato disposto degli artt.
13/23 del D.Lgs. 196/03 all'
utilizzo ed al trattamento de-
miei dati personali. Presto,
altresi, assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/c
informatici nello studio legale
degli atti contenenti i dati
personali, anche per un periodo
di tempo superiore a quello
strettamente necessario
all'espletamento del mandato
conferito.

Eleggo domicilio nel Vs. studio in
Taranto alla via Polibio n. 75

[Handwritten signatures and stamps]
Dott. Giuseppe
Bianco
BBRO
Tedesco
Gianni
Monte
Erede
Dott. Carlo
Dott. Carlo
Dott. Carlo
Dott. Carlo

[Handwritten signature]
Sono Appena
Fm

Reso edotto e, chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs. 196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13/23 del D.Lgs. 196/03 all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/c Informatici nello studio legale degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito,

Taranto alla via Polibio n. 75

Oliviero Giulio
Giovanni Carlo
Catt
Saverio Rocco
Giovanni Costantino
Vincenzo Mura
de' Allevatori
Rocco
Saverio
Saverio
Maurizio
Eugenio

Sono Avvenire che
An N

flessa edotto e, finalmente, informato dei suoi diritti ex D.Lgs. 196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione dell' mandato di cui sopra, prestò completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13/23 del D.Lgs. 196/03 al l'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto, altresì, assenso alle permanenze negli archivi cartacei e/c informatici nello studio Iepak degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.

Toronto, 11/12/1975

L. H. K.

2000

127.000,00

Deputy

June 28.

[Handwritten signature]

Gifted by you

[Handwritten signature]

T.T.

Avv. Massimiliano Imbriani
 Nella qualità spedita in via
 Delega e rappresentanza
 difendendo in ogni caso e senza
 del presente giudizio e
 compresi eventuali reclami
 arbitrariamente autotutela
 del Stato del procedimento e
 esecuzione forzata del giudice
 appella e opposizione del
 alla legge italiana e ogni
 impresa quella che non
 costituisce impedimento al
 loro esercizio "indiviso" e
 viene loro "diviso" e
 non interviene in un
 unico momento del
 nominare Avvocato del
 potere
 Fatto come e rimanendo
 informati dei suoi diritti e
 D.Lgs. 196/03 e che il tra-
 cimento dei dati avverrà solo e
 esclusivamente in esecuzione del
 mandato di cui sopra, viene
 completo ed informato consente,
 conformemente con le previsioni
 del combinato disposto degli art.
 13/23 del D.Lgs. 196/03 al
 utilizzo ed al trattamento de-
 miei dati personali. Presto
 altresì, assenso alla permanenza
 negli archivi cartacei ed
 informatici nello studio degli
 atti contenuti i dati
 personali, anche per un periodo
 di tempo superiore a quello
 strettamente necessario
 all'espletamento dei normali
 compiti.
 Fatto e convalidato nel 24 ottobre 2011
 Garante alla via Delfina n. 11

Prof. o Solemo
 Dr. Paolo Antonin
 Dr. Immo
 Dr. Paolo
 Dr. Paolo

Con AUTENTICA
 A. M.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial t} \left(\rho u \right) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u^2) = - \frac{\partial p}{\partial x} \\
 & \frac{\partial}{\partial t} (\rho v) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho v^2) = - \frac{\partial p}{\partial y} \\
 & \frac{\partial}{\partial t} (\rho w) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho w^2) = - \frac{\partial p}{\partial z} \\
 & \frac{\partial}{\partial t} (\rho T) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u T) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho v T) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho w T) = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) \\
 & \frac{\partial}{\partial t} (\rho Y_i) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u Y_i) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho v Y_i) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho w Y_i) = \nabla \cdot (D_i \nabla Y_i) + S_i
 \end{aligned}$$
[illegible]

Grand
Monsieur
P. H. Meyer

~~Corolla~~
~~Stamen~~ Roll

[Signature]

Hayden R.

Long Anthony
Av. N

1.1.

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Nella quanto spiegato in via
Diretta e riassuntivamente
difendermi in ogni stato e grado
del presente giudizio, in
confronto eventuali reclami e
sottrazione, all'atto della sua
destinazione, non più esente, e
esclusione di ogni altro diritto
adverso o oppositivo, e di
ogni altro diritto di ogni
qualità, per la presente
conferisco, gratuitamente, in ogni
atto, verbale, scritto, e
altri atti, per la presente
presento, in ogni stato e grado
del presente giudizio, in via
Diretta, all'Avv. Del Vecchio
poter
Esso edotto e debitamente
informato del suo diritto di
D.Lgs. 196/03 e che il tra-
tamento dei dati avverrà solo e
esclusivamente in esecuzione del
mandato di cui sopra, presso
completata ed informata, consensu-
almente, con la presenza
del combinato disposto degli artt.
1372 del D.Lgs. 196/03, la
funzione ed al trattamento de-
mini, dati personali, presso
allegati, essendo alla permanenti
negli archivi, cartacei, e
elettronici, nelle studio, segre-
degli atti concernenti i dati
personali, anche per la perdita
di tempo, superiore a quello
strettamente necessario,
all'espletamento del presente
comitato.
Foglio domiciliato nel 21 studio di
Tavola alla via Roma 11

Elm
H. G. S. L.

Leone Nobile
Delle

Sono Anthon
A. N.

Avv. Massimiliano Del Vecchio
 nella qualità spiegata in atti v.
 delega e rappresentanza e
 di lui in ogni stato e grado
 del presente giudizio, ed
 compresi eventuali ricorsi e
 procedimenti cautelari, nelle loro
 pretese, nel procedimento di
 esecuzione forzata, nel giudizio di
 opposizione o opposizione, che
 in ogni facoltà di ogni
 compresa quella di sospendere
 sospendere, quantificare, proporre
 eccezioni, rinunciare ed
 accettare rinuncia, rendere
 nuovo interrogatorio ex art. 18,
 c.p.c., chiamare terzi in causa e
 nominare Avvocati con gli stessi
 poteri.

Il sottoscritto è, chiaramente
 informato del mio diritto ex
 D.Lgs. 196/03 e che il trat-
 tamento dei dati avverrà solo ed
 esclusivamente in esecuzione del
 mandato di cui sopra, preste
 completo ed informato consenso,
 coerentemente con le previsioni
 del combinato disposto degli artt.
 13/23 del D.Lgs. 196/03 al
 pubblico ed al trattamento de-
 miei dati personali. Presto,
 altresì, assenso alla permanenza
 negli archivi cartacei e/o
 informatici nello studio legale
 degli atti contenenti i dati
 personali, anche per un periodo
 di tempo superiore a quello
 strettamente necessario
 all'espletamento del mandato
 conferito.

Eleggo domicilio nel V. studio in
 Toronto alla via Pollio n. 75

Corrado ed
 Paolo
 Cesare Giovanni

Espr. Luigi
 Du.

Antonio
 Michele
 Umberto

Tramontana
 S. Teresa

Sono
 An

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Nella qualità spiegata in atti vi
Delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni stato e grado
del presente giudizio, ivi
compresi eventuali reclami e
procedimenti cautelari, nella fase
preletale, nei procedimenti di
esecuzione forzata, nel giudizio di
appello e di opposizione, con ogni
più ampia facoltà di legge,
compresa quella di conciliare,
transigere, quietanzare, proporre
ricon-venzioni, rinunciare ed
accettare rinunzie, rendere
libero interrogatorio ex art. 183
c.p.c., chiamare terzi in causa o
nominare Avvocati con gli stessi
poteri.

Reso edotto e, chiaramente
informato dei miei diritti ex
D.Lgs. 196/03 e che il trat-
tamento dei dati avverrà solo ed
esclusivamente in esecuzione del
mandato di cui sopra, presto
completo ed informato consenso,
coerentemente con le previsioni
del combinato disposto degli artt.
13/23 del D.Lgs. 196/03 al-
l'utilizzo ed al trattamento dei
miei dati personali. Presto,
altresi, assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/c
informatici nello studio legale
degli atti contenenti i dati
personali, anche per un periodo
di tempo superiore a quello
strettamente necessario
all'espletamento del mandato
conferito.

Eleggo domicilio nel Vs. studio in
Taranto alla via Pollino n. 75

Carlo Panzio

Carlo Panzio

Bele d'Arce

Stefano D'Amico

Giuseppe D'Amico

Rossini Panzeri

Patell

Giuseppe D'Amico

*Sono Avvocato
in*

Avv. Massimiliano Del Vecchio
 Nella qualità di Spedite in via
 Belgio a rappresentanza
 diendere in capo sotto il nome
 del presente qualità Avv.
 compresi eventuali reclami e
 procedimenti cautelari, nella fase
 processuale nel procedimento di
 esecuzione forzata, nei giudizi di
 appello e di opposizione, nei
 giudizi di annullamento di ogni
 compresa quella di condanna
 cautelare, quietanza, pagamento
 ogni venzionale, mutui, e
 altri atti concernenti la
 intera interpretazione di ogni
 l.p.s. chiamare terzi e
 nominare Avvocati con il
 poteri

Reso edotto e, di conseguenza
 informato del mio diritto ex
 D.Lgs. 196/03 e che il
 trattamento dei dati avverrà solo ed
 esclusivamente in esecuzione del
 mandato di cui sopra, presta
 completo ed informato consenso,
 coerentemente con la previsione
 del combinato disposto degli artt.
 13/23 del D.Lgs. 196/03 al
 l'utilizzo ed al trattamento dei
 miei dati personali. Presto,
 altresì, assenso alla permanenza
 negli archivi cartacei e
 informatici nello studio legale
 negli atti contenenti i dati
 personali, anche per un periodo
 di tempo superiore a quello
 strettamente necessario
 all'espletamento del mandato
 conferito.

Eleggo domicilio nel V2 studio a
 Taranto alla via Polillo n. 25

Fun. Antonio

S. Schiavo V. 8/03

Archekefis V. 8/03

D. M. M. M.

V. M. M. M.

V. M. M. M.

V. M. M. M.

V. M. M. M.

V. M. M. M.

V. M. M. M.

*Sono Avvocati
 An M*

nessa ricerca e l'informazione del Tusi erano es-
sentiali. Nel 1954/55 il Tusi è tra-
smesso con dati avvertiti solo ed
esclusivamente in esecuzione de-
terminata di cui sono state
completate le informazioni conosciute
coordinatamente con le informazioni
che continuano disposte negli atti
13/73 nel file. Nel 1964/65 il
"utilizzo" ed al trattamento de-
terminati per tutti i documenti
attesi, insieme alla permanenza
negli archivi esistenti di
informazioni dello studio negli
archivi non determinati e di
persone, anche per la ricerca
di senso superiore a quelli
strettamente determinati
determinanti. In questo
contesto

Fellie butz
Catherine J. Fero
Collinsworth
S. W. A. U. K. H. C. H.
A. M.

Avv. Massimiliano Per Vecchio
sulle quali spiegata a me e
Delega e rappresentanza e
dichiarando in ogni caso e prima
del presente processo, io
compresi eventuali azioni e
procedimenti causati, nella loro
integrità, nel provvedimento di
esecuzione forzata, nel giudizio di
opposizione di opposizione, nel caso
di alcune facoltà di legge
compresa quella di revocazione,
transigere, quantizzare, proporre
convenzioni, rinunciare, ed
adempire, rinviare, revocare
questo interrogatorio ex art. 262
c.p.c., chiamare terzi in causa e
nominare avvocati con gli stessi
poteri.

Resto edotto e, chiaramente
informato dei miei diritti ex
D.Lgs. 196/03 e che il trat-
tamento dei dati avverrà solo ed
esclusivamente in esecuzione del
mandato di cui sopra, previo
completo ed informato consenso,
coerentemente con le previsioni
del combinato disposto degli artt.
13/23 del D.Lgs. 196/03 al-
l'utilizzo ed al trattamento dei
miei dati personali. Presto,
altresi, assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o
informatici nello studio legale
degli atti contenenti i dati
personali, anche per un periodo
di tempo superiore a quello
strettamente necessario
all'espletamento del mandato
conferito.

Eleggo domicilio nel Vs. studio in
Torino alla via Polibio n. 73.

Trattato
Montefiore
Gallo
SOW AUFREICHHE
AN

11854/10

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

Il Giudice

Letto il ricorso;
esaminati gli atti e i documenti;
visto l'art. 415 c.p.c.;

F I S S A

l'udienza del 17 novembre 2011, ora di rito, per la comparizione
personale delle parti e per la discussione;

D I S P O N E

che il ricorso e questo decreto siano notificati al convenuto, a cura
dell'attore, entro dieci giorni da oggi.

Taranto, il 17 dicembre 2010.

Il Giudice

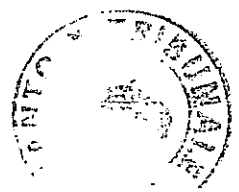
Dott. Sebastiano L. Gentile

gentile

depositato in cancelleria

Taranto 20 DIC 2010
Il Cancelliere Cf
Dott.ssa Gentile L. L. MAIORANO

Copia conforme all'originale
Taranto 11 GEN 2011



OPERATORE GUSTO RID (GZ)
(Grazia BALDI)

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esteso atto a:

AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme a mezzo posta



460

Prot. n° 22513 /UE

Taranto li 09 Dicembre 2010

*castello DS
castello
+ foghe*

Alle OO.SS.
FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI
SINAI – UGLTRASP – FAISA/CISAL

p. c. Al Capo Area personale

Oggetto: **INFORMATIVA SU RITIRO AUTOBUS DA AZIENDA DI BERGAMO**

A seguito dell'avvenuto acquisto di n° 9 autobus usati mod. BREDAMENARINI – M220 LU, effettuato presso l'Azienda di trasporto pubblico locale di Bergamo (ATB - via Gleno, 13), nelle giornate del 10 e 11 Dicembre p.v. sarà operato il ritiro ed il trasferimento di detti mezzi presso la sede aziendale. Tale attività si svolgerà secondo la seguente tempistica, con le seguenti modalità:

- 1) Il personale di guida in data 10/12/2010 partirà dall'aeroporto di Bari - volo Ryanair ore 6:30, arrivo ore 8:00, seguirà trasferimento in taxi alla sede della ATB per il ritiro dei mezzi. Le pratiche tecnico/amministrative saranno curate dal personale dell'Area Tecnica già presente in loco. Ore 09:30 circa partenza per Taranto via autostrada (A4 – A22 – A1 – A14).
- 2) Per il trasferimento via autostrada saranno osservate le seguenti prescrizioni:
 - limite di velocità: contenuto entro gli 80 Km/h;
 - distanza tra i mezzi: non meno di 100 m;
 - tempo di guida: (Reg. CE 561/2006 e Codice della Strada modificato dalla legge 120/2010) dopo 4 ore e 30 minuti di guida una sosta non inferiore a 45 minuti (per particolari necessità la sosta potrà essere effettuata anche dopo periodi di guida inferiore a quello indicato);
 - frazioni di guida: n° 2 da 4 ore e 30 minuti intervallate da una pausa di 45 minuti, al termine della seconda frazione riposo giornaliero di almeno 9 ore.
- 3) Nella serata del 10 Dicembre, al termine delle due frazioni di guida di cui sopra, gli autobus saranno ricoverati presso il deposito dell'azienda di Ancona. Seguirà sistemazione alberghiera in Ancona.
- 4) Nella mattinata del 11 Dicembre prelievo dei bus dal deposito di Ancona e ripresa trasferimento per Taranto, osservando le indicazioni di cui al punto 2). In serata arrivo a Taranto e rimessaggio dei mezzi nel deposito aziendale.
- 5) Il personale impegnato in tale attività sarà:
 - per l'Area Tecnica: L'INCESSO Nicola; PORCELLINI Stanislao; COTUGNO Euprepio (seguiranno il trasferimento con furgone attrezzato per eventuali avarie);
 - per l'Area Esercizio: CAFARO Vittorio; D'ARCANGELO Marcello; DI GIOIA Marco; GRECO Orazio; PAGANO Fedele; RICCHIUTI Claudio; SMIRAGLIA Giovanni; TOMMASELLI Antonio; ZACCARIA Costanzo.

Per le spese da sostenere il personale è stato dotato di un fondo spese di € 1.000,00 cadauno. Le competenze per le prestazioni lavorative delle suddette giornate saranno quelle di cui ai vigenti CCNL.

MR

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichicchia

1160



AMAT s.p.a. - Protocollo in Arredo

Prot. N. 19639

- Del P PRESIDENTE
- OG DIRETTORE GENERALE
- DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- DE DIRETTORE TECNICO
- UE ESERCIZIO MOVIMENTO
- UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI
- UA ACQUISTI / CONTRATTI
- UC CONTABILITA' / BILANCIO
- UI INFORMATICA
- UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
- UT TECNICO
- UIPT PRODOTTI TRAFFICO
- UIRG RAGIONERIA / ECONOMATO
- STQ STAFF QUALITA'

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO - Servizio Politiche del Lavoro
Piazzale Dante n.27-33 74100 Taranto
Tel 099/7353557 Fax 099/7352986 e-mail dpl-taranto@minilavoro.it

[Handwritten signature]

Spett. AMAT SPA
TARANTO
FAX 099/7794247

PROT. N. 38361 DEL 25 OTT. 2010

OGGETTO: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Prov.le del Lavoro di taranto. Rinvio

DITTA: AMAT SPA

LAVORATORI: TOMASELLI MAURO + 94

Si comunica che i tentativi di conciliazione, già fissati per il giorno 22/10/2010 alle ore 8,30, sono stati rinviati al 25/11/2010 alle ore 09,30.

IL DIRETTORE
(Dr. Giampaolo LIPPOLIS)

[Handwritten signature]

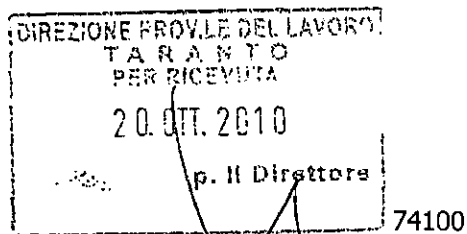
Sig. PRESIDENTE

[Handwritten signature]

1460

Prot. az. n° 19298/UP

Taranto, 19 OTT. 2010



Egr. Presidente della
Commissione di Conciliazione
delle Controversie Individuali di
Lavoro
Dott. Solito Roberto
Via O. Flacco n° 11
TARANTO

OGGETTO: Controversie dipendenti vari (Tomaselli Mauro + 94), tutti assistiti dagli Avvocati Massimiliano e Fabrizio Del Vecchio ed aventi ad oggetto "l'accertamento del diritto di computo ai sensi dell'art. 17 lett. c del R.D.L. n° 2328/1923". Convocazioni innanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione previste per il 22 ottobre p.v.: richiesta di differimento

Si chiede un rinvio delle convocazioni indicate in oggetto ad altra data, al fine di permettere a questa Società ed al suo Consiglio d'Amministrazione di definire l'approfondimento della questione, il cui esame è peraltro già in corso.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

certelle perli leonchi
intermedia (gruppo certelle Todaselli)
M

1160



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro

Via O. Flacco n°11 – 74100 TARANTO tel.0997305448 - 0997353653 fax 099-7352986

E-mail dpl-taranto@lavoro.gov.it

Posta Certificata: DPL.Taranto@mailcert.lavoro.gov.it

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arto

Prot. N. 18012

Del 30 SET. 2010

23 SET. 2010

Prot. 34132

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN/PR./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Al Lavoratore **ZACCARIA COSTANTINO**

C/O ST LEG DEL VECCHIO VIA POLIBIO 75
TARANTO

Alla DITTA **AMAT SPA**

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 22 ottobre 2010 alle ore 08,30
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, Via O. Flacco n°11.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

ZACCARIA COSTANTINO COSTANTINO

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: 17/09/2010 che è

☒ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

DOTT. ROBERTO SOLITO

STUDIO LEGALE DEL VECCHIO
VIA POLIBIO N. 75
74100 - TARANTO

Avv. MASSIMILIANO DEL VECCHIO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Porcino, 75 - 74100 TARANTO
Tel. 099.7387552 - Fax 099.7329987
Cod. Fisc. DLV MSM 67E13 L049K
Part. IVA 0188473073E

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
PIAZZA DANTE
TARANTO

REP. N.

TRAMITE STUDIO LEGALE DEL VECCHIO DI TARANTO

ACCOLTA
NON ACCOLTA

IL SOTTOSCRITTO ZACCARIA COSTANZO NATO A S. MARZANO
IL 13-10-56 SESSO (M) E DOMICILIATO NEL COMUNE DI S. MARZANO

CAP 76020 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 73
CODICE FISCALE ZECCTN56R13IO18T NAZIONALITA' ITALIANA

CHIEDE CHE SIA ESPERITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 410 C.P.C. E ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 80/98, NEI CONFRONTI DELL'AMAT SPA, CON SEDE IN TARANTO ALLA VIA CESARE BATTISTI 657

ESERCENTI ATTIVITA' : PUBBLICO TRASPORTO

CODICE FISCALE (codice fiscale della Ditta)

ALLE CUI DIPENDENZE E' STATO OCCUPATO DAL 06/97

CON LE MANSIONI DI AUTISTA AUTOBUS

DIREZIONE PROV. LE DEL LAVORO TARANTO
17. SET. 2010
PROT. N° <u>33097/11-0202</u>
AD OGGI

- ALTRE VOCI

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL COMPUTO AI SENSI DEL R.D.L. 2328/1923, ART. 17 LETTERA C, COME LAVORO EFFETTIVO DELLA META' DEL TEMPO IMPIEGATO PER RECARSÌ, SENZA PRESTARE SERVIZIO, IN VIAGGI NECESSARI PER RECARSÌ DA UN POSTO DI LAVORO AD UN ALTRO PER PRENDERE SERVIZIO O FARVI RITORNO A SERVIZIO COMPIUTO. PAGAMENTO DEL RELATIVO COMPENSO MATURATO NEI CINQUE ANNI ANTECEDENTI ALLA PRESENTE RICHIESTA E PER I SUCCESSIVI, SINO ALLA DEFINIZIONE DELLA INSTAURANDA CONTROVERSIA.

DELEGO L'AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO E/O IL DR. FABRIZIO DEL VECCHIO A RAPPRESENTARMI NELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.

TARANTO, LI'



1160

AL PRESIDENTE AMAT S.P.A.

DOTT. FRANCESCO WALTER POGGI

SEDE

AL DIRETTORE GENERALE

→ ING. GIOVANNI MATICHECCHIA

SEDE

calle Feli

GLI AGENTI SOTTOINDICATI PROVENIENTI DAL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI, DOVE HANNO SVOLTO MANSIONI DA BIGLIETTAIO E IN SEGUITO DA VERIFICATORE TITOLI DI VIAGGIO, CHIEDONO ALLE S.V. DI VALUTARE UNA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA COME AVVENUTO NELLE ALTRE AZIENDE SIMILARI IN ALTRE REGIONI E LOCALMENTE CTP- SITA - SUD EST, DOVE HANNO RICONOSCIUTO ANNI DI GUIDA PER GLI ANNI REGRESSI IN ALTRE MANSIONI, INCENTIVANDO LA RIQUALIFICAZIONE. SICURI DI UN VOSTRO INTERESSAMENTO PORGO NO DISTINTI SALUTI.

TARANTO LI _____

Prot. N°

265
08 GEN. 2010

Del		
P	PRESIDENTE	☒
DC	DIRETTORE GENERALE	☒
GA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☒
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UAG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☒
UI	INFORMATICA	☒
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☒
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☒
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☒
STQ	STAFF QUALITA'	☒

IN FEDE

MANCO ANTONIO

D'ANDRIA GIANFRANCO

CAMASSA EMANUELE

MONGELLI SANDRO

SCARDIGNO MARIO

PERRUCCI EUPREMIO

ETTORRE COSIMO

MAZZA CIRO

ZACCARIA COSTANZO

TODARO COSIMO

VIZIELLI FRANCESCO

Prot. n°: 10036 UP

Taranto, li 27 MAG. 2009

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Al Responsabile Area Esercizio

SEDE

OGGETTO: Idoneità ex D.M. n. 88/99. Anno 2009

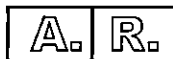
Si comunica che, a seguito della visita medica di revisione ex D.M. n. 88/99, cui lei è stato sottoposto presso l'ASL TA/1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (U.O. di Taranto), è risultato **idoneo** all'espletamento delle mansioni proprie del profilo posseduto di operatore d' esercizio.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATTECCHIA)



Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3

AMAT s.p.a.

Via C. Battisti 657

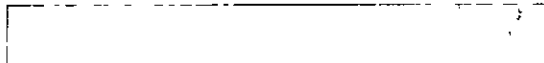
Da restituire a

74100 Taranto

Via



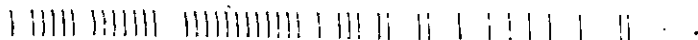
C.A.P.



Località



Provincia



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12627399958

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

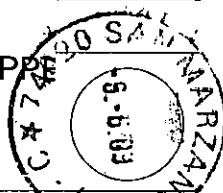
Via _____

C.A.P. _____

ZACCARIA COSTANZO

via Principe di Piemonte 73

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE



Idoneo Zaccaria
Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

[Signature]
Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

**U.O. di Taranto
V.le Virgilio n.104**

Tel 0997786478 fax 0997786485

Prot. n. 215/2009/SSP
del 7.5.2009

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

Sig. ZACCARIA COSTANZO

Si certifica che il Sig. **ZACCARIA COSTANZO** nato a S.Marzano di San Giuseppe (TA) il 13.10.1956 e residente in S.Marzano di San Giuseppe (TA) via Principe di Piemonte n.73, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23.02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Coccioli Roberto

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Massimo Iacobelli

IL DIRIGENTE MEDICO
Dr.ssa Carla Monteleone



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SSP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarnata)

[Signature]

Prot. N. 9673
19 MAG. 2009

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
U/LPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
U/LRG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

COPIA DOCUMENTI
SANITARI DIPENDENTE

Sili.

Lucia

Costanzo

Alba

Prot. n°: 10037 UP

Taranto, li 27 MAG. 2009

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Area Esercizio

SEDE

OGGETTO: Idoneità D. Leg. 9 aprile 2008 n° 81 – Sorveglianza Sanitaria. Esito visita medica.

Si comunica che, a seguito della visita medica di controllo cui lei è stato sottoposto in data **16/04/2009**, il medico aziendale competente, Dott. Martino ANCONA, ha confermato la sua idoneità alla mansione specifica del profilo professionale posseduto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)



Dott. MARTINO ANCONA
Spec. Medicina Preventiva dei
Lavoratori e Psicotecnica
Spec. Fisiokinesiterapia
Via S. Orimini, 52/E Martina F.
anconamartino@alice.it

S. RAFFAELE-CITTADELLA DELLA CARITA'
Piazzale Cittadella della Carità-7-100 TARANTO-

Egr. Signor *ZACCARIA COSTANZO*

Prot. N. *9676*
Del *19 MAG. 2009*

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./R.P./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☒
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Al

Dipendente dell'Azienda: AMAT S.p.a.
Via C. Battisti, 657-74100 TARANTO-
P.IVA 00146330733

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' LAVORATIVA

D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81

Il sottoscritto Dott. Martino ANCONA, in qualità di Medico Competente, in riferimento al controllo sanitario medico e agli accertamenti effettuati, esprime il seguente Giudizio di Idoneità Lavorativa ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 41 comma 6:

-IDONEO ALLA MANSIONE DI *Autista*

Data visita *16-4-2009*

Da sottoporre a nuova visita il *16-4-2009*

Avverso il giudizio di cui al comma 9 art. 41 del D.lgs. 81/08 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'organo competente di vigilanza che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il Medico Competente
Dott. Martino Ancona

Dott. MARTINO ANCONA
Spec. Medicina del Lavoro
Spec. Fisiokinesiterapia
Competente
Via S. Orimini, 52/E
Tel. 335.6542781
Martina Franca (TA)

☐ 210 STAFF UNIT
☐ MRG RECONSTRUCTION
☐ MRPT PRODUCTION
☐ UT TECHNICAL
☐ RP PERSONNEL REPRODUCTION
☐ UT RECONSTRUCTION
☐ UC CONTAINER/BLACK
☐ UA ACQUISITION
☐ UAG AFFAIRS/GENERAL
☐ UE REPRODUCTION
☐ DT DETECTOR TECHNICAL
☐ DA DETECTOR/ANALYTICAL
☐ DC DETECTOR GENERAL
☐ P PRESIDENT
☐ Del

Page 11



*Chelle
di vertice
allegato*

MF

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO - Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro

Via O. Flacco n°11 - 74100 TARANTO tel.099/7305448 - 099/7353653 fax 099-7352986

E-mail dpl-taranto@lavoro.gov.it

Prot. N. 7069

Del 15 APR. 2009

Prot. 17695

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
ULRG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

li 7 APR. 2009

Al Lavoratore MAFFEI ALESSANDRO + 74

C/O STUDIO LEGALE DEL VECCHIO VIA
POLIBIO 75 TARANTO

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il 20 maggio 2009 alle ore 8,30
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, Via O. Flacco n°11.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

**VEDI ELENCO ALLEGATO - OGGETTO CONTROVERSIA: "PAGAMENTO PREMIO DI
RISULTATO PER L'ANNO 2004"**

nei confronti della:

AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: 03/04/2009

allegata in copia

già inviata dall'interessato alla controparte.

*che escono a disposizione presso questo Ufficio
per il ritiro*

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di ripetere i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DOTT. ROBERTO SOLITO

Maffei Alessandro, Maggio Luigi, Maldarizzi Francesco, Mancini
Egidio, Mancuso Pasquale, Mantrone Giuseppe, Mariano Cataldo, Marinelli Egidio, Marturano
Cosimo, Masi Fabio, Massari Amedeo, Mazza Ercole, Mazzarano Michele, Menza Biagio, Miccoli
Antonio, ~~Mignonei Fernando~~, Monaco Costantino, Mongelli Giuseppe, Mongelli Sandro,
~~Monteleone Ciro~~, Mustafa Vito, Nigro Antonio Carmelo, Nigro Leonardo, Nigro Vitino, Orso
Cosimo, Pacciana Antonio, Pacifico Francesco, Pagliara Giovanni, Palmieri Enzo, Palmisano
Giuseppe, Papari Gastano, Pasanisi Giuseppe, Pavoncelli Giovanni, Pellicoro Giuseppe, Peluso
Angelo, Perrucci Euprepio, ~~Picaro Tommaso~~, Pignataro Leonardo, Pizzaleo Francesco, Pizzoleo
Pietro, Polito Quintino, Principale Pietro, Puggelli Romano, Pulito Saverio, Quaranta Pietro, Renò
Angelo, Ressa Francesco, Ricatti Pietro, ~~Ricciardi Arcangelo~~, Ricchiuti Arcangelo, Ricchiuti
Claudio, Rimauro Ugo, Rizzuli Ferdinando, Romanelli Cataldo, Romanelli Vincenzo, Ruggero
Antonio, Salamino Antonio, Sammarco Alessandro, Sammarco Cesarino, Santoro Cosimino,
Santoro Donato, Saponara Giuseppe, Sardiello Francesco, Scialpi Cataldo, Sibilla Massimo, Sperti
Massimo, Strada Gustavo, ~~Tasciella~~, Tedesco Giovanni, Todaro Cosimo, Trombone Antonio,
Vecchio Pietro, Venneri Egidio, Versace Filippo, Zaccaria Cataldo, Zaccaria Cosimo, Zicari
Giuseppe, Zizzi Antonio. VANZELLI NUNZIO

~~Monteleone Ciro~~ 89

Prot. n°: 1361 UP

Taranto, li 22 GEN. 2009

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo
SEDE

Raccomandata A/R

OGGETTO: Indennità economica di malattia riferita al periodo compreso dal 31/12/2008 al 03/01/2009. Mancata corresponsione della relativa indennità per la giornata del 31/12/2008 e 01/01/2009.

Con riferimento al certificato di malattia riferito al periodo in oggetto, da Lei consegnato in azienda in data 02/01/2009, si fa presente quanto segue.

E' ammessa la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morbosio anche per il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato, purché sullo stesso risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal...."; tale regola non va applicata, però, quando la data riportata alla predetta voce del certificato retroagisce di oltre 24 ore dalla data del rilascio.

In tale ipotesi, le giornate di malattia anteriori alla data del rilascio si considerano come "non documentate e quindi non indennizzabili" in quanto la validità del certificato, ed il relativo indennizzo della malattia, decorre dalla data di rilascio del certificato stesso.

Nel caso di specie, poiché il certificato in esame è stato rilasciato dal suo medico curante soltanto in data 02/01/2009 (quindi oltre le 24 ore dall'inizio della malattia), con le correnti competenze di gennaio e quelle successive di febbraio non Le sarà corrisposta l'indennità economica relativa alle giornate del 31 dicembre 2008 e del 1° gennaio 2009.

Per mera completezza si segnala che, durante i giorni prefestivi e festivi, Lei avrebbe potuto rivolgersi ai sanitari in servizio presso la Guardia Medica che, per prestazioni non differibili ed urgenti, sono tenuti comunque a garantire la continuità dell'assistenza del medico di base ed a rilasciare regolari certificati di malattia validi ai fini dell'erogazione della relativa indennità economica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

pag. 1

Con le foghe 15 febbraio 2009 e 15 marzo 2009 la
giunta di Taranto ha deciso di non pagare la
indennità economica per le giornate del 31/12/2008 e 01/01/2009
e non ha fatto presente alle giunte successive

Posteitaliane

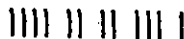
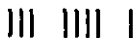
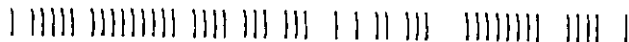


Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX V18402E) - SL [4] Ed. 07/05

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C.Battisti 657
74100 Taranto



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

13518488060 2

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

ZACCARIA COSTANZO

via Principe di Piemonte 73

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

1361

F. Accorci

30.01.08

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



[Handwritten signature]

ATTESTATO DI MALATTIA

(a. 2 D.L. 663/1979 e art. 15 L. 155/1981)

Da recapitare o trasmettere con raccomandata A.R. a cura del lavoratore al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio.

PER IL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

N. 3178236446

RISERVATO AL MEDICO

ZACCARIA COSTANZO
COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

PROGNOSE CLINICA A TUTTO IL

GIORNO MESE ANNO
03/01/09

DICHIARA DI ESSERE AMMALATO DAL

GIORNO MESE ANNO
31/12/08

TURNO

DATA RILASCIO CERTIFICATO

GIORNO MESE ANNO
02/01/09

INIZIO

CONTINUAZIONE

RICADUTA

☒

☐

☐

Dr. COSTANZO

MEDICO CHIRURGO

Via Casale, 23 74020 San Marzano

Tel. 099 9571242

Cod. Reg. 527547

FIRMA DEL MEDICO

RISERVATO AL DATORE DI LAVORO

DATA DI SPEDIZIONE O PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO

RISERVATO AL LAVORATORE

REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA

(DATI DA INDICARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI DI RESIDENZA)

INDIRIZZO

(via, piazza, numero, ecc.)

C.A.P.

COMUNE

NOMINATIVO INDICATO PRESSO L'ABITAZIONE (se diverso dal proprio)

DATI ANAGRAFICI (DA COMPILARE SEMPRE)

CODICE FISCALE

ZCCCTNSGR43I018T

COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

ZACCARIA

NOME

COSTANZO

DATA NASCITA

GIORNO MESE ANNO
13/10/56

COMUNE NASCITA

STATO

ESTERO

SANMARZANO DI SAN G. I. U. S. E. P. E.

PROV.

T.A.

RICEVUTA PER CONSEGNA CERTIFICATO MALATTIA

198100 ZACCARIA COSTANZO

Medaglia

Riferimento Certificato

Indirizzo durante la malattia

CAP

Comune

Prov

Presso

EVENTO
Malattia

Numero Registrazione
026391121676

Data Certificato

02/01/2009

Data Inizio Certificato

31/12/2008

Data Fine Certificato

03/01/2009

Certificato consegnato il :

02/01/2009

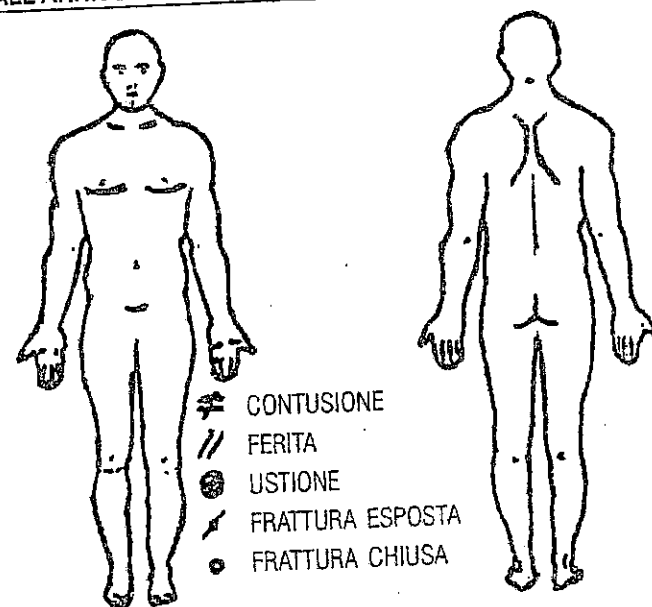
alle ore :

9.46

LA VIOLA

REGIONE PUGLIA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 6 - GROTTAGLIE

- ☐ Al Medico di fiducia
☐ Alla Struttura Sanitaria in caso di ricovero

GUARDIA MEDICA di <u>SAN MARZANO</u>		RELAZIONE MEDICA data <u>12/12/2008</u> ore <u>12:45</u>	
Tipo e luogo dell'intervento ☐ Intervento domiciliare ☒ Prestazione ambulatoriale ☐ Intervento in esterno Località _____ ☐ Trasporto assistito da _____ a _____ MEDICO _____ SEDE _____ Arrivo sul luogo dell'intervento ore _____ Posizione del paziente all'arrivo: ☐ in piedi ☐ seduto ☐ sdraiato ☐ imprigionato		MOTIVI E CIRCOSTANZE <u>Intesa alpa un'ora</u> <u>2x con gli altri</u> <u>28/12/08</u> <u>(vedi referto P.S. Hospital di Santa.)</u>	
CONDIZIONI CLINICHE ALL'ARRIVO DEL MEDICO			
Apparato respiratorio Indenne ☐ Ostruzione ☐ Inalazione ☐ Cianosi ☐ Turage ☐ Dispense ☐ Apnea ☐ Trauma toracico ☐ Enfisema sottocutaneo ☐		Sistema Cardiovascolare Polso (batt/min.) _____ Pressione art. _____ E.C.G. ☐ Aritmie ☐ Collasso ☐ Stato di shock ☐ Arresto cardiocircolatorio ☐ Emorragia: Venosa ☐ arteriosa ☐	
Sistema nervoso centrale Indenne ☐ Coscienza obnubilata ☐ Agitazione ☐ Convulsioni ☐ Trauma cranico ☐ con perdita di coscienza ☐ senza perdita di coscienza ☐ Cornea (1-2-3-4) ☐		Pupille Normali ☐ Miosi ☐ Midriasi ☐ Riflessi fotomotori ☐ Riflessi corneali ☐ Deviazione dello sguardo ☐ Nistagmo ☐	
Altre _____ Altre _____		 ☒ CONTUSIONE ☒ FERITA ☐ USTIONE ☒ FRATTURA ESPOSTA ☒ FRATTURA CHIUSA	
PROVEDIMENTI TERAPEUTICI			
Respiratori Ossigeno ☐ Ventilazione con Ambu ☐ Intubazione tracheale: ☐ con ventilazione spontanea ☐ con ventilazione controllata ☐ Disostruzione ☐		Cardiaci M.C.E. ☐ Monitoraggio ☐ Defibrillazione ☐ Elettrostimolazione ☐	
Vascolari Incannulamento venoso ☐ Fluidoterapia ☐		Altri Immobilizzazione ☐ Emostasi temporanea ☐ Drenaggio toracico ☐ Sonda naso-gastrica ☐ Catetere vescicale ☐ Medicazione ☐ Sutura ☐	
Farmaci somministrati (indicare se E.V. - L.M. e per os. - dosaggio) <u>Continuare terapia con FANS</u> <u>Somministrare paracetamolo 1000mg</u> <u>aspirina 100mg</u>		ASSISTITO ZACCARIA COSTANZO cognome e nome _____ sesso _____ SAN MARZANO Comune di residenza _____ Via PRINCIPALE DI PIETRAVERDE 15 Indirizzo _____ cap. _____ P.T. TA 22556268 AN estremi documento _____ UFF - Regione _____ assistenza sanitaria _____ Nazionale _____	
ESITI DELL'INTERVENTO ☐ Paziente rinvio/mantenuto a domicilio ☐ Disposto ricovero ospedaliero ☐ L'intervento non presentava caratteristiche d'urgenza c/o _____ Rep. _____ Intervento sanitario ore _____ Il Medico di Servizio <u>G. G. T. M.</u>		700.781 gal 6	

Prot. n°: 1338 UP

Taranto, li 18 GEN. 2008

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

SEDE

OGGETTO: Idoneità ex D.M. n. 88/99.

Si comunica che, a seguito della visita medica di revisione ex D.M. n. 88/99, cui lei è stato sottoposto presso l'ASL TA/1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (U.O. di Taranto), è risultato **idoneo** all'espletamento delle mansioni proprie del profilo posseduto di operatore d' esercizio.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)



Posteitaliane

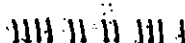
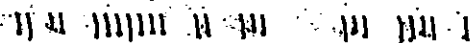
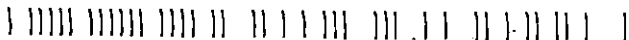


Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX 084025) - SL [4] Ed. 07/05

Da restituire a

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13518492655 9

Numero

Data di spedizione

 Dall'ufficio postale di

Destinatario

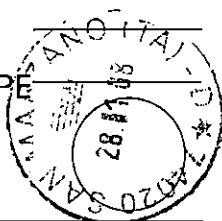
Via

C.A.P.

ZACCARIA COSTANZO

via Principe di Piemonte 73

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

*Zaccaria Costanzo**28/11/88*Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

**U.O. di Taranto
V.le Virgilio n.104**

Tel 0997786270 -397 fax 0997786332

Prot. n. 408/85/5151
del 14.12.2007

630

Prot. N	10 GEN. 2008
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

Sig. ZACCARIA COSTANZO

Si certifica che il Sig. **ZACCARIA COSTANZO** nato a S.Marzano di San Giuseppe (TA) il 13.10.1956 e residente in S.Marzano di San Giuseppe (TA) via Principe di Piemonte n.73, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23.02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Roberto COCCIOLI
AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE PUBBLICA DI TARANTO
MEDICO INCARICATO
SSA C. MONTALFANO

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL MEDICO INCARICATO
Dr. Massimo IACOBELLI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SISP U.O. Taranto
(D. C. Scarnera)



IA DOCUMENTI
TARI DIPENDENTE

Sig.

2AEEAKIA

COSTANZO

282

Prot. az. n° 18312/UP

Taranto, lì **08 OTT. 2007**

Agli agenti	
AUGENTI	Cosimo
DE GIORGIO	Salvatore
DE VITA	Angelo
MARTINELLI	Giovanni
RUSSO	Francesco
SERAFINO	Gaspare
ZACCARIA	Costanzo
<u>SEDE</u>	



e p.c. Al Responsabile Area Esercizio
SEDE

e p.c. Spett.le
ASL TA/1
Viale Virgilio 104
74100 TARANTO

Fax n°099/7786332

alla c.a. della Dott.ssa Monteleone

OGGETTO: Visite mediche ex D.M. n° 88/99 anno 2007

Si comunica che il giorno **25/10/2007**, a digiuno e senza aver fumato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della presente lettera, le SS.LL. dovranno essere sottoposte alle visite in oggetto, onde accertare il possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni di guida di mezzi pubblici, e più precisamente dovranno presentarsi:

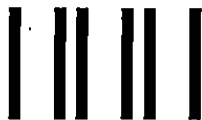
- alle ore 7:30 presso la Cittadella della Carità, per gli accertamenti strumentali di laboratorio;
- al termine degli accertamenti presso la sede ASL TA/1, in Viale Virgilio, 104, 2° piano, dalla Dott.ssa Monteleone.

Si informa che la verifica degli accertamenti sanitari in oggetto risponde alla necessità di garantire la sicurezza dell'esercizio e che, per le ragioni di sicurezza sopra esposte, nel caso in cui le SS.LL. non dovessero presentarsi alle visite in argomento, qualsiasi sia la causa, saranno adottati i relativi provvedimenti in attesa della programmazione della nuova visita.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



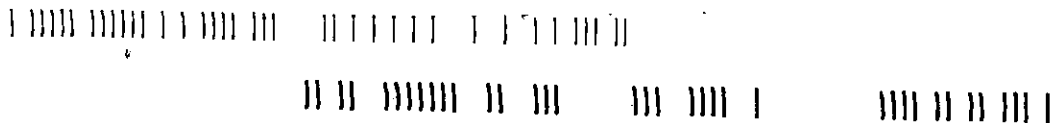
Avviso di ricevimento

Modello 23 IP - EP683 - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [4] Ed. 07/05

Da restituire a _____



A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 - TARANTO



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12012774250 5
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

ZACCARIA COSTANZO

via Principe di Piemonte 73

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

18312
Zaccaria Costanzo

Fontana
73 10/01

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi del art. 33 D.M. 09.04.01:
• Inviato multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

13-10-01

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/la sottoscritto/a ZACCARIA COSTANZO
nato/a a SAN MARZANO S.G. il 13-10-56 codice fiscale ZCCCTN56R13T018T
dipendente dell' AMAT SpA TARANTO

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.....alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ☐ che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)

- ☒ che venga conferita al fondo pensione PRIAMO....., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

Prot. N. 9598 Del 01 GIU. 2007

P	PRESIDENTE	☐	UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☐	UT	TECNICO	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐	URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	STQ	STAFF QUALITÀ	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐			
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐			
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐			
UI	INFORMATICA	☐			

9/16

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- ☐ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....

Allega: copia del modulo di adesione

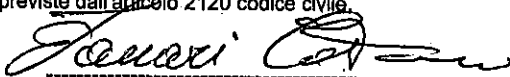
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

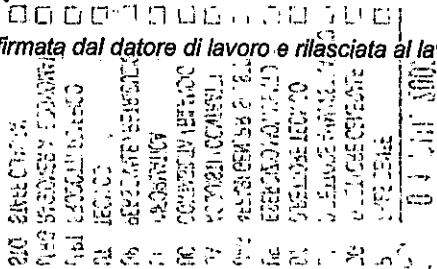
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data 01/05/2007



(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta



Prot. n°: 14470 UP

Taranto, li **02 OTT. 2006**

Al Dipendente
ZACCARIA Costanzo

e p.c. Area Esercizio

S E D E

OGGETTO: Scadenza patente di guida. Sollecito rinnovo.

Da una verifica effettuata da parte degli addetti dell'Ufficio Personale e Retribuzioni, è emerso che il giorno 05/11/06 scadrà la patente di guida di tipo "D" in suo possesso.

All'uopo è invitata ad attivarsi tempestivamente per il relativo rinnovo presso le Autorità competenti, avendo cura di presentare all'Ufficio Personale la copia del foglio di rinnovo.

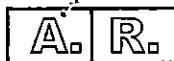
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione prima della scadenza, poiché è impedito lo svolgimento delle mansioni di guida, Lei sarà collocata in aspettativa senza retribuzione, ex art. 24 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931.

In alternativa, su richiesta personale, Lei potrà essere collocata in ferie.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

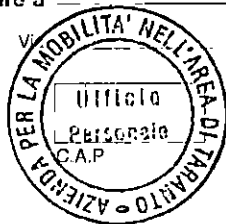
Mod. 23-I/O Cod. WB401E - L3

Da restituire a

AMAT s.p.a.

Via C. Battisti 657

74100 Taranto



Località

Provincia

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12012785213 2

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

ZACCARIA COSANO

Via

PRINCIPES DI LIPONIS M. 73

C.A.P.

11020 Località SAN GIACOMO M SAN GIUSEPPE

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Giuseppe Russo

Data

5/10/06

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Prot. n. 10137/UP

Taranto, lì **27 GIU. 2006**

Al dipendente
Zaccaria Costanzo
SEDE

OGGETTO: Istanza del 30/05/2006, prot. n° 8'427: esercizio diritto di accesso documentazione concernente la controversia "Applicabilità accordi aziendali disdettati con deliberazione n° 45/1997". Accoglimento

Con riferimento all'istanza in oggetto, si fa presente che nella Sua cartella personale risultano acquisiti i seguenti documenti, di cui le potranno essere fornite le relative copie:

- ❖ dispositivo della sentenza del primo grado del giudizio, emessa in data 24 febbraio 1999 emesso dal Dott. Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro;
- ❖ dispositivo della sentenza del secondo grado, emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in data 28/11/2001;
- ❖ dispositivo della Suprema Corte di Cassazione, emesso il 16/04/2004;
- ❖ atto di transazione sottoscritto il 07/06/2002 innanzi alla competente Commissione di Conciliazione, istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Nella Sua cartella personale non si trovano, invece, le relative sentenze per esteso dei tre gradi del giudizio; tale documenti ad ogni buon conto, trattandosi di atti pubblici, potranno da Lei, in qualità di diretto interessato, essere chiesti in copia direttamente presso le competenti Cancellerie.

Così come previsto dall'art. 8 del Regolamento aziendale ex Legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'invio dei documenti richiesti è comunque subordinato al preventivo versamento della somma complessiva di € 21,40, per pagamento diritti di ricerca e di visura e costi di riproduzione (più precisamente € 5,16 per diritti di ricerca e visura relativamente ad ogni documento ed € 0,15 per costi di riproduzione di ciascun foglio).

La somma potrà essere versata presso il ns. Tesoriere, Istituto Monte dei Paschi di Siena, con sede in Viale Magna Grecia, sul c.c. n° 87/68, ABI 1030 e CAB 15801, adducendo quale causale "Pagamento diritti di ricerca e di visura e costi di riproduzione ex L. n° 241/90 e successive modifiche."

All'atto del ritiro della sopra citata documentazione, Lei dovrà esibire agli addetti dell'Ufficio Personale e Retribuzioni copia dell'avvenuto versamento della somma indicata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

12012785073 3

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario ZACCARIA COSTANZOVia PR. M. FIDONIS n. 73C.A.P. 4020 Località SAN MARZANO

Ed. 02/04 - L3

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

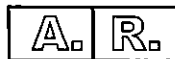
Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Inviati multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

1-7-06

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

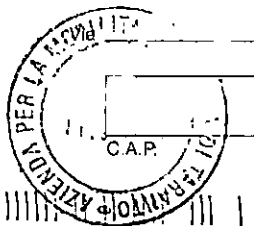
Mod. 23-1/0 Cod. W8401E - L3

Da restituire a

AMAT s.p.a.

Via C. D. ... 557

74100 Taranto



Località

Provincia



entello

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Ufficio Legale
Via Cesare Battisti
74100 Taranto

Oggetto: Istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. della legge 241/90 e succ. mod.

Il sottoscritto **ZACCARIA COSTANZO**, dipendente di codesta azienda, in qualità di conducente di linea, chiede di potere estrarre copia, ai sensi dell'art. 22 s.s. legge 241/90 e succ. mod., delle sentenze di primo, secondo e terzo grado, emesse nella causa promossa dallo scrivente, nei confronti dell'Amat ed avente per oggetto adeguamento della retribuzione degli ex dipendenti C.T.P. rispetto a quella dei dipendenti Amat e richiesta dei relativi arretrati (giudizio concluso con sentenza della Corte di Cassazione n.).

Chiede, altresì, di estrarre copia autentica dell'atto di transazione sottoscritto con codesta azienda, nel corso del giudizio di cui sopra, al solo fine di ottenere l'adeguamento retributivo innanzi indicato.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Taranto 30 maggio 2006

Costanzo Zaccaria

AMAT s.p.a. 8427
PROT in arrivo n. 30 MAG. 2006
Del 30 MAG. 2006
P - Presidente ☐
DG - Direttore Generale ☐
DA - Direttore Amministrativo ☐
DT - Direttore Tecnico ☐
US - Segreteria Generale ☐
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐
UA - Acquisti/Contratti ☐
UC - Contabilità/Bilancio ☐
UE - Esercizio Movimento ☐
UI - Informatica ☐
IP - Personale/Ributuzioni ☒
UT - Tecnico ☐
ISP - Studi/Progetti ☐
UE-PT - Prodotti Traffico ☐
UE-DG - Ragioneria/Economato ☐
STQ - Stoff Qualità ☐

21/5

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

00170 ROMA
Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 22 dicembre 2005
C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351536 - fax 099-7362875

AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
fax 099 7794247

OGGETTO: proposta accordo ex CTP

Trasmissione n. 2 fogli, ivi compresa la presente nota

In data odierna l'avv. Fornaio mi ha consegnato l'allegato prospetto contenente l'elenco dei suoi assistiti (Bellini, Cafaro, Clarelli, Liuzzi, Di Fonzo, Malorgio, Pignataro, Romano, Sinisi, Todaro) disposti a definire il loro contenzioso con parziale decurtazione delle loro pretese.

Come è noto la proposta di accordo contempla le posizioni creditorie dei suddetti in contrappeso alle posizioni, favorevoli per l'Amat, di D'Andria, Ettore, Palmisano, Zaccaria e Castellano.

Per evidenziare l'ammontare della decurtazione complessiva, il prospetto risulta distribuito su tre colonne. Accanto a ciascun nominativo, nella prima è indicato il presunto credito a tutto il 31.12.2001, nella seconda appare lo stesso credito rivalutato al 31.10.2005 e, nella terza, risulta segnalata la somma decurtata che il dipendente accetterebbe in transazione.

Per una più compiuta valutazione della cosa, Vi sarai grato di verificare il prospetto e farmi conoscere se le cifre in esso riportate corrispondono effettivamente alle pretese creditorie degli interessati (Bellini, Cafaro, Clarelli, Liuzzi, Di Fonzo, Malorgio, Pignataro, Romano, Sinisi e Todaro), incrementate di rivalutazione ed interessi, sino all'attualità.

In tale attesa,

Invio i miei migliori saluti

AMAT SpA 23959

Prot. in arrivo

Del 23 DIC. 2005

P - Presidente

VP - Vice Presidente

D - Direttore Generale

DA - Direttore Amministrativo

DT - Direttore Tecnico

UC - Contabilità/Bilancio

UA - Contratti Appalti

UI - Informatica

UE - Esercizio Movimento

UP - Personale

UAG - Aff. Gen. P.R./Sinistri

US - Segreteria

UT - Tecnico

UF-PT - Uff. Prod. Traffico

UF-RG - Uff. Regionale

Avv. Roberto Barberio

Luigi 6 febbraio 2006,
ricevuto presso la
barberio con l'Avv.
Barberio, che pare ha
fornito, anche a D'Amico
Zaccaria, Forante all'Avv.
le indicazioni e le ha
fornite per le cartelle

	AL 31/12/01	CON RIVACUITAZ. 18-07-2005	DA PAGARE	
BELLINI	3.100,00	3.400,00	2.000,00	
CAFARO	2.800,00	3.000,00	1.900,00	
CLARELLI	13.400,00	14.600,00	12.000,00	
LIUZZI	9.200,00	10.000,00	7.000,00	
DIFONZO	3.200,00	3.500,00	2.200,00	
MALORGIO	3.100,00	3.400,00	2.000,00	
PIGNATARO	12.400,00	13.500,00	9.000,00	
ROMANO	2.500,00	2.700,00	1.800,00	
SINISI	6.700,00	7.300,00	5.000,00	
TODARO	11.400,00	12.500,00	9.000,00	
		73.900,00	51.900,00	
		51.400,00		
		22.500,00		

Taranto, 03.11.2005

castella

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti n. 657- 74100 TARANTO

Trasmissione a mezzo fax al n. 099.7794247

Formulo la presente in nome e per conto dei signori D'Andria Gianfranco, Ettore Cosimo, Zaccaria Costanzo e Palmisano Giuseppe.

I predetti miei assistiti mi hanno comunicato che con l'ultima busta paga è stata operata loro la trattenuta per rateo rimborso spese legali, già a suo tempo sospesa perché pendenti accordi transattivi con gli stessi e per le questioni sollevate dinanzi al Giudice del Lavoro dagli ex dipendenti CTP transitati nell'AMAT con accordo del 24.07.96.

Già da diversi mesi è all'esame la bozza della transazione per una conciliazione di dette vertenze, ed in attesa di una imminente definizione gli stessi, per il mio tramite, Vi rivolgono richiesta di un cortese ulteriore periodo di sospensione delle operazioni di recupero delle spese legali, fino a che non sarà formalizzato l'atto di transazione e conciliazione che, con l'occasione si sollecita la definizione.

Nell'attesa di un Vs positivo riscontro, con l'occasione porgo cordiali saluti.

Avv. Francesco Fornaro

[Signature]

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo n. **21467**

Del **07 NOV. 2005**

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐
		☐

Prot. az. n° **21300**...../UP

TARANTO, lì **02 NOV. 2005**

RACCOMANDATA A/R

74020

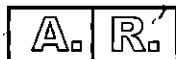
Al dipendente
Zaccaria Costanzo
Via Principe di Piemonte 73
San Marzano (TA)

Oggetto : Trattenute spese legali operate a suo carico in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n° 14737/04

Si fa seguito alla corrispondenza già intercorsa in merito, per comunicare che, dalle competenze in corso, questa Azienda inizierà ad effettuare il recupero della somma complessivamente dovuta per la causale in oggetto (€ 1'516,00), in dodici rate di pari importo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

Mod. 23-I/O Cod. W8401E - L3

Da restituire



C.A.P.

AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Località



Provincia

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

12796552194 6

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario FACEARIA COSTANZO

Via PRINCIPALE DI PISTONIS N. 73

C.A.P. 11020 Località SAN MARIANO DI SAN GIUSEPPE

Loesario Yolanda Faetale

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bello dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

5-11-05

Prot. az. n° 2310P/UP

Taranto **24 NOV. 2004**

RACCOMANDATA A/R

74020

Al dipendente
Zaccaria Costanzo
Via Principe di Piemonte 73
San Marzano (TA)

Oggetto : Trattenute spese legali operate a suo carico in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n° 14737/04

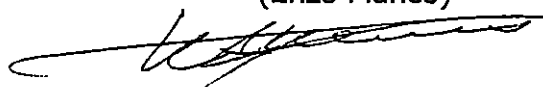
Si riscontra la nota del 17/11/2004, prot. az. n° 22559, con cui Lei ha chiesto di sospendere le trattenute conseguenti al rigetto del ricorso promosso innanzi alla Corte di Cassazione nella controversia relativa all'applicabilità degli accordi aziendali, per comunicarle che, nell'ottica di una politica connotata da un costante miglioramento dei rapporti con i propri dipendenti, la richiesta viene accolta.

Pertanto, la sospensione delle trattenute viene disposta per sei mesi a decorrere dalle competenze di novembre c.a., facendoLe presente che decorsi i sei mesi, ossia dalle competenze di maggio 2005, le trattenute saranno nuovamente effettuate per il recupero totale delle somme residue da Lei ancora dovute per il titolo in oggetto, secondo le modalità già indicate nella nostra nota del 23/09/2004, prot. az. 18953/UP.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

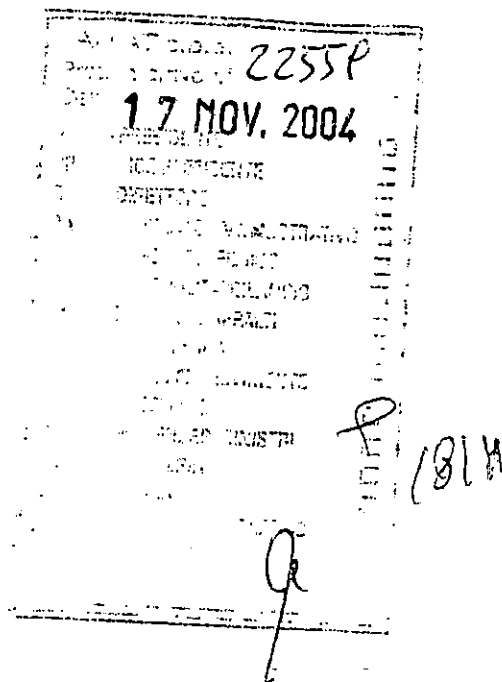


AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

Io sottoscritto ZACCARIA Costanzo, dipendente di codesta azienda, con la presente chiedo di sospendere la trattenuta mensile di Euro 150 che avete disposto di effettuare sulla retribuzione fino alla concorrenza complessiva di Euro 1500 a titolo di recupero spese legali.

Nel confidare nell'accoglimento della presente istanza, in attesa di cortese riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Antonio Lopez



Prot. az. n° 18953/VP

Taranto 23 SET. 2004

RACCOMANDATA A/R

74020

All'agente
Zaccaria Costanzo
Via Principe di Piemonte 73
San Marzano (TA)

Oggetto: Controversia "applicabilità accordi aziendali": recupero spese legali (giudizio ricorso per cassazione)

Con sentenza n° 14737/04, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso da Lei proposto relativamente alla controversia in oggetto, con condanna al pagamento in ns. favore delle spese di giudizio (liquidate in Euro 16,00), oltre Euro 1.500,00 per onorario d'avvocato, per un importo complessivo di Euro 1.516,00

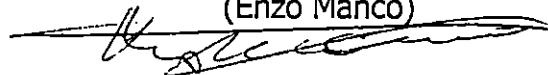
Pertanto, in esecuzione della precitata sentenza, quest'Azienda recupererà, in via del tutto eccezionale, in dieci rate dalle sue competenze mensili la somma di EURO 150,00, già a decorrere dal mese in corso, fino a totale saldo di quanto dovuto.

Distinti saluti

95758hh

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Carlo
↓

Spett.le
A. M. A. T. SpA
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Battisti n. 657 - 74100 TARANTO

Taranto, 07.01.2005

Il sottoscritto **Zaccaria Costanzo**, nato a San Marzano di S.G. il 13.10.1956 ed ivi residente alla via Principe di Piemonte 73, dipendente di codesta Azienda per trasferimento dal Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto, insieme ad altri 21 conducenti di linea, in virtù di accordo del 24.07.1996, attesa l'attuale situazione creatasi nel rapporto di lavoro,

C H I E D E

di addivenire ad una definizione transattiva delle questioni sollevate dinanzi alla Magistratura del lavoro, alla stessa stregua di quanto ha costituito oggetto delle transazioni concluse con altri miei colleghi di lavoro, che si sono trovati e si trovano nella medesima situazione del sottoscritto.

Ciò al fine di evitare una ingiusta disparità di trattamento tra dipendenti aventi medesimi diritti e mettere fine ad una palese ingiustizia.

Sicuro della vs sensibilità e disponibilità, si resta in attesa di vs riscontro.

Con osservanza

Zaccaria Costanzo

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. **663**
Del **11 GEN. 2005**

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

[Signature]

*recordo le. il
indes. allo
Direttore
stato tenuto
sospeso*

[Signature]

Prot. n. / UP

Taranto, lì

Agli agenti
Zaccaria Costanzo
Ettore Cosimo
D'Andria Gianfranco
Palmisano Giuseppe
SEDE

Qu.
De Fers

OGGETTO: Riscontro note del 7 gennaio 2005

Si riscontrano le note del 7 gennaio 2005, rispettivamente registrate al prott. az. nn° 663, 664, 665, 666, con cui le SS.LL. hanno chiesto di addivenire ad una definizione della questione riveniente dall'applicabilità degli accordi aziendali disdettati con deliberazione n° 45/1997 ed il conseguente riconoscimento delle differenze retributive dalla data del vostro trasferimento all'AMAT fino al 31/12/2001, per far presente che la questione è stata già definita nei vostri confronti con la sottoscrizione in data 07/06/2002 dei relativi atti transattivi (cfr. in merito punto 2) delle transazioni).

Pertanto, ad oggi non sussistono i presupposti né per un riesame della questione né per la sottoscrizione di nuove transazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Sofena

Taranto, lì

0. 9 NOV. 2004

Prot. n.: 21932/UP

Agli agenti
Scialpi Cataldo
Martellotta Orazio
Mazza Ciro
Mele Raffaele
Tagliente Giuseppe
Tangredi Gianfranco
Zaccaria Costanzo
Zicari Giuseppe
e p.c. Ai Responsabili
Area Esercizio
Area Personale
Al medico competente
SEDE

OGGETTO: Visite mediche ex D.M. n° 88/99

Si comunica che il giorno 26 novembre 2004, a digiuno e senza aver fumato, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, della presente e del certificato medico attestante il non uso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, le SS.LL. dovranno presentarsi presso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso l'Ospedale Testa per essere sottoposte alla visita in oggetto, onde accertare il possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni di guida di mezzi pubblici, e più precisamente:

ore 7:30 piano terra - Dott.ssa Tria

ore 9:00 primo piano - Dott.ssa Monteleone

ore 10:00 presso Cittadella della Carità

Si fa presente che per il certificato medico di cui sopra, le SS.LL. potranno recarsi presso la sala medica aziendale, in quanto il certificato sarà rilasciato direttamente dal Dott. Poti che nelle giornate di lunedì (dalle ore 15:00 alle ore 17:00) e di venerdì (dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00), sarà appositamente presente in Azienda.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. az. n° 18953/UP

Taranto **23 SET. 2004**

RACCOMANDATA A/R

74020

All'agente
Zaccaria Costanzo
Via Principe di Piemonte 73
San Marzano (TA)

Oggetto: Controversia "applicabilità accordi aziendali": recupero spese legali (giudizio ricorso per cassazione)

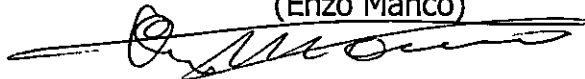
Con sentenza n° 14737/04, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso da Lei proposto relativamente alla controversia in oggetto, con condanna al pagamento in ns. favore delle spese di giudizio (liquidate in Euro 16,00), oltre Euro 1.500,00 per onorario d'avvocato, per un importo complessivo di Euro 1.516,00

Pertanto, in esecuzione della precitata sentenza, quest'Azienda recupererà, in via del tutto eccezionale, in dieci rate dalle sue competenze mensili la somma di EURO 150,00, già a decorrere dal mese in corso, fino a totale saldo di quanto dovuto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Claudio Barberio
Avv. Luca Barberio
Dott. Marco Barberio

00179 ROMA
VIA BARONIO 54/A - TEL/FAX 06-7850537

74100 TARANTO 6 settembre 2004
C.SO ITALIA 254 - TEL 099-7351536 - FAX 099-7362875

**Oggetto: Ricorso per Cassazione proposto dal Vs. dipendente (ex CTP) Zaccaria Costanzo.
Dispositivo di sentenza e nota specifica.**

*d. Vio Pirelli
Pirelli 73
San Maria*

Phoco

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

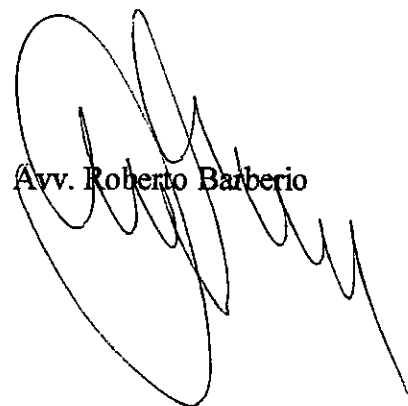
Con riferimento alla controversia in oggetto, introdotta dall'interessato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro, allego:

- Dispositivo di sentenza di rigetto del ricorso proposto dal Vs. dipendente con la condanna del medesimo al pagamento delle spese di giudizio.
- Nota specifica relativa alle prestazioni effettuate dallo scrivente.

Con i miei migliori saluti

AMAT s.p.a.	18131
Post. in s.p.a.	
Del	08 SET. 2004
P	PRESIDENTE
VP	VICE PRESIDENTE
D	DIRETTORE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UC	CONTABILITA'/BILANCIO
UA	CONTRATTI/APPALTI
UI	INFORMATICA
UE	ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP	PERSONALE
UAG	AFF. GEN./PR./SINISTRI
US	SEGRETARIA
UT	TECNICA
UPT	UFF. PRODOTTI TRAFICO
UR	UFF. RAGIONERIA

Avv. Roberto Barberio



CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

Roma, 2 AGO. 2004

CANCELLERIA CIVILE

SEZ.

14737/04

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si
comunica che questa Corte con sentenza depositata
oggi ha

N. 4222/2002 R.G. 19

AVVISO
di deposito di sentenza
nella causa

Zeccario Costanzo

Aziende per la Mobilità
nell'area di Torino S.p.A

Avv. A.M.A.T.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese
del presente giudizio liquidate
in € 16,00
oltre € 1500
per onorario d'avvocato.

Roma, li 16/4/04

Si invita ad effettuare entro 20 giorni da oggi
il pagamento della tassa di registro e di quella
speciale di bollo, direttamente all'ufficio del
Registro Atti Giudiziari di Roma, e di curare,
dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro
dalla Cancelleria degli Atti di Causa.

IL FUNZIONARIO

AVVOCATO ROBERTO BARBERIO

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO

Nota spese

AMAT SpA
Rapp.ta e difesa da avv. Roberto Barberio

contro

ZACCARIA Costanzo
Rapp.to e difeso da avv. Francesco De Feis

OGGETTO : giudizio cassazione culminato nella sentenza n.14737/04

Valore della pratica: indeterminabile

Cod	Competenza	Q.	Onorari	Spese imp.	Spese es.
45	Indennità di trasferta	1	250,00	0,00	0,00
61	Studio della controversia	1	500,00	0,00	0,00
66	Discussione	1	600,00	0,00	0,00
64	Redazione controricorso	1	650,00	0,00	0,00
65	Redazione memoria	1	600,00	0,00	0,00
63	Consultazioni con il cliente	1	500,00	0,00	0,00
Totale			3.100,00	0,00	0,00

DIRITTI	0,00
ONORARI	3.100,00
TOTALE DIRITTI + ONORARI	3.100,00
SPESE IMPONIBILI	0,00
AUMENTO DEL 12,50 % EX ARTICOLO 14	387,50
CASSA AVVOCATI : 2,00 % SUL VALORE DI 3.487,50	69,75
TOTALE IMPONIBILE	3.557,25
I.V.A. 20,00 %	711,45
SPESE ESENTI	0,00
TOTALE	4.268,70
RITENUTA D'ACCONTO DEL 20,00 % SUL VALORE DI 3.487,50	697,50
TOTALE DOVUTO	3.571,20

Coordinate bancarie:

BANCA CARIGE, via Berardi 48/B – 74100 TARANTO

c./c. n.503080 CIN: W ABI 6175 CAB 15800

Avv. Roberto Barberio





**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332**

AMAT s.p.a.

Prot. In arrivo n. 1562

Del 21 GEN. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☒
UAG	-AFF.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETARIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UF-PT	-UFF. PROD.TRAFFICO	☐
UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐

Prot. n. 566/hu/sip

del 22.12.2004

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di revisione

Sig. ZACCARIA COSTANZO

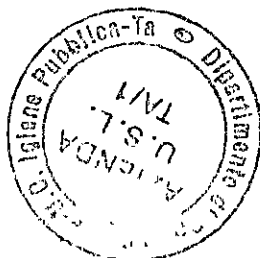
Si certifica che il Sig. **ZACCARIA COSTANZO** nato a S.Marzano di San Giuseppe (TA) il 13.10.1956 e residente in S.Marzano di San Giuseppe (TA) via Principe di Piemonte n.73, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23.02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SISP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarnera)**

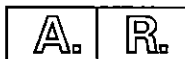
AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL MEDICO INCARICATO
Dott.ssa Carla MONTELEONE



AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TARANTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL MEDICO INCARICATO
Dott.ssa Carla MONTELEONE

Posteitaliane

Avviso di ricevimento
Mod. 23-1/O Cod. W8401E



Da restituire a _____

Via _____

AMAT s.p.a.

Via C. Battisti 657
74100 Taranto

C.A.P.

Località

Provincia



1160

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

11753820358

8

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

ZACCARIA COSTANZO

Via

PRINCIPE DI PIEMONTE, 73

C.A.P.

74020

Località

FAN TARZANA A.D. GIULFITE - TA

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

26/11/09

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



Prot. az. n° 2310P/UP

Taranto **24 NOV. 2004**

RACCOMANDATA A/R

74020

Al dipendente
Zaccaria Costanzo
Via Principe di Piemonte 73
San Marzano (TA)

Oggetto : Trattenute spese legali operate a suo carico in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n° 14737/04

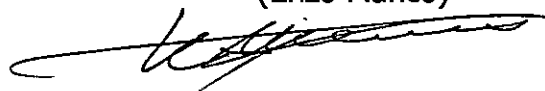
Si riscontra la nota del 17/11/2004, prot. az. n° 22559, con cui Lei ha chiesto di sospendere le trattenute conseguenti al rigetto del ricorso promosso innanzi alla Corte di Cassazione nella controversia relativa all'applicabilità degli accordi aziendali, per comunicarle che, nell'ottica di una politica connotata da un costante miglioramento dei rapporti con i propri dipendenti, la richiesta viene accolta.

Pertanto, la sospensione delle trattenute viene disposta per sei mesi a decorrere dalle competenze di novembre c.a., facendoLe presente che decorsi i sei mesi, ossia dalle competenze di maggio 2005, le trattenute saranno nuovamente effettuate per il recupero totale delle somme residue da Lei ancora dovute per il titolo in oggetto, secondo le modalità già indicate nella nostra nota del 23/09/2004, prot. az. 18953/UP.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)



Taranto, 11/11/2004

AL PRESIDENTE
AZIENDA A.M.A.T.
S E D E

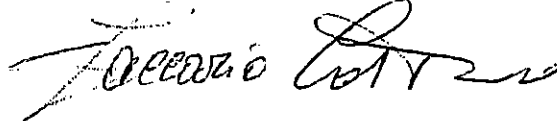
Oggetto: trattenuta spese legali.

Io sottoscritto ZACCARIA Costanzo, dipendente di codesta azienda, con la presente chiedo di sospendere la trattenuta mensile di Euro 150 che avete disposto di effettuare sulla retribuzione fino alla concorrenza complessiva di Euro 1500 a titolo di recupero spese legali.

Tale richiesta è motivata dal fatto che, per le suddette spese, le quali rinvergono da una sentenza della Corte di Cassazione n. 1163/04, intendo definire tale situazione con gli stessi Avvocati che mi hanno rappresentato in giudizio di appello e di cassazione e pertanto Vi chiedo di concedermi il tempo necessario per farlo.

Nel confidare nell'accoglimento della presente istanza, in attesa di cortese riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

ZACCARIA Costanzo



AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n° 2255P
Del 17 NOV. 2004

P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
DO	- RESPONSABILE/CAPIGRUPPO	☐
SA	- CONTRATTI APPALTI	☐
SC	- ECONOMICA	☐
TE	- FINANZIARIO/MOVIMENTO	☐
TR	- TRAFFICO	☐
UNO	- UFF. SERVIZI/SINISTRI	☐
UT	- UFF. TRATTORIA	☐
LT	- UFF. TECNICA	☐
UNO	- UFF. PROV. IN TRAFFICO	☐
UNO	- UFF. IN CASI DI EMERGENZA	☐

181M

Taranto, li 11.10.2005

Prot. n°: Pres/.....9932

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

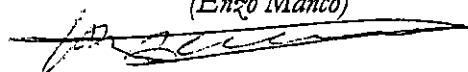
Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, giusta poteri delegati allo scrivente dal C. D. A. dell'AMAT S.P.A. con deliberazione n°3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi alla Corte di Appello, sez. distaccata di Taranto nella controversia Palmisano+6, ed avente ad oggetto "vacanza contrattuale".

Si evidenzia che l'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 25/01/2005.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



per ricevuta
11/10/05



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

S.p.A.

Codice Fiscale, Partita IVA e N. iscrizione al Registro delle Imprese di
Taranto: 00146330733

Taranto, li 10 LUG. 2002

Prot. n° : Pr/..... 2787/2002

Agli agenti
D'Andria Gianfranco
Ettore Cosimo
Palmisano Giuseppe
Zaccaria Costanzo
e p.c. Direttore
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Responsabili
Area Movimento
Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversia applicabilità accordi aziendali: transazioni

In esecuzione del punto 1) dell'atto transattivo da Voi sottoscritto in data 7 giugno 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2002 vi è stato attribuito il "trattamento economico e normativo già in essere alla data del 24/07/1996, rinunciando espressamente a tener conto, entro i limiti della indicata decorrenza, della disdetta del 27/03/1997".

Pertanto, dalla predetta data trovano applicazione nei Vostri confronti gli accordi aziendali previgenti alla disdetta operata con deliberazione n° 45/1997.

Sarà cura dei Responsabili di Area effettuare gli adempimenti connessi.

Infine, si comunica a tutti i lavoratori che, in esecuzione della predetta transazione, con le competenze del mese di giugno sono stati erogati gli arretrati dovuti per il periodo da gennaio 2002 a maggio 2002.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

servizio (secondo la prospettazione Amat) o al loro trasferimento (secondo la prospettazione dei dipendenti);

*2) nel caso in cui l'esito finale dei giudizi in premessa dovesse risultare vittorioso per i dipendenti, costoro, in ossequio allo spirito di uniformità ed equilibrio reciprocamente invocato dalle parti, si impegnano sin d'ora, salvo formalizzazione all'occorrenza mercé futura ed autonoma conciliazione, a limitare le proprie rivendicazioni nella misura del 50% delle differenze retributive (comprehensive di rivalutazione ed interessi) maturate con riferimento al rapporto di lavoro a tutto il 31 dicembre 2001. Il tutto in assoluta conformità con le conciliazioni intervenute sul medesimo tema, tra l'Amat ed altri dipendenti, in data 4 febbraio 2002 dinanzi al Tribunale di Taranto sezione Lavoro (dott. Vito Vozza).

L'AZIENDA

I LAVORATORI

Emilio
Andrea Gianfranco

Luciano

Luigi



CAPOCOMISSARI

LE 00.85
[Signature]

contelle per
Uffici P.le e Ali
persone lettere egli interviene
27.06.02



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE
(Dr. Antonio Marsiglia)

Addi 7 giugno 2002 dinanzi alla Commissione di Conciliazione

presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, sono personalmente comparse le seguenti parti:

da un lato i signori **D'Andria Gianfranco, Ettore Cosimo, Palmisano Giuseppe e Zaccaria Costanzo** e dall'altro la soc. **AMAT SpA** (con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657) in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore sig. Enzo Manco, a mezzo dell'ing. Giovanni Matichecchia, munito dei poteri rivenientigli dall'allegata lettera di delega del 20.10.2002 a firma del Presidente;

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Amm. n°	7280
del	25 GIU. 2002
Presidente	☒
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Direzione Amministrativa	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr. App. Acq. Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Riparazione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

Premesso che tra le predette parti sono in corso altrettante controversie individuali attualmente pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione sezione Lavoro e che, indipendentemente dall'esito di tali giudizi, l'Amat SpA, per esclusive ragioni di equilibrio ed uniformità, ha manifestato l'intendimento di riconoscere anche ai quattro dipendenti di cui sopra (tutti beneficiari dell'accordo AMAT-CTP del 24.07.96) il trattamento economico - previgente alla propria disdetta del 27.03.97 - riconosciuto ad altri dipendenti.

Tanto premesso, si conviene che: la [sic] richiesta di essere conosciuta quanto segue:

*1) a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'Amat spa sia tenuta ad attribuire ai signori D'Andria, Ettore, Palmisano e Zaccaria, che accettano, il trattamento economico e normativo già in essere alla data del 24.07.96, rinunciando espressamente a tener conto, entro i limiti della indicata decorrenza, della propria disdetta del 27.03.97 intervenuta anteriormente alla loro assunzione in

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

- 6 FEB. 2002

Taranto, li

Prot. n°: Pres/.....

455/2002

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Inapplicabilità della disdetta degli accordi economici aziendali, economici e normativi dipendenti Amat S.p.A. ex CTP.

Si trasmettono i ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione proposti dai dipendenti:

Palmisano Giuseppe;

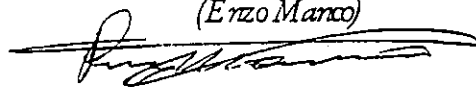
Zaccaria Costanzo;

Ettore Cosimo;

D'Andria Gianfranco;

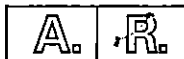
rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco De Feis, Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto- n°97/2001 del 28/11/2001, per gli adempimenti che ne discendono di competenza della S.V.

IL PRESIDENTE
(Erzo Marco)



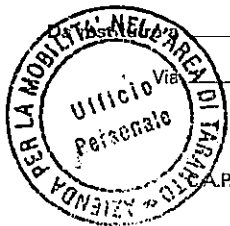
Posteitaliane

Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/O Cod. W8401E



AMAT s.p.a.
Via C. Battisti 657
74100 Taranto

Località



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

12000420485 3

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario BACCARIA COSTANZO

Via P. M. PISTRONI N. 73

C.A.P. 14020 Località SAN MARZANO M. SAN GIUSEPPE

coquato.

22/10/04

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Inviati multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



35885



2

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Provinciale del Lavoro
Piazzale Bestat n°27 - 33 tel.099/7353557 fax 099-7352986
TARANTO

Si prega di citare nella risposta l'intera
sigla e i numeri di protocollo

21 MAG. 2002

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. arrivo n°	5835
del	24 MAG. 2002
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Direttore Amministrativo	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☒
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☒
Ufficio Magazzino e Acquisti	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Sinistri	☐

Prot. 3882

Alla DITTA AMAT

OGGETTO:

VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO**CONVOCAZIONE**Al Lavoratore **ZACCARIA COSTANZO**per il giorno **07 giugno 2002**per le ore: **09,30** col seguito

C/O AMAT VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO

Alle ASS/ZIONI SINDACALI:

Quest'Ufficio ha indetto la riunione indicata in oggetto, dinanzi all'apposita Commissione di cui all'art.410 C.p.C. allo scopo di tentare la conciliazione della controversia di lavoro promossa da:

ZACCARIA COSTANZOsu richiesta: **ZACCARIA COSTANZA**

ed avente per oggetto:

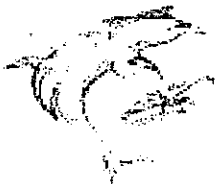
PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO A QUELLO DI ALTRI COLLEGHI CHE SI TROVANO NELLE MEDESIME CONDIZIONI E CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DEI TRATTAMENTI NORMATIVI E RETRIBUTIVI AZIENDALI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO AZIENDALE.

Le parti e le Associazioni in indirizzo sono pertanto invitate a partecipare, nel giorno e nell'ora fissati, con l'avvertenza che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di lettera di delega autenticata, a transigere e conciliare comunque la controversia.

E' superfluo aggiungere che il mandato in parola potrà essere affidato, sempre per scritto, anche al rappresentante le Associazioni in indirizzo. La mancata presentazione oltre 30 minuti, dall'orario fissato, sarà considerata assenza.

p. IL DIRETTORE
(DOTT. ANTONIO MARSEGLIA)
Il Responsabile Servizio Politiche Lavoro
DOTT. ROBERTO SOLITO

25/5



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto
S.p.A.

Codice Fiscale, partita IVA e n° di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Taranto 00146330733

Prot. n°: Pres./..... *4513/2001*

Taranto, 09/11/2001

Copie per uff. persona.

Raccomandata AR
Anticipata via fax

74100
e p.c.

Egr. Sig.
Avv. Roberto Barberio
Corso Italia n° 254
TARANTO
Direttore
Ing. Giovanni Matichecchia
SEDE

OGGETTO: conferimento incarico

Con la presente, vista la nota prot. n° 13792 del 7/11/2001, a firma del Responsabile Area Legale, giusta poteri delegati al sottoscritto dal C.d.A. dell'AMAT S.p.A. con deliberazione n° 3 del 19/02/2001, Le conferisco l'incarico, congiuntamente all'Avv. Olimpia Cimaglia, di difendere l'Azienda nei giudizi di appello proposti dai dipendenti D'Andria Gianfranco, Palmisano Giuseppe, Zaccaria Costanzo ed Ettore Cosimo.

Le invio in allegato gli originali delle copie notificate dei ricorsi in appello.

Per tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'espletamento del mandato, potrà prendere contatti con il Responsabile dell'Area Legale di quest'Azienda, Avv. Olimpia Cimaglia.

Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.

confelle

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

[Signature]

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n° _____

Taranto, 07/11/2001

Al Presidente

SEDE

A.M.A.T. S.p.A. TARANTO	
Prot. Arrivo n° 13792	
07 NOV. 2001	
V. Presidente	
Cons. re	
Dirigente Amm. vo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Ragioneria	
Ufficio Prod. del Tecnico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contratti	
PRESIDENTE	

Oggetto: giudizi di appello: Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo, D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe c/ AMAT

Come a Lei ben noto, il 28/11/2001 è stata fissata dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, l'udienza di discussione dei ricorsi in appello proposti dai dipendenti Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo, D'Andria Gianfranco e Palmisano Giuseppe avverso le sentenze di primo grado, loro sfavorevoli.

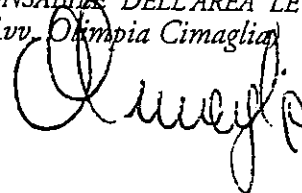
Occorre, pertanto, conferire l'incarico per la difesa giudiziale dell'Azienda; la costituzione in giudizio dovrà essere effettuata dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.

Sebbene i ricorsi in appello siano stati depositati oltre i termini di legge, per cui gli appelli dovrebbero essere dichiarati improcedibili, ritengo opportuno segnalarLe che la materia del contendere è uguale a quella relativa alla controversia Clarelli Domenico, attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, giudizio, quest'ultimo, per il quale fu conferito l'incarico per la difesa dell'Azienda alla sottoscritta congiuntamente all'Avv. Roberto Barberio.

Alla luce di quanto innanzi esposto, per motivi di correttezza professionale e di continuità di difesa, mi corre l'obbligo di segnalarLe l'opportunità di conferire l'incarico per la difesa giudiziale dell'Azienda oltre che alla sottoscritta anche all'Avv. Roberto Barberio.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



transazione con
nota del 3. maggio 2002
prot. n. 1635/02

MY

AmAt

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

atti
copie cartelle
COPIE
uff. P.le e P.li
13.05.02
mettere
determinare
sua per pub
e nel libretto
MY

N° 4 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Presa atto transazione vertenza lavoratori ex C.T.P.-

L'anno duemiladue, il giorno 8 (otto) del mese di Gennaio, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda:

si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE (a.g.) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a.g.) |
| 9. Antonio RANUCCI (a.g.) | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la

Il Presidente riferisce:

L'ipotesi conciliativa fondata sul pagamento del 50% del pregresso, sul contestuale riconoscimento economico rivendicato e sul pagamento di un congruo contributo per le spese legali merita di essere valutata sulla scorta delle considerazioni che seguono.

A tal riguardo, il Presidente rammenta che la sentenza n° 34 del 28/3/2001 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto (Giudice del Lavoro) ha ribaltato, in favore del dipendente Clarelli Domenico, la decisione favorevole precedentemente ottenuta dall'AMAT in primo grado.

Tale evento, sottolinea il Presidente, ha conferito nuovo lievito alle rivendicazioni dei dipendenti, specie a quelle sopite, con il risultato di elevare a dismisura il peso del contenzioso e dei rischi aziendali ad esso connessi.

L'AMAT ha opportunamente proposto ricorso per Cassazione anche al fine di non ingenerare nei dipendenti interessati il convincimento di potersi avvalere di un precedente giudiziario tanto irreversibile da dissuadere l'Azienda da ogni ulteriore difesa tesa a vanificarlo.

Sulla scia di tale sentenza, si collocano gli appelli proposti da quattro dipendenti (Zaccaria, Ettore, D'Andria e Palmisano), i giudizi promossi da altri cinque dipendenti (Pignataro, Todaro, Scardigno, Farella e Sinisi) dinanzi ai Giudici del lavoro Palma e De Napoli e, da ultimo, il tentativo di conciliazione del 20 luglio 2001 esperito con esito negativo dinanzi alla istituzionale commissione presso la locale direzione provinciale del lavoro; adempimento, quest'ultimo, che preannuncia ulteriori litigi ad iniziativa di un nutrito numero di agenti.

A fronte di un quadro siffatto, il Presidente paventa il rischio di una incontenibile proliferazione del contenzioso, con tutti gli effetti che la cosa comporta in termini di sbilanciamento. Invero, ove dovesse consolidarsi un esito giudiziario negativo, tenuto conto dei tre gradi di giudizio e della moltitudine dei pretendenti, un evento di tal fatta si tradurrebbe in esborsi considerevoli a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio, ovvero in esposizioni di gran lunga superiori a quelle addebitabili alla soluzione conciliativa su cui si va discutendo.

Sul punto, in occasione di apposito incontro tenutosi il 4 gennaio 2002, è stato possibile al Presidente di prendere atto della sostanziale convergenza delle OO.SS. che sollecitano la transazione dell'AMAT con n° 19 dipendenti. Il tutto mediante pagamento del 50% del pregresso sino al 31/12/2001, contestuale riconoscimento a far data dal 1° gennaio 2002 del trattamento economico rivendicato e l'erogazione di un contributo sulle spese legali sostenute dagli stessi. I dipendenti proposti dalle OO.SS. sono: Camassa Emanuele, Russi Giuseppe, Mignozzi Fernando, Solito Vittoriano, Todaro Cosimo, Muscetta Pietro, Ettore Cosimo, Pepe Nicola, Palmisano Giuseppe, Mazza Ciro, Pignataro Leonardo, Perrucci Euprepio, Farella Giuseppe, Zaccaria Costanzo, Mongelli Sandro, D'Andria Gianfranco, Scardigno Mario, Manco Antonio e Vizzielli Francesco.

Alla proposta sindacale si è opposto, in ogni caso, l'intendimento aziendale di espungere dalla ipotesi conciliativa generalizzata quei casi di contenzioso (Zaccaria, D'Andria, Ettore e Palmisano) risolutivamente influenzati da questioni di natura processuale (inammissibilità dell'appello) e, come tali, risolvibili a prescindere dal rischio di una decisione sul merito della controversia. La ipotesi conciliativa generalizzata, pertanto, dovrebbe restare limitata a sole 15 unità. Invece, ai dipendenti Ettore, Zaccaria, D'Andria e Palmisano, cui non possono riconoscersi le stesse condizioni oggetto della trattativa con la generalità dei dipendenti ex CTP, potrebbe essere riservata, per ragioni di equilibrio ed uniformità, una ipotesi di accordo più contenuta, ovvero una soluzione che contempli il solo riconoscimento del trattamento economico rivendicato senza, però, alcun ulteriore

onere a carico dell'Azienda.

Il Presidente conclude segnalando che la conciliazione esclude altresì quei dipendenti (es. Clarelli e Castellano) risolti nell'esigere il riconoscimento integrale della loro pretesa. Infatti, una posizione tanto drastica appare ispirata ad una velleitaria certezza di risultato pieno in favore del dipendente. Con riferimento a tali specifici casi, pertanto, la valutazione del rischio si ribalta rispetto a quanto sin qui prospettato con riferimento alla ipotesi conciliativa fondata sul pagamento del 50% e sulle connesse soluzioni in trattativa con le OO.SS. Infatti, per tali casi, nel persistere di una pretesa totale ed irriducibile, vale la pena di correre il rischio giudiziario di veder rigettata, o comunque decurtata, la rivendicazione tesa al cieco conseguimento attuale dell'intero risultato, senza minimamente considerare l'alea di una sfavorevole pronuncia giudiziale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udata la relazione del Presidente;
- Ritenute condivisibili le tesi e le considerazioni espresse dal medesimo Presidente
- Visto lo Statuto Aziendale
- A voti unanimi

DELIBERA

- a) di autorizzare la conciliazione transattiva con i dipendenti Camassa Emanuele, Russi Giuseppe, Mignozzi Fernando, Solito Vittoriano, Todaro Cosimo, Muscetta Pietro, Pepe Nicola, Mazza Ciro, Pignataro Leonardo, Perrucci Euprepiò, Farella Giuseppe, Mongelli Sandro, Scardigno Mario, Manco Antonio e Vizzielli Francesco mediante: 1) pagamento del 50% del pregresso sino al 31/12/2001; 2) contestuale riconoscimento - a far data dal 1° gennaio 2002 - del trattamento economico rivendicato; 3) erogazione di un contributo non superiore, nel massimo, all'equivalente in Euro della somma di £ 2.000.000;
- b) di riconoscere il solo trattamento economico rivendicato, dal 1° gennaio 2002, ai dipendenti D'Andria Gianfranco, Ettore Cosimo, Palmisano Giuseppe e Zaccaria Costanzo, senza alcun ulteriore onere a carico dell'Azienda.

IL SEGRETARIO

F/to : (Cosimo Rochira)

A.M.A.T. s.p.a.
per copia conforme all'originale

IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
A.M.A.T.
(Cosimo ROCHIRA)

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

1161

Corso Italia 304
74100 TARENTO
tel. 099/230000
fax 099/230000

e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	Allegato: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: Presidente Enzo Manco	Data: 28 novembre 2001
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: appalti c/ <u>D'Andrea</u> , Ettore, Palmisano
numero di pagine (Inclusa la presente): 3	c Zaccaria.

Messaggio:

Allego n.4 dispositivi di sentenza mediante cui, all'unanimità odierna, la Corte d'Appello di
Lecce ecc. distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibili gli appalti in oggetto.

Con i migliori saluti.

Avv. Roberto Barberio

certelle per
D'Andrea,
Ettore,
Palmisano,
Zaccaria
W
3d11

AMAT.IT.s.p.a. - TARRANTO

29 NOV. 2001

W. Presentante

Conserv.

Dirigente Amministrativo

Dirigente Tecnico

Diruttore dell'Esercizio

Area Informatica

Area Legale

Area Personale

Area Movimento

Area Tecnica

Ufficio Registrazione

Ufficio Prod. del Protocollo

Ufficio Segreteria

Ufficio Contratti



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Nella causa

T R A

Eugenio Coricchio

E

Anast

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di cui alla sentenza di primo grado la sentenza
lanciana con ricorso depositato il 12.4.2000 presso
la sede del Tribunale del lavoro di Taranto in
data 24.2.1983 / 5.3.2000 in contraddittorio con
l'Anast.

Dichiaro interconvenute comparsate tra le parti
la spesa di questa parte del processo
Taranto 28.4.2000

Il Presidente

COPIA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Ricorso

Per il signor **Zaccaria Costanzo**, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco De Feis, **Rossella Spinosa** e **Francesco Fornaro**, in virtù di
mandato apposto a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in
Roma, presso lo studio del primo, alla Via Francesco Gentile n. 7,

contro

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, sig. Enzo Manco, rappresentata e difesa dagli
avv.ti R. Barberio ed O. Cimaglia

Avverso

la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -
Sezione Lavoro - n° 95/2001 del 28/11/2001 - depositata il 7 dicembre 2001
(ns. doc. 1) che dichiarava l'inammissibilità del ricorso in appello nei
confronti dell'odierno appellante, nel giudizio avente ad oggetto
l'inapplicabilità della disdetta degli accordi economici aziendali, economici
e normativi, indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, con il
riconoscimento, in favore di esso ricorrente, dei trattamenti economici e
normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione
aziendale a far data dal momento del trasferimento.

FATTO

1. I fatti di causa. a) Con ricorso depositato il 10 marzo 1998, il ricorrente
esponeva che in data 24.07.1996 interveniva un accordo, tra CTP (Consorzio
Trasporti Pubblici di Taranto) ed AMAT in virtù del quale la

MANDATO:

Avv. Francesco De Feis

Avv. Rossella Spinosa

Avv. Francesco Fornaro

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, nell'eventuale fase esecutiva, eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, rinunciare ed accettare avverse rinunzie, farsi sostituire, chiamare in causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.

Eleggo domicilio presso e nello studio del primo in Roma alla via Francesco Gentile n. 7
Taranto, 07/01/2002

Francesco Costanzo

E' FIRMA AUTOGRAFA

Costanzo

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
679	
21 GEN 2002	
Presidenza	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

CON
ind. trasferito
Taranto
6 GEN 2002

24

stessa AMAT si impegnava ad assumere, a norma della L.R. n. 13 del 05.08.1993,

alcuni conducenti di linea già in forza al CTP (esattamente 22) a fronte della

data rinuncia da parte del CTP ad opporre a vario titolo richieste di

concessione di ulteriori esolinee da parte dell'AMAT, precisando che il

personale CTP da assumere avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio

già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al

momento del trasferimento.

b) Il trasferimento predetto veniva realizzato individuando i lavoratori interessati

nel termine del 09.05.1998, non a mezzo di procedure di determinazione degli

esuberi aziendali, ma sulla base delle stesse domande di trasferimento

"volontarie", all'uopo depositate da alcuni agenti, disposti a transitare

volontariamente presso l'AMAT sulla base delle garanzie offerte dagli accordi tra

le aziende medesime e le stesse OO.SS..

Si specificava nel medesimo ricorso che il trasferimento suddetto si concretizzava

in data 01.06.1997, interessando anche l'odierno ricorrente, nella qualità di

volontario, con applicazione da parte dell'AMAT, del solo trattamento relativo alla

qualifica ed all'anzianità possedute dall'istante, senza gli emolumenti rivenienti

dalla contrattazione aziendale, stante la posizione assunta dall'azienda convenuta

con provvedimento del proprio Consiglio di Amministrazione n. 45 del

21.03.1997; in esso provvedimento l'AMAT comunicava alle OO.SS. disdetta

unilaterale degli accordi aziendali economici e normativi, limitati alle future

assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori "trasferiti" dal CTP,

considerati arbitrariamente quali "nuovi assunti". La presunta assunzione dei

lavoratori in questione, tra i quali l'attuale ricorrente, è stata effettuata con patto di

prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato. Si

sosteneva all'interno del ricorso introduttivo che la determinazione aziendale n. 45

del 1997 fosse da considerarsi inapplicabile ai "lavoratori trasferiti" all'AMAT

dal CTP, poiché gli stessi non potevano essere considerati giammai quali nuovi

assunti, stante la realizzazione del trasferimento mediante il ricorso alla mobilità

interaziendale sulla base della L.R.13/93, all'art. 3 comma 3. L'articolo predetto

espressamente imponeva, infatti, il *divieto di procedere* a "nuove assunzioni" se

non dopo l'accertamento della impossibilità di far ricorso alla mobilità ed il

trasferimento *de quo* era appunto espressione del ricorso alla mobilità

interaziendale..

c) La posizione assunta dall'azienda convenuta si basava sulla contestazione del fondamento della domanda impostata su confuse considerazioni; veniva spiegato

che l'erronea indicazione nelle prime buste paga dei ricorrenti dalla data di assunzione presso il CTP era stata dovuta a problemi gestionali del software che

non avrebbe consentito l'esatta contabilizzazione degli scatti di anzianità del

ricorrente qualora fosse stata indicata l'effettiva data di assunzione presso

l'AMAT; ciò non impediva alla medesima azienda AMAT di attribuire ad alcuni

trasferiti (all. 1) il V livello di agente di movimento, acquisibile solo dopo 15 anni

di servizio continuativo quale autista, pur lasciando immutata la presunta data di

assunzione al 1° giugno 1997.

d) Con sentenza n. 659/1999, emessa in data 24 febbraio 1999, depositata in data

06 marzo 2000, mai notificata, il dott. Magazzino, Giudice del Lavoro del

Tribunale di Taranto, decideva di rigettare il ricorso poiché infondato.

e) Avverso la predetta sentenza il sig. Zaccaria Copstanzo proponeva appello, con

atto depositato il 19.04.01, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sulla

base di una serie di considerazioni, ovvero:

- il concetto di mobilità;
- l'accertamento degli esuberi aziendali;
- l'applicabilità degli accordi aziendali all'appellante;
- la buona fede contrattuale.

In particolare in merito al punto 1), cioè al concetto di mobilità, l'appellante esplicitava l'errore di concetto posto alla base della sentenza di primo grado impugnata, ovvero la volontà distorta di applicare una normativa inapplicabile al caso in esame, cioè la disciplina della mobilità privatistica ex lege 223/91.

Ancora meno comprensibile appariva l'adozione di parti soltanto settoriali della legge richiamata: secondo il Giudicante di primo grado si doveva ritenere la mobilità ricompresa nell'ambito di operatività della 223/91, senza per questo, però, inspiegabilmente, ritenere necessaria una dichiarazione e/o comunicazione di qualsiasi tipo attestante l'avvenuta cessazione del primo rapporto di lavoro! Si diceva nell'atto di appello, che nell'ambito delle stesse sentenze citate a sostegno della motivazione da parte del Giudicante in primo grado, si affermava: *"...allo scopo di preservare l'occupazione del personale dipendente da aziende in crisi, preveda il passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda all'altra, con l'instaurazione – previa risoluzione del precedente – di un nuovo rapporto di lavoro"* (Cass. citata nella sentenza appellata, n. 2664 del 05.03.1992); ed ancora, anche l'altra sentenza posta a fondamento della motivazione della sentenza appellata, Cass. n. 4267 del 1982, poneva come condizione sospensiva vera e propria della instaurazione ex novo di un nuovo rapporto di lavoro l'estinzione del precedente: nel caso in esame – si sottolineava nell'atto di appello – non vi era mai stata alcuna comunicazione di cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Il concetto di mobilità posto alla base del trasferimento de quo – nonostante gli

artificiosi sforzi di controparte di ascrizione alla fattispecie delle neo-assunzioni – era proprio quello indicato nello stesso accordo del 24 luglio 1996, in cui il CTP, da una parte, e l'AMAT dall'altra, scrivevano: ***“Il trasferimento non comporta interruzione alcuna del rapporto di lavoro ed avverrà entro il 31 marzo 1997; il personale da trasferire conserverà qualifica ed anzianità di servizio maturata ed i livelli retributivi saranno quelli in vigore presso l'AMAT, commisurati all'anzianità di servizio posseduta”*** (cfr. ricorso in appello, pagg. 7-8).

L'espressione della volontà delle parti era chiara nello stesso accordo intercorso tra i contraenti e la mobilità ex lege 13/93 trovava esatta applicazione nella volontà espressa, ma non negli atti poi posti in essere in seguito da una delle due parti, ovvero l'AMAT.

In merito al punto 2), cioè l'accertamento degli esuberi, si sottolineava nell'atto di appello, che la determinazione dei soggetti da far transitare presso l'AMAT era avvenuta solo parzialmente sulla base di individuazione aziendale (CTP), ma per il resto era stata realizzata con domande volontarie, quale appunto quella dell'odierno ricorrente.

La circostanza assumeva un rilievo determinante proprio per l'affidabilità dell'accordo intercorso tra AMAT e CTP che aveva garantito delle condizioni di trasferimento, in virtù – e solo in virtù delle quali – i ricorrenti avevano inoltrato domanda volontaria di trasferimento.

Il predetto elemento di valutazione evidenziava una condizione sospensiva della efficacia dell'intera procedura, stante la dipendenza dell'individuazione dei soggetti da trasferire dalle garanzie offerte in prima facie dalle due aziende coinvolte, successivamente ritrattate arbitrariamente dall'AMAT.

In merito al punto 3), ovvero l'applicabilità degli accordi aziendali all'appellante,

si specificava nell'atto di appello che – ad ogni buon conto – sulla base dell'atto interinale l'intera procedura di trasferimento per mobilità dal CTP all'AMAT si era completata entro la fine di marzo 1997; in nessun modo – neppure all'interno dell'atto interinale – della Regione Puglia si parlava di *neo-assunzioni*.

In merito al punto 4), in particolare alla buona fede contrattuale, nell'atto di appello si sottolineava l'impossibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in conformità all'orientamento giurisprudenziale: *"L'art. 1175 c.c. impone a ciascun contraente di comportarsi in modo da non ledere l'interesse dell'altro, oltre i limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, e pertanto il creditore non è tenuto ad accettare qualsiasi sostituzione delle condizioni contrattuali rivelatesi inattuabili, ma solo quelle che non importino una modifica sostanziale del patto originario (Cass. 54/1986)"*; è chiaro che nel caso in esame la valutazione dicotomica tra neo-assunto e trasferito, il pregiudizio giuridico ed economico a carico dell'appellante, avevano comportato una modifica sostanziale e lesiva del patto originario, con violazione da parte dell'AMAT dei doveri di correttezza e buona fede.

Ulteriore indice presuntivo della mala fede contrattuale dell'AMAT era – come riportato nel ricorso in appello – la previsione (nell'accordo non solo non prevista, ma neppure mai citata) di un periodo di prova.

f) L'AMAT si costituiva nel giudizio di appello, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in appello per decorso dei termini processuali.

g) In data 28 novembre 2001 l'appello non veniva discusso nel merito bensì soltanto in relazione all'eccezione sollevata; i procuratori dell'appellante esponevano l'irregolarità dell'intero procedimento per violazione dell'art. 133 c.p.c.; parte appellata insisteva sull'accoglimento della eccezione. Il Collegio si

riservava di decidere sulla eccezione preliminare.

h) In data 28 novembre 2001 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto disponeva il rigetto del ricorso in appello per decorrenza dei termini, con spese compensate tra le parti.

MOTIVI

1.- Violazione dell'art. 133 c.p.c. in relazione all'art. 327 c.p.c. ed all'art. 360 n. 4 c.p.c..

Il principio stabilito dal primo comma dell'art. 327 c.p.c. pone come obiettivo precipuo evitare che il passaggio in giudicato della sentenza possa essere protratto indefinitamente ad arbitrio delle parti. Il termine c.d. lungo, ovvero quello di un anno, decorre dal momento della *pubblicazione della sentenza*.

La pubblicazione della sentenza è l'atto mediante il quale la sentenza diviene giuridicamente esistente.

L'art. 133 c.p.c. dispone: *“La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”*.

E' evidente che nel caso della pubblicazione si realizza una fattispecie procedimentale a *formazione progressiva*; ai fini del completamento della procedura di pubblicazione della sentenza occorrono, infatti, tre fasi:

- a) deposito della sentenza;
- b) apposizione della data e della firma da parte del cancelliere;
- c) comunicazione entro cinque giorni, da parte del cancelliere, alle

parti dell'avvenuto deposito, al fine di esercitare il corrispondente diritto d'impugnazione.

Ebbene, nel caso in esame, a nessuno dei procuratori costituiti è stata mai data notizia dell'avvenuto deposito della sentenza *de qua*.

La pubblicazione ha - come predetto - la funzione giuridica di fissare la sentenza quale atto immutabile (in assenza delle impugnazioni previste) e di renderla nota a chiunque vi abbia interesse, rendendola irrevocabile da parte del Giudice.

La comunicazione della sentenza, invece, tende a dare notizia alle parti, più che del contenuto, della esistenza del provvedimento, affinché le parti possano regolare la loro successiva attività.

La comunicazione è una partecipazione di notizie relative a fatti processuali che il cancelliere effettua nell'esercizio di un potere autonomo, procedendo egli stesso alla consegna diretta ai destinatari o utilizzando l'attività dell'ufficiale giudiziario (PUNZI, *Comunicazione*, 208). Pertanto essa è atto mediante il quale il cancelliere, per suo dovere d'ufficio, e quindi *senza specifica richiesta*, informa le parti che si sono verificati determinati fatti rilevanti per il processo stesso (Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, I, 392).

Scopo generale della comunicazione è quello di indurre nel destinatario la conoscenza di un atto o di una vicenda processuale, onde consentire eventuali reazioni, adempimenti, comportamenti congrui alla situazione processuale oggetto di notizia (La China, *Comunicazione*, 3).

Le comunicazioni vanno distinte in due categorie; da un lato vi sono quelle che il cancelliere effettua senza esservi sollecitato, perché espressamente

(e tassativamente) previste dalla legge: è appunto il caso ex art. 133 c.p.c.; dall'altro quelle che sono ordinate dal giudice.

A norma della disposizione in esame nonché dell'art. 45 disp. att. il cancelliere deve effettuare le proprie comunicazioni servendosi di un biglietto non bollato, composto di due parti uguali, delle quali una va consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. In questo senso le modalità di documentazione della comunicazione sono oggi ristrette alla ricevuta firmata del destinatario (appunto inesistente), in caso di consegna diretta, ed alla relazione di notifica, apposte entrambe sulla sola prima parte del biglietto, da conservarsi poi nel fascicolo d'ufficio.

Ebbene, nel caso in esame, a confermare l'assoluta inesistenza della precipua comunicazione di deposito, vi è non soltanto la mancata ricezione di alcun tipo di comunicazione da parte dei difensori costituiti, ma altresì, l'assenza della restante parte del biglietto non bollato all'interno del fascicolo d'ufficio!

La dottrina è unanime in questo senso (cfr. Cormio, Allorio I, 1424) nell'affermare la vincolatività della comunicazione ai fini del completamento della procedura di pubblicazione.

Conformemente a quanto esposto, la stessa procedura per la proposizione del regolamento di competenza prevede il decorso del termine per la relativa azione dalla data della comunicazione.

Il fine sotteso alla norma in esame - ovvero all'art. 133 c.p.c. - è chiaro: tutelare il principio costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, garantendo la conoscibilità dei termini nell'ambito dei quali

esercitare il proprio diritto d'impugnazione.

Nel caso *de quo* è chiaro che il vizio nell'attività si concreta in violazione di norma processuale - art. 133 c.p.c. - che rappresenta pur sempre violazione di legge o *error in iudicando*.

E' codesta Suprema Corte ad affermare che la nullità della sentenza e del procedimento, prevista dal n. 4, deriva da vizi di attività, cioè dalla violazione di norme processuali (Cass. 11 febbraio 1987 n. 1491).

In sostanza il n. 4 dell'art. 360 c.p.c. nel consentire la denuncia dei vizi di attività che comportino la nullità della sentenza e/o del procedimento, non tutela l'interesse generale all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass. 30 giugno 1997 n. 5837).

Ed è di piena evidenza nel caso in esame la lesione del diritto di difesa dell'odierno ricorrente, dovuta al mancato rispetto dell'obbligo legislativamente previsto al fine di evitare che l'esercizio del diritto d'impugnativa sia reso eccessivamente difficile.

Non è un caso che il legislatore, sia pure in materia di decadenza pattizia nei rapporti privati, abbia espressamente previsto la nullità di quegli atti che stabiliscano termini di decadenza in un modo tale da rendere eccessivamente difficoltoso ad una delle parti l'esercizio del diritto (cfr. art. 2965 c.c.). Ad un tale principio, sicuramente, il legislatore si è ispirato allorché ha previsto che è fatto dovere al cancelliere di comunicare alle parti costituite l'avvenuto deposito della sentenza che altrimenti si dovrebbero costringere i procuratori delle parti ad un'attività di *controllo quotidiana* sulla produzione

degli atti processuali.

L'art. 133 c.p.c. ha tassativamente disposto, ai fini del completamento corretto della procedura di pubblicazione, un obbligo di comunicazione interamente disatteso dalla cancelleria competente nel caso in esame, come dimostrato non solo dall'assenza di qualsiasi forma di notificazione diretta e/o indiretta ai procuratori costituiti ma, altresì, dall'assenza dallo stesso fascicolo d'ufficio del biglietto identificativo della dovuta correttezza procedurale.

L'incompletezza del procedimento di pubblicazione, in violazione dell'art. 133 c.p.c., comporta l'impossibilità giuridica di determinazione del termine *a quo*, indefettibile per il computo dei termini di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c..

Pertanto, la nullità dell'intero procedimento di pubblicazione, derivante dall'omessa comunicazione alle parti della sentenza depositata, con corrispondente violazione del principio costituzionalmente garantito di difesa, comporta, sia per anteriorità cronologica dell'evento rispetto alla sentenza di appello impugnata nella presente sede, sia per la necessità indefettibile di salvaguardia e rispetto del principio costituzionale predetto, l'impugnabilità della sentenza d'appello *de qua*.

Alla luce di quanto esposto, la decisione sulla inammissibilità del ricorso in appello, va integralmente riformata.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Cassazione, cassare l'impugnata sentenza per i motivi sopra esposti, con rinvio ad altra Corte d'Appello, perché la stessa, applicate le statuizioni giuridiche, provveda nel merito ad accogliere le

conclusioni di cui all'atto d'appello dichiarato erroneamente inammissibile.

E nel caso in cui l'Ecc.ma Corte non dovesse ritenere accoglibile il ricorso perché non confortata dall'interpretazione della normativa vigente si solleva sin da questo momento eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 133 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il *dies a quo* di decorrenza del termine di impugnativa sia quello della data di comunicazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza al procuratore costituito. Vittoria di spese.

Taranto-Roma 28 dicembre 2001

(avv. Francesco De Feis)



(Avv. Francesco Fornaro)



(avv. Rossella Spinosa)



RELATA DI NOTIFICA

Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto – Ufficio U.N.E.P.

Ad istanza della parte come in atti costituita, per ogni effetto di legge, io sottoscritto addetto al suindicato Ufficio, ho notificato il suesteso atto nel seguente modo:

all'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (AMAT SpA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa al proprio procuratore costituito in giudizio

AVV. ROBERTO BARBERIO, nel di lui studio elettivamente domiciliata, in Taranto al corso Italia 254, ivi recandomi e consegnando copia conforme al suo originale a mani

all'Avv. Olimpia Cimaglia, altro procuratore costituito in giudizio per l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA (AMAT SpA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberto Barberio, in Taranto al corso Italia 254, ivi recandomi e consegnando copia conforme al suo originale a mani

all'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (AMAT SpA), in persona del suo legale Rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla via C. Battisti 657, ivi recandomi e consegnando copia conforme al suo originale a mani

a mani dell'impiegato Sennaro Rafael,
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti,

VITO TAMBURANO
UFFICIALE
CORTE DI
SEZIONE DIS.
B.3
COE
1919

2
COPIA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Ricorso

Per il signor **Zaccaria Costanzo**, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco De Feis, Rossella Spinosa e Francesco Fornaro, in virtù di
mandato apposto a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in
Roma, presso lo studio del primo, alla Via Francesco Gentile n. 7,

contro

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, sig. Enzo Manco, rappresentata e difesa dagli
avv.ti R. Barberio ed O. Cimaglia

Avverso

la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -
Sezione Lavoro - n° 95/2001 del 28/11/2001 - depositata il 7 dicembre 2001
(ns. doc. 1) che dichiarava l'inammissibilità del ricorso in appello nei
confronti dell'odierno appellante, nel giudizio avente ad oggetto
l'inapplicabilità della disdetta degli accordi economici aziendali, economici
e normativi, indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, con il
riconoscimento, in favore di esso ricorrente, dei trattamenti economici e
normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione
aziendale a far data dal momento del trasferimento.

FATTO

1. I fatti di causa: a) Con ricorso depositato il 10 marzo 1998, in Taranto, II
esponeva che in data 24.07.1996 interveniva un accordo, tra CTP (Consorzio

Trasporti Pubblici di Taranto) ed AMAT in virtù del quale la

MANDATO:

Avv. Francesco De Feis
Avv. Rossella Spinosa
Avv. Francesco Fornaro

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, nell'eventuale fase esecutiva, eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, rinunciare ed accettare avverse rinunzie, farsi sostituire, chiamare in causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.

Eleggo domicilio presso e
nello studio del primo
in Roma alla via Francesco
Gentile n. 7
Taranto, 07/01/2002

[Firma autografa]

E' FIRMA AUTOGRAFA

21 GEN 2002

del	
V. Presidente	
Cons. re	
Dirigente Amm.vo	
Dirigente Tecnico	
Direttore dell'Esercizio	
Area Informatica	
Area Locale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Regionale	
Ufficio Prod. del Traffico	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Contatti	

CONTRAVVERSA LAVORO

Taranto, II 16 GEN 2002

stessa AMAT si impegnava ad assumere, a norma della L.R. n. 13 del 05.08.1993, alcuni conducenti di linea già in forza al CTP (esattamente 22) a fronte della pattuita rinuncia da parte del CTP ad opporsi avverso alcune richieste di concessione di ulteriori autolinee da parte dell'AMAT, precisandosi che il personale CTP da assumere avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento.

b) Il trasferimento predetto veniva realizzato individuando i lavoratori interessati nel termine del 09.05.1998, non a mezzo di procedure di determinazione degli esuberi aziendali, ma sulla base delle stesse domande di trasferimento "volontarie", all'uopo depositate da alcuni agenti, disposti a transitare volontariamente presso l'AMAT sulla base delle garanzie offerte dagli accordi tra le aziende medesime e le stesse OO.SS..

Si specificava nel medesimo ricorso che il trasferimento suddetto si concretizzava in data 01.06.1997, interessando anche l'odierno ricorrente, nella qualità di volontario, con applicazione da parte dell'AMAT, del solo trattamento relativo alla qualifica ed all'anzianità possedute dall'istante, senza gli emolumenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, stante la posizione assunta dall'azienda convenuta con provvedimento del proprio Consiglio di Amministrazione n. 45 del 21.03.1997; in esso provvedimento l'AMAT comunicava alle OO.SS. *disdetta unilaterale degli accordi aziendali economici e normativi*, limitati alle *future assunzioni*, comprendendo tra queste anche i lavoratori "trasferiti" dal CTP, considerati arbitrariamente quali "nuovi assunti". La presunta assunzione dei lavoratori in questione, tra i quali l'attuale ricorrente, è stata effettuata con patto di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato. Si

sosteneva all'interno del ricorso introduttivo che la determinazione aziendale n. 45 del 1997 fosse da considerarsi inapplicabile ai "*lavoratori trasferiti*" all'AMAT dal CTP, poiché gli stessi non potevano essere considerati giammai quali nuovi assunti, stante la realizzazione del trasferimento mediante il ricorso alla mobilità interaziendale sulla base della L.R.13/93, all'art. 3 comma 3. L'articolo predetto espressamente imponeva, infatti, il *divieto di procedere* a "nuove assunzioni" se non dopo l'accertamento della impossibilità di far ricorso alla mobilità ed il trasferimento *de quo* era appunto espressione del ricorso alla mobilità interaziendale..

c) La posizione assunta dall'azienda convenuta si basava sulla contestazione del fondamento della domanda impostata su confuse considerazioni; veniva spiegato che l'erronea indicazione nelle prime buste paga dei ricorrenti dalla data di assunzione presso il CTP era stata dovuta a problemi gestionali del software che non avrebbe consentito l'esatta contabilizzazione degli scatti di anzianità del ricorrente qualora fosse stata indicata l'effettiva data di assunzione presso l'AMAT; ciò non impediva alla medesima azienda AMAT di attribuire ad alcuni trasferiti (all. 1) il V livello di agente di movimento, acquisibile solo dopo 15 anni di servizio continuativo quale autista, pur lasciando immutata la presunta data di assunzione al 1° giugno 1997.

d) Con sentenza n. 659/1999, emessa in data 24 febbraio 1999, depositata in data 06 marzo 2000, mai notificata, il dott. Magazzino, Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, decideva di rigettare il ricorso poiché infondato.

e) Avverso la predetta sentenza il sig. Zaccaria Copstanzo proponeva appello, con atto depositato il 19.04.01, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sulla base di una serie di considerazioni, ovvero:

- il concetto di mobilità;
- l'accertamento degli esuberi aziendali;
- l'applicabilità degli accordi aziendali all'appellante;
- la buona fede contrattuale.

In particolare in merito al punto 1), cioè al concetto di mobilità, l'appellante esplicitava l'errore di concetto posto alla base della sentenza di primo grado impugnata, ovvero la volontà distorta di applicare una normativa inapplicabile al caso in esame, cioè la disciplina della mobilità privatistica ex lege 223/91.

Ancora meno comprensibile appariva l'adozione di parti soltanto settoriali della legge richiamata: secondo il Giudicante di primo grado si doveva ritenere la mobilità ricompresa nell'ambito di operatività della 223/91, senza per questo, però, inspiegabilmente, ritenere necessaria una dichiarazione e/o comunicazione di qualsiasi tipo attestante l'avvenuta cessazione del primo rapporto di lavoro! Si diceva nell'atto di appello, che nell'ambito delle stesse sentenze citate a sostegno della motivazione da parte del Giudicante in primo grado, si affermava: *"...allo scopo di preservare l'occupazione del personale dipendente da aziende in crisi, preveda il passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda all'altra, con l'instaurazione – previa risoluzione del precedente – di un nuovo rapporto di lavoro"* (Cass. citata nella sentenza appellata, n. 2664 del 05.03.1992); ed ancora, anche l'altra sentenza posta a fondamento della motivazione della sentenza appellata, Cass. n. 4267 del 1982, poneva come condizione sospensiva vera e propria della instaurazione ex novo di un nuovo rapporto di lavoro l'estinzione del precedente: nel caso in esame – si sottolineava nell'atto di appello – non vi era mai stata alcuna comunicazione di cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Il concetto di mobilità posto alla base del trasferimento de quo – nonostante gli

artificiosi sforzi di controparte di ascrizione alla fattispecie delle neo-assunzioni – era proprio quello indicato nello stesso accordo del 24 luglio 1996, in cui il CTP, da una parte, e l'AMAT dall'altra, scrivevano: *"Il trasferimento non comporta interruzione alcuna del rapporto di lavoro ed avverrà entro il 31 marzo 1997; il personale da trasferire conserverà qualifica ed anzianità di servizio maturata ed i livelli retributivi saranno quelli in vigore presso l'AMAT, commisurati all'anzianità di servizio posseduta"* (cfr. ricorso in appello, pagg. 7-8).

L'espressione della volontà delle parti era chiara nello stesso accordo intercorso tra i contraenti e la mobilità ex lege 13/93 trovava esatta applicazione nella volontà espressa, ma non negli atti poi posti in essere in seguito da una delle due parti, ovvero l'AMAT.

In merito al punto 2), cioè l'accertamento degli esuberi, si sottolineava nell'atto di appello, che la determinazione dei soggetti da far transitare presso l'AMAT era avvenuta solo parzialmente sulla base di individuazione aziendale (CTP), ma per il resto era stata realizzata con domande volontarie, quale appunto quella dell'odierno ricorrente.

La circostanza assumeva un rilievo determinante proprio per l'affidabilità dell'accordo intercorso tra AMAT e CTP che aveva garantito delle condizioni di trasferimento, in virtù – e solo in virtù delle quali – i ricorrenti avevano inoltrato domanda volontaria di trasferimento.

Il predetto elemento di valutazione evidenziava una condizione sospensiva della efficacia dell'intera procedura, stante la dipendenza dell'individuazione dei soggetti da trasferire dalle garanzie offerte in prima facie dalle due aziende coinvolte, successivamente ritrattate arbitrariamente dall'AMAT.

In merito al punto 3), ovvero l'applicabilità degli accordi aziendali all'appellante,

si specificava nell'atto di appello che – ad ogni buon conto – sulla base dell'atto interinale l'intera procedura di trasferimento per mobilità dal CTP all'AMAT si era completata entro la fine di marzo 1997; in nessun modo – neppure all'interno dell'atto interinale – della Regione Puglia si parlava di *neo-assunzioni*.

In merito al punto 4), in particolare alla buona fede contrattuale, nell'atto di appello si sottolineava l'impossibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in conformità all'orientamento giurisprudenziale: *"L'art. 1175 c.c. impone a ciascun contraente di comportarsi in modo da non ledere l'interesse dell'altro, oltre i limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, e pertanto il creditore non è tenuto ad accettare qualsiasi sostituzione delle condizioni contrattuali rivelatesi inattuabili, ma solo quelle che non importino una modifica sostanziale del patto originario (Cass. 54/1986)"*; è chiaro che nel caso in esame la valutazione dicotomica tra neo-assunto e trasferito, il pregiudizio giuridico ed economico a carico dell'appellante, avevano comportato una modifica sostanziale e lesiva del patto originario, con violazione da parte dell'AMAT dei doveri di correttezza e buona fede.

Ulteriore indice presuntivo della mala fede contrattuale dell'AMAT era – come riportato nel ricorso in appello – la previsione (nell'accordo non solo non prevista, ma neppure mai citata) di un periodo di prova.

f) L'AMAT si costituiva nel giudizio di appello, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in appello per decorso dei termini processuali.

g) In data 28 novembre 2001 l'appello non veniva discusso nel merito bensì soltanto in relazione all'eccezione sollevata; i procuratori dell'appellante esponevano l'irregolarità dell'intero procedimento per violazione dell'art. 133 c.p.c.; parte appellata insisteva sull'accoglimento della eccezione. Il Collegio si

riservava di decidere sulla eccezione preliminare.

h) In data 28 novembre 2001 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto disponeva il rigetto del ricorso in appello per decorrenza dei termini, con spese compensate tra le parti.

MOTIVI

1.- Violazione dell'art. 133 c.p.c. in relazione all'art. 327 c.p.c. ed all'art. 360 n. 4 c.p.c..

Il principio stabilito dal primo comma dell'art. 327 c.p.c. pone come obiettivo precipuo evitare che il passaggio in giudicato della sentenza possa essere protratto indefinitamente ad arbitrio delle parti. Il termine c.d. lungo, ovvero quello di un anno, decorre dal momento della *pubblicazione della sentenza*.

La pubblicazione della sentenza è l'atto mediante il quale la sentenza diviene giuridicamente esistente.

L'art. 133 c.p.c. dispone: *"La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite"*.

E' evidente che nel caso della pubblicazione si realizza una fattispecie procedimentale a *formazione progressiva*; ai fini del completamento della procedura di pubblicazione della sentenza occorrono, infatti, tre fasi:

- a) deposito della sentenza;
- b) apposizione della data e della firma da parte del cancelliere;
- c) comunicazione entro cinque giorni, da parte del cancelliere, alle

parti dell'avvenuto deposito, al fine di esercitare il corrispondente diritto d'impugnazione.

Ebbene, nel caso in esame, a nessuno dei procuratori costituiti è stata mai data notizia dell'avvenuto deposito della sentenza *de qua*.

La pubblicazione ha - come predetto - la funzione giuridica di fissare la sentenza quale atto immutabile (in assenza delle impugnazioni previste) e di renderla nota a chiunque vi abbia interesse, rendendola irrevocabile da parte del Giudice.

La comunicazione della sentenza, invece, tende a dare notizia alle parti, più che del contenuto, della esistenza del provvedimento, affinché le parti possano regolare la loro successiva attività.

La comunicazione è una partecipazione di notizie relative a fatti processuali che il cancelliere effettua nell'esercizio di un potere autonomo, procedendo egli stesso alla consegna diretta ai destinatari o utilizzando l'attività dell'ufficiale giudiziario (PUNZI, *Comunicazione*, 208). Pertanto essa è atto mediante il quale il cancelliere, per suo dovere d'ufficio, e quindi *senza specifica richiesta*, informa le parti che si sono verificati determinati fatti rilevanti per il processo stesso (Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, I, 392).

Scopo generale della comunicazione è quello di indurre nel destinatario la conoscenza di un atto o di una vicenda processuale, onde consentire eventuali reazioni, adempimenti, comportamenti congrui alla situazione processuale oggetto di notizia (La China, *Comunicazione*, 3).

Le comunicazioni vanno distinte in due categorie; da un lato vi sono quelle che il cancelliere effettua senza esservi sollecitato, perché espressamente

(e tassativamente) previste dalla legge: è appunto il caso ex art. 133 c.p.c.; dall'altro quelle che sono ordinate dal giudice.

A norma della disposizione in esame nonché dell'**art. 45 disp. att.** il cancelliere *deve* effettuare le proprie comunicazioni servendosi di un biglietto non bollato, composto di due parti uguali, delle quali una va consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. In questo senso le modalità di documentazione della comunicazione sono oggi ristrette alla ricevuta firmata del destinatario (appunto inesistente), in caso di consegna diretta, ed alla relazione di notifica, apposte entrambe sulla sola prima parte del biglietto, da conservarsi poi nel fascicolo d'ufficio.

Ebbene, nel caso in esame, a confermare l'assoluta inesistenza della precipua comunicazione di deposito, vi è non soltanto la mancata ricezione di alcun tipo di comunicazione da parte dei difensori costituiti, ma altresì, l'assenza della restante parte del biglietto non bollato all'interno del fascicolo d'ufficio!

La dottrina è unanime in questo senso (cfr. Cormio, Allorio I, 1424) nell'affermare la *vincolatività della comunicazione* ai fini del completamento della procedura di pubblicazione.

Conformemente a quanto esposto, la stessa procedura per la proposizione del regolamento di competenza prevede il decorso del termine per la relativa azione dalla data della comunicazione.

Il fine sotteso alla norma in esame - ovvero all'art. 133 c.p.c. - è chiaro: tutelare il principio costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione, garantendo la conoscibilità dei termini nell'ambito dei quali

esercitare il proprio diritto d'impugnazione.

Nel caso *de quo* è chiaro che il vizio nell'attività si concreta in violazione di norma processuale - art. 133 c.p.c. - che rappresenta pur sempre violazione di legge o *error in iudicando*.

E' codesta Suprema Corte ad affermare che la nullità della sentenza e del procedimento, prevista dal n. 4, deriva da vizi di attività, cioè dalla violazione di norme processuali (Cass. 11 febbraio 1987 n. 1491).

In sostanza il n. 4 dell'art. 360 c.p.c. nel consentire la denuncia dei vizi di attività che comportino la nullità della sentenza e/o del procedimento, non tutela l'interesse generale all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass. 30 giugno 1997 n. 5837).

Ed è di piena evidenza nel caso in esame la lesione del diritto di difesa dell'odierno ricorrente, dovuta al mancato rispetto dell'obbligo legislativamente previsto al fine di evitare che l'esercizio del diritto d'impugnativa sia reso eccessivamente difficile.

Non è un caso che il legislatore, sia pure in materia di decadenza pattizia nei rapporti privati, abbia espressamente previsto la nullità di quegli atti che stabiliscano termini di decadenza in un modo tale da rendere eccessivamente difficoltoso ad una delle parti l'esercizio del diritto (cfr. art. 2965 c.c.). Ad un tale principio, sicuramente, il legislatore si è ispirato allorché ha previsto che è fatto dovere al cancelliere di comunicare alle parti costituite l'avvenuto deposito della sentenza che altrimenti si dovrebbero costringere i procuratori delle parti ad un'attività di *controllo quotidiana* sulla produzione

degli atti processuali.

L'art. 133 c.p.c. ha tassativamente disposto, ai fini del completamento corretto della procedura di pubblicazione, un obbligo di comunicazione interamente disatteso dalla cancelleria competente nel caso in esame, come dimostrato non solo dall'assenza di qualsiasi forma di notificazione diretta e/o indiretta ai procuratori costituiti ma, altresì, dall'assenza dallo stesso fascicolo d'ufficio del biglietto identificativo della dovuta correttezza procedurale.

L'incompletezza del procedimento di pubblicazione, in violazione dell'art. 133 c.p.c., comporta l'impossibilità giuridica di determinazione del termine *a quo*, indefettibile per il computo dei termini di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c..

Pertanto, la nullità dell'intero procedimento di pubblicazione, derivante dall'omessa comunicazione alle parti della sentenza depositata, con corrispondente violazione del principio costituzionalmente garantito di difesa, comporta, sia per anteriorità cronologica dell'evento rispetto alla sentenza di appello impugnata nella presente sede, sia per la necessità indefettibile di salvaguardia e rispetto del principio costituzionale predetto, l'impugnabilità della sentenza d'appello *de qua*.

Alla luce di quanto esposto, la decisione sulla inammissibilità del ricorso in appello, va integralmente riformata.

CONCLUSIONI

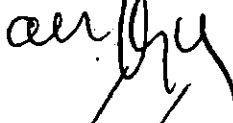
Voglia l'Ecc.ma Corte di Cassazione, cassare l'impugnata sentenza per i motivi sopra esposti, con rinvio ad altra Corte d'Appello, perché la stessa, applicate le statuizioni giuridiche, provveda nel merito ad accogliere le

conclusioni di cui all'atto d'appello dichiarato erroneamente inammissibile.

E nel caso in cui l'Ecc.ma Corte non dovesse ritenere accoglibile il ricorso perché non confortata dall'interpretazione della normativa vigente si solleva sin da questo momento eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 133 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il *dies a quo* di decorrenza del termine di impugnativa sia quello della data di comunicazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza al procuratore costituito. Vittoria di spese.

Taranto-Roma 28 dicembre 2001

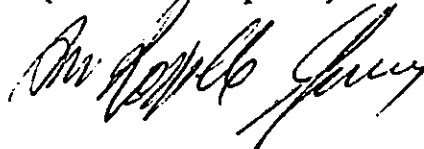
(avv. Francesco De Feis)



(Avv. Francesco Fornaro)



(avv. Rossella Spinosa)



RELATA DI NOTIFICA

Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto – Ufficio U.N.E.P.

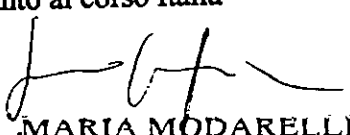
Ad istanza della parte come in atti costituita, per ogni effetto di legge, io sottoscritto addetto al suindicato Ufficio, ho notificato il suesteso atto nel seguente modo:

all'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (AMAT SpA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa al proprio procuratore costituito in giudizio

AVV. ROBERTO BARBERIO, nel di lui studio elettivamente domiciliata, in Taranto al corso Italia 254, ivi recandomi e consegnando copia conforme al suo originale a mani


all'Avv. Olimpia Cimaglia, altro procuratore costituito in giudizio per l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA (AMAT SpA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel suo domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberto Barberio, in Taranto al corso Italia 254, ivi recandomi e consegnando copia conforme al suo originale a mani

all'Avv. R. Barberio


MARIA MODARELLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO A.F. 8.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Distaccata di
TARANTO

TARANTO

18 GEN. 2002

all'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. (AMAT SpA), in persona del suo legale

Rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla via C. Battisti 657, ivi recandomi e consegnando copia conforme al suo originale a mani

Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

mod. 23-1

A. M. A. T.

AZIENDA PER LA MOBILITA'

L'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100 T A R A N T O

Da restituire a

Via

Ufficio
Consolare

C.A.P.

Provincia

AP/727

A.R.avviso di ricevimento
o di riscossione☐

Vaglia

☐

Raccomandata

☐

Pacco

☐

Assicurata

6	4	6	6									
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero

Lire

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio di

A cura del mittente

Destinatario

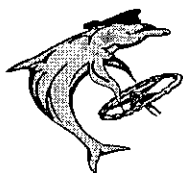
ZACCA RIA COSTANZO

Via

P. di PIEMONTE, 73 76020 S. MARZANO di S.G.

Data

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione
o di pagamentoFirma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto S.p.A

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00146330733

Prot. AP n°

724

1560

Taranto, lì 29/05/2001

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.

ZACCARIA COSTANZO

S E D E

Oggetto: Attribuzione della nuova figura professionale e del relativo parametro, in applicazione della nuova classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 27/11/2000.

Le comunichiamo che, ai sensi e per gli effetti delle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui all'art. 2), lett. D) dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000, Le viene attribuita, con decorrenza 1° gennaio 2001, la figura professionale di **OPERATORE DI ESERCIZIO** ed il parametro retributivo **158**, con svolgimento delle mansioni e delle attività previste dal relativo profilo, nei termini precisati dall'art. 2, lett. A), in particolare punti 10) e 13), del predetto Accordo Nazionale 27/11/2000.

Dalla stessa data Le sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dagli art. 3) e 10) del richiamato Accordo nazionale 27/11/2000.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Ing. Giovanni Matildechia)

IL PRESIDENTE

(Enzo Manco)

Area Legale

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10019
del - 2 AGO. 2001	
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Direttore Amm. vo	☐
Direttore Tecnico	☐
Dirigente - Aff. Giuridico	☐
Dir. Informatica	☐
Al Direttore	☒

Corrispondenza interna prot. n°

Taranto, 01/08/2001

Ing. Giovanni Matichecchia

SEDE

*Area Legale:
esemplari costituenti;
Area Legale:
esemplari costituenti;
Originele
all'Avv. Cimaglia*

Oggetto: Zaccaria Costanzo c/ AMAT, Ettore Cosimo c/ AMAT: ricorsi in appello.

Le trasmetto, in allegato, per gli adempimenti consequenziali, gli originali delle copie notificate in data 31/07/2001 alla sottoscritta, in qualità di procuratore costituito in giudizio per l'Azienda, dei ricorsi in appello proposti dai dipendenti Zaccaria Costanzo ed Ettore Cosimo avverso le sentenze n° 659 e n° 657, emesse in data 24/02/2000 dal Dr. Cosimo Magazzino e depositate il 06/03/2000.

Il Presidente della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha nominato Consigliere relatore il Dr. Coccioli, fissando l'udienza del 28/11/2001 per la discussione.

Si evidenzia che i ricorsi in appello sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di Appello in data 19/04/2001, vale a dire oltre i termini di legge.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

COPIA

COPIA

CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ. DISTACC. DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello

L. 5.920

Per

27 LUG. 2001

MANDATO:

Avv. Rossella Spinosa

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado, nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandovi sin da ora a sottoscrivere atti di precetto), eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco all'uopo le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanzare, conciliare, rinunciare ed accettare avverse rinunzie, farsi sostituire, chiamare in causa terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato. Eleggo domicilio nello studio di quest'ultimo in Taranto alla Via Ettore D'Amore n.41.

ZACCARIA Costanzo, rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente dagli Avv. ti Rossella Spinosa e Francesco Fornaro,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in

Taranto alla via E. D'Amore 41, giusta mandato apposto a margine

del presente atto,

- appellante -

Contro

A.M.A.T. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, in

persona del legale rappresentante pro-tempore, nel giudizio di primo

grado rappresentata e difesa dall'Avv. O. Cimaglia

- appellata -

FATTO

Con ricorso depositato il 10.03.1998 il ricorrente Zaccaria

Costanzo, come sopra rappresentato e difeso, esponeva che in data

24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP (Consorzio Trasporti

Pubblici di Taranto) ed AMAT in virtù del quale la stessa AMAT si

impegnava ad assumere, a norma della L.R. n. 13 del 05.08.1993,

alcuni conducenti di linea già in forza al CTP (esattamente 22)

fronte della pattuita rinunzia da parte del CTP ad opporsi avverso

alcune richieste di concessione di ulteriori autolinee da parte

dell'AMAT, precisandosi che il personale CTP da assumere avrebbe

conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il

trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al

Francesco Fornaro

E' AUTOGRAFICA

[Signature]

Deposito in Cancelleria
19 APR 2001
IL CANCELLIERE CI
Vincenzo MASUCCIA
CORTE DI APPELLO DI LECCE

momento del trasferimento. Il trasferimento predetto veniva
realizzato individuando i lavoratori interessati nel termine del
09.05.1998, non a mezzo di procedure di determinazione degli
esuberi aziendali, ma sulla base delle stesse domande di
trasferimento "volontarie", all'uopo depositate da alcuni agenti,
disposti a transitare volontariamente presso l'AMAT sulla base delle
garanzie offerte dagli accordi tra le aziende medesime e le stesse
OO.SS..

Si specificava nel medesimo ricorso che il trasferimento suddetto
si concretizzava in data 01.06.1997, interessando anche l'odierno
ricorrente, con applicazione da parte dell'AMAT, del solo trattamento
relativo alla qualifica ed all'anzianità possedute dall'istante, senza i
miglioramenti rinvenienti dalla contrattazione aziendale, stante la
posizione assunta dall'azienda convenuta, per cui, con
provvedimento del proprio Consiglio di Amministrazione n. 45 del
21.03.1997, aveva deciso di comunicare alle OO.SS. disdetta
unilaterale degli accordi aziendali economici e normativi, limitati alle
future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori
"trasferiti" dal CTP, considerati quali "nuovi assunti". L'assunzione dei
lavoratori in questione, tra i quali il ricorrente, è stata effettuata con
patto di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a
tempo indeterminato. Si sosteneva all'interno del ricorso introduttivo
che la determinazione aziendale n. 45 del 1997 fosse inapplicabile ai
"lavoratori trasferiti" all'AMAT dal CTP in quanto questi non potevano
essere considerati giammai quali nuovi assunti, poiché nel caso de

quo, era stata realizzata una forma di mobilità interaziendale sulla base della L.R.13/93. La stessa legge, all'art. 3 comma 3, espressamente impone il divieto di procedere a "nuove assunzioni" se non dopo l'accertamento della impossibilità di far ricorso alla mobilità, precludendo in questo l'accezione del termine "mobilità" in alternanza con la necessità di procedere a nuove assunzioni.

La posizione assunta dall'azienda convenuta si basava sulla contestazione del fondamento della domanda sulla base delle più svariate considerazioni; veniva detto che l'erronea indicazione nelle prime buste paga del ricorrente dalla data di assunzione presso il CTP era stata dovuta a problemi gestionali del software che non avrebbe consentito l'esatta contabilizzazione degli scatti di anzianità del ricorrente qualora fosse stata indicata l'effettiva data di assunzione presso l'AMAT.

Con sentenza n. 659 emessa in data 24 febbraio 1999, depositata in data 06.03.2000, **mai notificata**, il Dott. Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, decideva di rigettare il ricorso poiché infondato.

In data 28 marzo 2001 veniva discusso dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto l'appello relativo ad una delle posizioni analoghe a quella dell'odierno appellante, ovvero del collega Domenico Clarelli.

Il Collegio – nella medesima data – ha accolto l'appello, disponendo come segue: ***"In accoglimento dell'appello proposto da Domenico Clarelli con ricorso depositato il 2.11.00***

in contraddittorio con la Spa AMAT di Taranto avverso la sentenza del Pretore del Lavoro di Taranto, in data 24.2.99/6.3.00:

a) dichiara inapplicabile, nei confronti del ricorrente Domenico Clarelli, la disdetta degli accordi aziendali, economici e normativi, indicati nella delibera assembleare del 23.3.97, con il riconoscimento, in favore di esso ricorrente, dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a far data dal suo trasferimento;

b) condanna la SPA Amat al pagamento del doppio grado del giudizio in favore di Clarelli Domenico" (doc. in atti).

Il Collegio ha, pertanto, rilevato l'inapplicabilità della disdetta degli accordi, riformando integralmente la sentenza del primo grado del giudizio, che si appella, anche per l'odierno ricorrente, con il presente atto, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Il concetto di "mobilità".

a) La continuità del rapporto.

La sentenza appellata nella presente sede parte dall'errato presupposto assiomatico, per cui i c.d. "trasferiti" si presume debbano essere considerati quali neo - assunti "stante la necessità sottesa di favorire l'esodo presso la nuova azienda".

A sostegno di quanto suddetto il Giudice di primo grado sosteneva che tale orientamento avrebbe dovuto ritenersi

confermato dalla Suprema Corte, e riportava all'uopo in nota le sentenze n. 2664 del 05.03.1992 e n. 4267 del 20.07.1982.



Non si fa in nessun modo riferimento, però, all'interno della sentenza medesima per quale motivo avrebbe dovuto ritenersi applicabile la normativa della mobilità in generale, in base alla quale avrebbero dovuto essere considerati i rapporti di lavoro de quo come neo – instaurati e, pertanto, costituiti ex novo, nonostante mancasse l'elemento indefettibile della "previa risoluzione del rapporto precedente". Non vi è stata mai alcuna lettera dell'azienda CTP nella quale venisse comunicato il recesso o comunque il licenziamento, risolutivo del rapporto vigente già ex ante, con il lavoratore, odierno ricorrente (anzi vi erano conferme costanti che il rapporto sarebbe stato ritenuto continuo, senza interruzioni di sorta): ai fini della mobilità interaziendale, la stessa Suprema Corte, conferma che, "allo scopo di preservare l'occupazione del personale dipendente da aziende in crisi, preveda il passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda all'altra, con l'instaurazione – previa risoluzione del precedente – di un nuovo rapporto di lavoro (sent. n. 2664 del 05.03.1992).

La stessa sentenza n. 4267, anch'essa citata a fondamento e sostegno della decisione suddetta, pone, come condizione sospensiva vera e propria della instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro, l'estinzione del precedente; il tutto ancora, per il momento, prescinde dalla valutazione (anch'essa necessaria) della effettività dello stato di crisi del CTP, che esamineremo più avanti.

L'accordo del 24.07.1996, ove appunto si parla di "trasferimento presso l'AMAT" e non di nuova assunzione dei lavoratori interessati, veniva, comunque, informato ai principi della L. 13/93, appunto afferente la fattispecie della *mobilità interaziendale*.

Non è un caso che, come già esposto nel ricorso introduttivo, la legge parli di neo – assunzioni solo in via **alternativa e residuale** rispetto alla operatività della procedura della mobilità interaziendale. Non si comprende come possa affermare la sentenza appellata: *"Si intende cioè affermare che, in assenza di una espressa disposizione di legge che vietasse all'AMAT, nella fattispecie tipica in esame, di considerare gli ex dipendenti CTP "transitati in mobilità" quali nuovi assunti – ai fini dell'applicazione dei contratti integrativi aziendali – non sembra che la disdetta de qua, a prescindere da aspetti di "opportunità" sindacale, possa definirsi ex se illegittima, e tanto con specifico riferimento a tutte le "future assunzioni" di cui alla delibera del C. di A. n. 45 del 21.03.1997, sì come integrata dalla delibera n. 126 del 30.05.1997"*; l'affermazione contenuta all'interno di questo paragrafo evidentemente lascia intendere che non sia stata in alcun modo valutata la natura particolare della mobilità interaziendale applicata, né tantomeno si considera in alcun modo vincolante l'accordo intercorso con il Consorzio Trasporti Puglia e le stesse OO.SS., disattendendo appieno il contenuto dell'accordo medesimo. In ogni caso, per meglio comprendere il settore di operatività in cui andiamo a muoverci, occorre partire da una chiarificazione della disciplina della mobilità interaziendale.

b) La mobilità interaziendale.

Per agevolare la mobilità interaziendale la legge 675 del 1977 ed i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione hanno introdotto un sistema di collocamento speciale fondato su un circuito di mobilità professionale di manodopera a favore dei lavoratori dipendenti da imprese in fase di ristrutturazione o riconversione; in particolare il combinato disposto degli artt. 24 e 25 della legge 675/1977 pone la disciplina delle procedure di mobilità dei dipendenti delle aziende in crisi verso aziende in espansione occupazionale, predisponendo un sistema appunto che consenta il **passaggio da azienda ad azienda in costanza di rapporto di lavoro** e dalla peculiarità dei criteri di priorità e dei metodi adottati per la formazione delle liste di avviamento.

A questo punto la prassi procedurale è molto specifica e dettagliata, poiché l'azienda soggetta a processi di riconversione o di ristrutturazione che prevede di non poter mantenere al termine dei processi i livelli occupazionali preesistenti, deve comunicare alla CRI il numero dei lavoratori che potrà risultare in esuberanza, distinti per sesso e fasce professionali conformemente agli schemi di inquadramento adottati dai contratti collettivi, o, in mancanza, di questi per categorie e qualifiche professionali.

Nel corso di tale procedimento sono fatte salve le procedure di consultazione sindacale, quale momento essenziale di tutela degli interessi dei lavoratori a fronte della crisi dell'impresa.

Ebbene è a questo punto che si colloca l'accordo con le OO.SS., alla

base del verbale di intesa del 24.07.1996 e del successivo accordo per la mobilità di 22 conducenti del 03.05.1997 e del 12.05.1997, tutti volti all'applicazione della disciplina della mobilità prevista dalla L. 13/93.

Lo stesso comunicato n. 765 del 07.08.1996 del CTP (doc. in atti), a conferma della non interruzione del rapporto di lavoro, rendeva noto a *"tutto il personale in possesso delle qualifiche di agente di movimento e conducente di linea"* che in data 24.07.1996 era stato siglato l'accordo tra CTP ed AMAT di Taranto, per il trasferimento, con i criteri della mobilità ex L. 13/93, di n. 22 dipendenti CTP in possesso delle qualifiche di agente di movimento o conducente di linea presso l'AMAT di Taranto. Nel merito si precisava: **"1) il trasferimento non comporta interruzione alcuna del rapporto di lavoro e che avverrà entro il 31.03.1997; 2) il personale da trasferire conserverà qualifica ed anzianità di servizio maturata presso il CTP; 3) i livelli retributivi saranno quelli in vigore presso l'AMAT; 4) il CTP trasferirà all'AMAT il TFR maturato da ogni dipendente, rivalutato come per legge; 5) gli agenti interessati potranno inoltrare istanza irrevocabile all'azienda entro il 24.08.1996 su apposito modello disponibile presso l'ufficio personale"**. Sulla base di queste indicazioni l'appellante sig. Zaccaria Costanzo non si opponeva al trasferimento dal CTP all'AMAT, convinto che le condizioni prospettate fossero quelle effettivamente garantite.

Ad ulteriore conferma in data 20.05.1997, direttamente il Presidente

del CTP garantiva espressamente: **"Si informa il personale in indirizzo che il processo di mobilità verso l'AMAT non comporterà la perdita di diritti acquisiti ed all'attualità in godimento. Il personale in questione: a) conserverà l'anzianità di servizio e la qualifica maturata presso il CTP; b) conserverà i livelli retributivi in godimento presso il CTP; c) acquisirà i livelli retributivi in atto presso l'AMAT, se di maggior favore, commisurati all'anzianità di servizio posseduta"**. proprio a distanza di dieci giorni l'AMAT procedeva alla nuova assunzione, datata 30.05.1997, ma pervenuta a conoscenza del sig. Zaccaria all'incirca un mese dopo rispetto alla data del trasferimento, ovvero 01.06.1997, e successivamente comunicando la non applicabilità della contrattazione aziendale vigente, stante la qualificazione, quale "neo assunto" e non trasferito dell'appellante (su questo punto si esporrà sub b).

Ad ogni buon conto occorre precisare che il concetto di mobilità usato nella fattispecie in esame, comunque, non è tale a parere del giudice di primo grado, dato che si utilizza il concetto di mobilità, presupponendo o comunque dando per scontato che esista una qualsiasi forma di risoluzione del rapporto di lavoro precedente.

La mobilità ex lege 223/91 cui si fa riferimento nella sentenza appellata non è, infatti, disciplina applicabile alla fattispecie in esame; pertanto, la procedura per la definizione degli esuberi ex artt. 4 e 24 L. 223/91 non risulta utilizzabile. Ci si domanda, a questo punto, quale concetto di mobilità sia stato assunto e posto a fondamento

della L. 13/93; è rinvenibile direttamente dall'assunto legislativo che la mobilità suddetta sia, in realtà, una estrapolazione del concetto di interazione aziendale, che, sulla base di accordi collettivi, viene definita nella sua applicabilità.

La previsione della legge 13/93 appare chiara a tal proposito, disponendo all'art. 1 comma 3: *"I posti vacanti nella varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità"*: il ricorso alle nuove assunzioni si determina solo ed unicamente nel caso di impossibilità di copertura mediante il ricorso alla mobilità. La differenza è sottile, ma determinante: la legge non dispone l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro per la copertura dei posti vacanti con neo - assunzioni prese dalle liste di mobilità o su autorizzazione della Giunta Regionale, ma dispone espressamente il ricorso alla procedura di mobilità, quale forma alternativa rispetto alle neo - assunzioni.

Differentemente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non è possibile autonomamente per l'AMAT decidere come valutare i lavoratori trasferiti, essendovi in tal senso una serie di garanzie e di tutele apprestate che devono rimanere invariate, essendo oggetto di accordo tra le parti, accordo interpretabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1362 c.c..

1) L'applicabilità degli accordi aziendali all'appellante.

L'intera motivazione della sentenza da riformare verte, sostanzialmente, sulla esistenza di due fattori: 1) la data della lettera di assunzione del 01.06.1997 e 2) la data della delibera di disdetta della contrattazione aziendale integrativa, con la denegazione del diritto alla corresponsione delle indennità ivi contemplate ai soggetti neo - assunti (Delibera n. 45 del 21.03.1997).

Ebbene occorre a questo punto precisare che la lettera di assunzione datata 30.05.97, valida a far data dal 01.06.1997, comunicata e/o pervenuta comunque a conoscenza dell'appellante solo molto tempo dopo, conteneva il riferimento sostanziale ad un atto interinale, posto quale elemento indefettibile e determinante ai fini della regolarità della procedura di assunzione.

Con lettera racc. a/r il sig. Zaccaria richiedeva espressamente copia dell'atto interinale allo stesso relativo, datato 31.05.97 (**doc. in atti**), dal quale è possibile rinvenire il compimento dell'atto di trasferimento direttamente presso l'azienda destinataria AMAT già a far data dalla fine del mese di marzo 1997, ovvero prima della stessa delibera.

Ora, se gli effetti della delibera si producono, come in realtà è, solo a far data dalla stessa approvazione di questa, senza alcuna tipologia di effetto retroattivo, nella malaugurata ipotesi in cui il Collegio ritenesse, comunque, confermata la natura del rapporto con l'AMAT quale neo rapporto di lavoro, e quindi il sig. Zaccaria quale neo - assunto, in tal caso, occorrerebbe, ad ogni buon conto,

considerare che la eventuale assunzione trova un termine pregresso rispetto a quello identificato nella lettera di assunzione, essendo tale instaurazione di rapporto già perfezionata tra le parti a far data dal febbraio 1997, ovvero esattamente dalla delibera di autorizzazione alla *mobilità*, n. 312 della G.R., richiamata nell'atto interinale (**doc. in atti**).

2) La buona fede contrattuale.

L'art. 1175 c.c. impone a ciascun contraente di comportarsi in modo da non ledere l'interesse dell'altro, oltre i limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, e pertanto il *creditore* non è tenuto ad accettare qualsiasi sostituzione delle condizioni contrattuali rivelatesi inattuabili, ma solo quelle che non importino una modifica sostanziale del patto originario (Cass. 54/1986); pertanto la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ove non siano considerati in forma primaria ed autonoma dalla legge, costituisce solo un criterio di valutazione e qualificazione del comportamento dei contraenti, tranne che nel rapporto di lavoro, ove rilevano come norme di relazione con funzione di fonte integrativa del contratto (art. 1374 c.c.) , essendo inerenti a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazioni imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (Cass. 3351/1996). A conferma di quanto predetto l'accordo stipulato nel maggio del 1996 e posto a fondamento delle "*neo - assunzioni*" dei soggetti trasferiti (tra cui quella dell'odierno appellante) si basa sulla procedura attivata e qualificata quale trasferimento dal CTP all'AMAT, così come

esposta ai lavoratori, i quali sulla base delle garanzie loro offerte, hanno accettato il trasferimento, e taluni, come volontari, ne hanno addirittura fatto richiesta. Nessuno dei lavoratori volontari, né tantomeno il sig. Zaccaria, odierno appellante, avrebbe mai accettato tale trasferimento, se fosse venuto a conoscenza della effettiva novazione del rapporto di lavoro cui lo stesso andava incontro con il passaggio. Confidando, in buona fede, nella fondatezza delle garanzie date sia dai referenti CTP che AMAT, il sig. Zaccaria ha ritenuto di vedersi riconosciute le forme di tutela assicurate: trattamento economico pari e/o modificativo in melius rispetto a quello presente all'interno del CTP, al momento del trasferimento, passaggio del proprio TFR sino a quel momento accantonato, passaggio della titolarità del rapporto di lavoro da parte datoriale, senza vincolo di continuità, mantenimento della qualifica e dell'anzianità acquisita. Il sig. Zaccaria è stato, invece, qualificato ex post, quale neo assunto, con un trattamento economico peggiorativo, poiché escluso indebitamente (sulla base di una qualificazione unilaterale aziendale illegittima) dall'applicazione delle disposizioni contrattuali aziendali vigenti.

Nell'intera vicenda la responsabilità dell'AMAT rileva anche sotto l'aspetto della buona fede contrattuale, avendo accettato tali trasferimenti, accorpando indebitamente soggetti volontari e non, qualificandoli quali neo-assunti, con obbligo di un periodo di prova, mai precedentemente concordato né con i lavoratori né tantomeno con le OO.SS..

Il periodo di prova, d'altro canto, considerato quale "privo di valore" da parte del Giudicante di primo grado, è da valutare, invece, altresì, sempre sotto il profilo della buona fede contrattuale, stante il valore chiaramente esplicativo dello stesso qualora si fosse contrattata una nuova assunzione e non un trasferimento. Ci spieghiamo in modo più chiaro: stabilire un periodo di prova contrattualmente e renderne edotti i lavoratori interessati significa, evidentemente, far sorgere quanto meno il legittimo dubbio che possa non trattarsi di "mero passaggio e/o trasferimento", bensì di "instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro". Il sig. Zaccaria è stato informato del suo obbligo ad essere sottoposto a tale periodo di prova solo dopo aver ricevuto la propria lettera di assunzione, ovvero in data comunque successiva all'instaurazione del suo rapporto di lavoro presso l'AMAT.

In questo caso la violazione dei doveri di correttezza e di buona fede assume rilevanza, dal momento che ha travalicato la sfera giuridica dell'altra parte, pregiudicando gli effetti giuridici ed economici del negozio a favore del dipendente (Cass. 1929/1978) e ledendo in modo diretto la buona fede del contraente lavoratore, oltre che apportando danno economico diretto allo stesso.

Inoltre l'appellante, per quanto in questa sede omesso, si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito, esposto e concluso nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che qui deve intendersi riportato e trascritto.

In questo senso l'accoglimento dell'appello del sig. Clarelli –

come esposto in fatto – è a sostegno della posizione esposta nel presente atto, poiché fattispecie assolutamente analoga e contestuale a quella decisa dal Collegio il 28 marzo 2001.

Pertanto, tutto ciò predetto, il sig. Zaccaria Costanzo, come sopra rappresentato e difeso, col presente atto, promuove appello ex art. 433 e ss. c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 659 del 24.2.99, depositata il 06.03.2000 e mai notificata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza a norma dell'art. 435 c.p.c., così provvedere:

A) riformare totalmente la sentenza n. 659 del 24.02.1999 emessa dal Dott. Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, depositata in data 06.03.2000, e pertanto :

- accertare e dichiarare illegittima ed inapplicabile, nulla e priva di effetti giuridici la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo-assunti", per le motivazioni espresse innanzi;
- per l'effetto, riconoscere i corrispondenti miglioramenti rinvenienti dalla contrattazione aziendale oggetto della disdetta di cui al punto a), a far data dal momento del trasferimento del ricorrente;
- dichiarare illegittima, nulla ed improduttiva di effetti giuridici la previsione del periodo di prova, sempre per le motivazioni innanzi espresse;

B) condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Si producono e allegano i seguenti documenti:

- 1) copia conforme della sentenza appellata;
- 2) fascicolo relativo al giudizio di primo grado, contenente i seguenti documenti: - ricorso e mandato: - copia verbale di intesa del 24.07.1996; - lettera di disdetta del 27.03.1997, prot. N. 666/97; - comunicazione di assunzione del 30.03.1997; - dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; - verbale di accordo del 14.09.1996; - verbale di accordo del 12.05.1997; - ricorso gerarchico ex art. 10 R.D. 148/1931; comunicato AMAT del 04.12.1997; - copia buste paga; - stralcio art. 60 T.U. 23.7.76; - copia verbale riunione del 05.12.97; - copia accordo del 12.05.97 tra C.T.P. e OO.SS.; - copia comunicazione CTP al personale del 20.5.97; - copia Statuto az.da spec.le AMAT artt. 5 e 6;
- 3) Comunicato n. 765 del 07.08.1996 del CTP;
- 4) copia verbale di riunione del 5.12.97 tra azienda e rappresentanti sindacali;
- 5) Copia verbale accordi C.T.P. e rappresentanti sindacali del 03.05.97;
- 6) Nota CTP / AMAT, prot. N. 8543 del 13.5.97;
- 7) Copia verbale di riunione del 6.6.97 tra CTP e OO.SS.;
- 8) Lettera CTP del 22.7.97 prot. N. 13482, di trasmissione all'AMAT del prospetto TFR;
- 9) Copia delibera AMAT n. 45 del 21.03.1997;

10) copia delibera AMAT n. 126 del 30.05.1997;

11) atto interinale n. 7/1997 del C.T.P. del 31.5.1997;

12) Copia dispositivo sentenza della Corte d'Appello 28.03.01.

Salvis juribus

Taranto, 17 aprile 2001.

Avv. Rossella Spinosa



Avv. Francesco Fornaro



N. 39/1006 R.G.
P. 182 vocal.

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E
DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 c.p.c. nuovo testo, nomina Consigliere relatore il Dott. _____

_____ *f. C. C. C.*
e fissa per la discussione l'udienza del 28 marzo 2001

Taranto, 27 aprile 2001

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
27 APR 2001

IL CANCELLIERE C1
(Vincenza MARUCCIA)



CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sez. distaccata di TARANTO

Copia conforme al suo originale esistente presso
la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia su
richiesta del Sig. Avv. R. Vignola - F. Forano
per uso Probatorio

TA - 2 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1
(Vincenza MARUCCIA)



VITO TAMBURANO
UFFICIALE - 1911-1913
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
REGIONE DI PIEMONTE DI TAVANNO

31 Aug. 2001

Office of the
Attorney General
State of New York
Albany, N. Y.

1. Leibniz (1646-1716)
 2. Newton (1643-1727)
 3. Descartes (1596-1650)
 4. Galileo (1564-1642)
 5. Kepler (1571-1630)
 6. Copernicus (1473-1543)
 7. Ptolemy (c. 100-170)
 8. Aristotle (384-322)
 9. Plato (c. 428-348)
 10. Aristotle (384-322)

0081 F. DI
 PELLO DI LECCE
 ALTO-GRUPPO UNICO NOTIFICAZIONI
 ASSISTENZA DELLA P. - coadiuvata in atti, P. -
 detto al P. Ind. -
 ALTO-GRUPPO UNICO NOTIFICAZIONI



1000 1000 1000

1000 1000 1000



momento del trasferimento. Il trasferimento predetto veniva

realizzato individuando i lavoratori interessati nel termine del

09.05.1998, non a mezzo di procedure di determinazione degli

esuberi aziendali, ma sulla base delle stesse domande di

trasferimento "volontarie", all'uopo depositate da alcuni agenti,

disposti a transitare volontariamente presso l'AMAT sulla base delle

garanzie offerte dagli accordi tra le aziende medesime e le stesse

OO.SS.

Si specificava nel medesimo ricorso che il trasferimento suddetto

si concretizzava in data 01.06.1997, interessando anche l'odierno

ricorrente, con applicazione da parte dell'AMAT, del solo trattamento

relativo alla qualifica ed all'anzianità possedute dall'istante, senza i

miglioramenti rinvenienti dalla contrattazione aziendale, stante la

posizione assunta dall'azienda convenuta, per cui, con

provvedimento del proprio Consiglio di Amministrazione n. 45 del

21.03.1997, aveva deciso di comunicare alle OO.SS. disdetta

unilaterale degli accordi aziendali economici e normativi, limitati alle

future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori

"trasferiti" dal CTP, considerati quali "nuovi assunti". L'assunzione dei

lavoratori in questione, tra i quali il ricorrente, è stata effettuata con

patto di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a

tempo indeterminato. Si sosteneva all'interno del ricorso introduttivo

che la determinazione aziendale n. 45 del 1997 fosse inapplicabile ai

"lavoratori trasferiti" all'AMAT dal CTP in quanto questi non potevano

essere considerati giammai quali nuovi assunti, poiché nel caso de



quo, era stata realizzata una forma di mobilità interaziendale sulla base della L.R.13/93. La stessa legge, all'art. 3 comma 3, espressamente impone il divieto di procedere a "nuove assunzioni" se non dopo l'accertamento della impossibilità di far ricorso alla mobilità, precludendo in questo l'accezione del termine "mobilità" in alternanza con la necessità di procedere a nuove assunzioni.

La posizione assunta dall'azienda convenuta si basava sulla contestazione del fondamento della domanda sulla base delle più svariate considerazioni; veniva detto che l'erronea indicazione nelle prime buste paga del ricorrente dalla data di assunzione presso il CTP era stata dovuta a problemi gestionali del software che non avrebbe consentito l'esatta contabilizzazione degli scatti di anzianità del ricorrente qualora fosse stata indicata l'effettiva data di assunzione presso l'AMAT.

Con sentenza n. 659 emessa in data 24 febbraio 1999, depositata in data 06.03.2000, mai notificata, il Dott. Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, decideva di rigettare il ricorso poiché infondato.

In data 28 marzo 2001 veniva discusso dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto l'appello relativo ad una delle posizioni analoghe a quella dell'odierno appellante, ovvero del collega Domenico Clarelli.

Il Collegio – nella medesima data – ha accolto l'appello, disponendo come segue: ***"In accoglimento dell'appello proposto da Domenico Clarelli con ricorso depositato il 2.11.00***



in contraddittorio con la Spa AMAT di Taranto avverso la sentenza del Pretore del Lavoro di Taranto, in data 24.2.99/6.3.00:

a) dichiara inapplicabile, nei confronti del ricorrente Domenico Clarelli, la disdetta degli accordi aziendali, economici e normativi, indicati nella delibera assembleare del 23.3.97, con il riconoscimento, in favore di esso ricorrente, dei trattamenti economici e normativi, e corrispondenti miglioramenti, rivenienti dalla contrattazione aziendale a far data dal suo trasferimento;

b) condanna la SPA Amat al pagamento del doppio grado del giudizio in favore di Clarelli Domenico" (doc. in atti).

Il Collegio ha, pertanto, rilevato l'inapplicabilità della disdetta degli accordi, riformando integralmente la sentenza del primo grado del giudizio, che si appella, anche per l'odierno ricorrente, con il presente atto, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Il concetto di "mobilità".

a) La continuità del rapporto.

La sentenza appellata nella presente sede parte dall'errato presupposto assiomatico, per cui i c.d. "trasferiti" si presume debbano essere considerati quali neo - assunti "stante la necessità sottesa di favorire l'esodo presso la nuova azienda".

A sostegno di quanto suddetto il Giudice di primo grado sosteneva che tale orientamento avrebbe dovuto ritenersi



confermato dalla Suprema Corte, e riportava all'uopo in nota le sentenze n. 2664 del 05.03.1992 e n. 4267 del 20.07.1982.



Non si fa in nessun modo riferimento, però, all'interno della sentenza medesima per quale motivo avrebbe dovuto ritenersi applicabile la normativa della mobilità in generale, in base alla quale avrebbero dovuto essere considerati i rapporti di lavoro de quo come neo – instaurati e, pertanto, costituiti ex novo, nonostante mancasse l'elemento indefettibile della “previa risoluzione del rapporto precedente”. Non vi è stata mai alcuna lettera dell'azienda CTP nella quale venisse comunicato il recesso o comunque il licenziamento, risolutivo del rapporto vigente già ex ante, con il lavoratore, odierno ricorrente (anzi vi erano conferme costanti che il rapporto sarebbe stato ritenuto continuo, senza interruzioni di sorta): ai fini della mobilità interaziendale, la stessa Suprema Corte, conferma che, “allo scopo di preservare l'occupazione del personale dipendente da aziende in crisi, preveda il passaggio diretto dei lavoratori da un'azienda all'altra, con l'instaurazione – previa risoluzione del precedente – di un nuovo rapporto di lavoro (sent. n. 2664 del 05.03.1992).

La stessa sentenza n. 4267, anch'essa citata a fondamento e sostegno della decisione suddetta, pone, come condizione sospensiva vera e propria della instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro, l'estinzione del precedente; il tutto ancora, per il momento, prescinde dalla valutazione (anch'essa necessaria) della effettività dello stato di crisi del CTP, che esamineremo più avanti.



L'accordo del 24.07.1996, ove appunto si parla di "trasferimento presso l'AMAT" e non di nuova assunzione dei lavoratori interessati, veniva, comunque, informato ai principi della L. 13/93, appunto afferente la fattispecie della *mobilità interaziendale*.

Non è un caso che, come già esposto nel ricorso introduttivo, la legge parli di neo – assunzioni solo in via **alternativa e residuale** rispetto alla operatività della procedura della mobilità interaziendale. Non si comprende come possa affermare la sentenza appellata: *"Si intende cioè affermare che, in assenza di una espressa disposizione di legge che vietasse all'AMAT, nella fattispecie tipica in esame, di considerare gli ex dipendenti CTP "transitati in mobilità" quali nuovi assunti – ai fini dell'applicazione dei contratti integrativi aziendali – non sembra che la disdetta de qua, a prescindere da aspetti di "opportunità" sindacale, possa definirsi ex se illegittima, e tanto con specifico riferimento a tutte le "future assunzioni" di cui alla delibera del C. di A. n. 45 del 21.03.1997, sì come integrata dalla delibera n. 126 del 30.05.1997"*; l'affermazione contenuta all'interno di questo paragrafo evidentemente lascia intendere che non sia stata in alcun modo valutata la natura particolare della mobilità interaziendale applicata, né tantomeno si considera in alcun modo vincolante l'accordo intercorso con il Consorzio Trasporti Puglia e le stesse OO.SS., disattendendo appieno il contenuto dell'accordo medesimo. In ogni caso, per meglio comprendere il settore di operatività in cui andiamo a muoverci, occorre partire da una chiarificazione della disciplina della mobilità interaziendale.



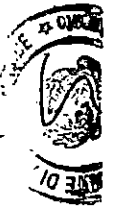
b) La mobilità interaziendale.

Per agevolare la mobilità interaziendale la legge 675 del 1977 ed i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione hanno introdotto un sistema di collocamento speciale fondato su un circuito di mobilità professionale di manodopera a favore dei lavoratori dipendenti da imprese in fase di ristrutturazione o riconversione; in particolare il combinato disposto degli artt. 24 e 25 della legge 675/1977 pone la disciplina delle procedure di mobilità dei dipendenti delle aziende in crisi verso aziende in espansione occupazionale, predisponendo un sistema appunto che consenta il **passaggio da azienda ad azienda in costanza di rapporto di lavoro** e dalla peculiarità dei criteri di priorità e dei metodi adottati per la formazione delle liste di avviamento.

A questo punto la prassi procedurale è molto specifica e dettagliata, poiché l'azienda soggetta a processi di riconversione o di ristrutturazione che prevede di non poter mantenere al termine dei processi i livelli occupazionali preesistenti, deve comunicare alla CRI il numero dei lavoratori che potrà risultare in esuberanza, distinti per sesso e fasce professionali conformemente agli schemi di inquadramento adottati dai contratti collettivi, o, in mancanza, di questi per categorie e qualifiche professionali.

Nel corso di tale procedimento sono fatte salve le procedure di consultazione sindacale, quale momento essenziale di tutela degli interessi dei lavoratori a fronte della crisi dell'impresa.

Ebbene è a questo punto che si colloca l'accordo con le OO.SS., alla



base del verbale di intesa del 24.07.1996 e del successivo accordo per la mobilità di 22 conducenti del 03.05.1997 e del 12.05.1997, tutti volti all'applicazione della disciplina della mobilità prevista dalla L. 13/93.

Lo stesso comunicato n. 765 del 07.08.1996 del CTP (doc. in atti), a conferma della non interruzione del rapporto di lavoro, rendeva noto a *"tutto il personale in possesso delle qualifiche di agente di movimento e conducente di linea"* che in data 24.07.1996 era stato siglato l'accordo tra CTP ed AMAT di Taranto, per il trasferimento, con i criteri della mobilità ex L. 13/93, di n. 22 dipendenti CTP in possesso delle qualifiche di agente di movimento o conducente di linea presso l'AMAT di Taranto. Nel merito si precisava: **"1) il trasferimento non comporta interruzione alcuna del rapporto di lavoro e che avverrà entro il 31.03.1997; 2) il personale da trasferire conserverà qualifica ed anzianità di servizio maturata presso il CTP; 3) i livelli retributivi saranno quelli in vigore presso l'AMAT; 4) il CTP trasferirà all'AMAT il TFR maturato da ogni dipendente, rivalutato come per legge; 5) gli agenti interessati potranno inoltrare istanza irrevocabile all'azienda entro il 24.08.1996 su apposito modello disponibile presso l'ufficio personale".** sulla base di queste indicazioni l'appellante sig. Zaccaria Costanzo non si opponeva al trasferimento dal CTP all'AMAT, convinto che le condizioni prospettate fossero quelle effettivamente garantite.

Ad ulteriore conferma in data 20.05.1997, direttamente il Presidente



del CTP garantiva espressamente: ***"Si informa il personale in indirizzo che il processo di mobilità verso l'AMAT non comporterà la perdita di diritti acquisiti ed all'attualità in godimento. Il personale in questione: a) conserverà l'anzianità di servizio e la qualifica maturata presso il CTP; b) conserverà i livelli retributivi in godimento presso il CTP; c) acquisirà i livelli retributivi in atto presso l'AMAT, se di maggior favore, commisurati all'anzianità di servizio posseduta"***. proprio a distanza di dieci giorni l'AMAT procedeva alla nuova assunzione, datata 30.05.1997, ma pervenuta a conoscenza del sig. Zaccaria all'incirca un mese dopo rispetto alla data del trasferimento, ovvero 01.06.1997, e successivamente comunicando la non applicabilità della contrattazione aziendale vigente, stante la qualificazione, quale "neo assunto" e non trasferito dell'appellante (su questo punto si esporrà sub b).

Ad ogni buon conto occorre precisare che il concetto di mobilità usato nella fattispecie in esame, comunque, non è tale a parere del giudice di primo grado, dato che si utilizza il concetto di mobilità, presupponendo o comunque dando per scontato che esista una qualsiasi forma di risoluzione del rapporto di lavoro precedente.

La mobilità ex lege 223/91 cui si fa riferimento nella sentenza appellata non è, infatti, disciplina applicabile alla fattispecie in esame; pertanto, la procedura per la definizione degli esuberi ex artt. 4 e 24 L. 223/91 non risulta utilizzabile. Ci si domanda, a questo punto, quale concetto di mobilità sia stato assunto e posto a fondamento



della L. 13/93; è rinvenibile direttamente dall'assunto legislativo che la mobilità suddetta sia, in realtà, una estrapolazione del concetto di interazione aziendale, che, sulla base di accordi collettivi, viene definita nella sua applicabilità.

La previsione della legge 13/93 appare chiara a tal proposito, disponendo all'art. 1 comma 3: *"I posti vacanti nella varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità"*: il ricorso alle nuove assunzioni si determina solo ed unicamente nel caso di impossibilità di copertura mediante il ricorso alla mobilità. La differenza è sottile, ma determinante: la legge non dispone l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro per la copertura dei posti vacanti con neo - assunzioni prese dalle liste di mobilità o su autorizzazione della Giunta Regionale, ma dispone espressamente il ricorso alla procedura di mobilità, quale forma alternativa rispetto alle neo - assunzioni.

Differentemente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non è possibile autonomamente per l'AMAT decidere come valutare i lavoratori trasferiti, essendovi in tal senso una serie di garanzie e di tutele apprestate che devono rimanere invariate, essendo oggetto di accordo tra le parti, accordo interpretabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1362 c.c..



1) L'applicabilità degli accordi aziendali all'appellante.

L'intera motivazione della sentenza da riformare verte, sostanzialmente, sulla esistenza di due fattori: 1) la data della lettera di assunzione del 01.06.1997 e 2) la data della delibera di disdetta della contrattazione aziendale integrativa, con la denegazione del diritto alla corresponsione delle indennità ivi contemplate ai soggetti neo – assunti (Delibera n. 45 del 21.03.1997).

Ebbene occorre a questo punto precisare che la lettera di assunzione datata 30.05.97, valida a far data dal 01.06.1997, comunicata e/o pervenuta comunque a conoscenza dell'appellante solo molto tempo dopo, conteneva il riferimento sostanziale ad un atto interinale, posto quale elemento indefettibile e determinante ai fini della regolarità della procedura di assunzione.

Con lettera racc. a/r il sig. Zaccaria richiedeva espressamente copia dell'atto interinale allo stesso relativo, datato 31.05.97 (doc. in atti), dal quale è possibile rinvenire il compimento dell'atto di trasferimento direttamente presso l'azienda destinataria AMAT già a far data dalla fine del mese di marzo 1997, ovvero prima della stessa delibera.

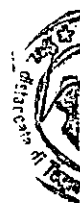
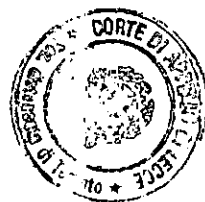
Ora, se gli effetti della delibera si producono, come in realtà è, solo a far data dalla stessa approvazione di questa, senza alcuna tipologia di effetto retroattivo, nella malaugurata ipotesi in cui il Collegio ritenesse, comunque, confermata la natura del rapporto con l'AMAT quale neo rapporto di lavoro, e quindi il sig. Zaccaria quale neo – assunto, in tal caso, occorrerebbe, ad ogni buon conto,



considerare che la eventuale assunzione trova un termine pregresso rispetto a quello identificato nella lettera di assunzione, essendo tale instaurazione di rapporto già perfezionata tra le parti a far data dal febbraio 1997, ovvero esattamente dalla delibera di autorizzazione alla *mobilità*, n. 312 della G.R., richiamata nell'atto interinale (**doc. in atti**).

2) La buona fede contrattuale.

L'art. 1175 c.c. impone a ciascun contraente di comportarsi in modo da non ledere l'interesse dell'altro, oltre i limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, e pertanto il *creditore* non è tenuto ad accettare qualsiasi sostituzione delle condizioni contrattuali rivelatesi inattuabili, ma solo quelle che non importino una modifica sostanziale del patto originario (Cass. 54/1986); pertanto la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ove non siano considerati in forma primaria ed autonoma dalla legge, costituisce solo un criterio di valutazione e qualificazione del comportamento dei contraenti, tranne che nel rapporto di lavoro, ove rilevano come norme di relazione con funzione di fonte integrativa del contratto (art. 1374 c.c.) , essendo inerenti a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazioni imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (Cass. 3351/1996). A conferma di quanto predetto l'accordo stipulato nel maggio del 1996 e posto a fondamento delle "*neo - assunzioni*" dei soggetti trasferiti (tra cui quella dell'odierno appellante) si basa sulla procedura attivata e qualificata quale trasferimento dal CTP all'AMAT, così come



esposta ai lavoratori, i quali sulla base delle garanzie loro offerte, hanno accettato il trasferimento, e taluni, come volontari, ne hanno addirittura fatto richiesta. Nessuno dei lavoratori volontari, né tantomeno il sig. Zaccaria, odierno appellante, avrebbe mai accettato tale trasferimento, se fosse venuto a conoscenza della effettiva novazione del rapporto di lavoro cui lo stesso andava incontro con il passaggio. Confidando, in buona fede, nella fondatezza delle garanzie date sia dai referenti CTP che AMAT, il sig. Zaccaria ha ritenuto di vedersi riconosciute le forme di tutela assicurate: trattamento economico pari e/o modificativo in melius rispetto a quello presente all'interno del CTP, al momento del trasferimento, passaggio del proprio TFR sino a quel momento accantonato, passaggio della titolarità del rapporto di lavoro da parte datoriale, senza vincolo di continuità, mantenimento della qualifica e dell'anzianità acquisita. Il sig. Zaccaria è stato, invece, qualificato ex post, quale neo assunto, con un trattamento economico peggiorativo, poiché escluso indebitamente (sulla base di una qualificazione unilaterale aziendale illegittima) dall'applicazione delle disposizioni contrattuali aziendali vigenti.

Nell'intera vicenda la responsabilità dell'AMAT rileva anche sotto l'aspetto della buona fede contrattuale, avendo accettato tali trasferimenti, accorpando indebitamente soggetti volontari e non, qualificandoli quali neo-assunti, con obbligo di un periodo di prova, mai precedentemente concordato né con i lavoratori né tantomeno con le OO.SS..

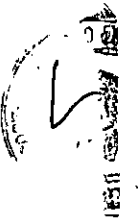


Il periodo di prova, d'altro canto, considerato quale "privo di valore" da parte del Giudicante di primo grado, è da valutare, invece, altresì, sempre sotto il profilo della buona fede contrattuale, stante il valore chiaramente esplicativo dello stesso qualora si fosse contrattata una nuova assunzione e non un trasferimento. Ci spieghiamo in modo più chiaro: stabilire un periodo di prova contrattualmente e renderne edotti i lavoratori interessati significa, evidentemente, far sorgere quanto meno il legittimo dubbio che possa non trattarsi di "mero passaggio e/o trasferimento", bensì di "instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro". Il sig. Zaccaria è stato informato del suo obbligo ad essere sottoposto a tale periodo di prova solo dopo aver ricevuto la propria lettera di assunzione, ovvero in data comunque successiva all'instaurazione del suo rapporto di lavoro presso l'AMAT.

In questo caso la violazione dei doveri di correttezza e di buona fede assume rilevanza, dal momento che ha travalicato la sfera giuridica dell'altra parte, pregiudicando gli effetti giuridici ed economici del negozio a favore del dipendente (Cass. 1929/1978) e ledendo in modo diretto la buona fede del contraente lavoratore, oltre che apportando danno economico diretto allo stesso.

Inoltre l'appellante, per quanto in questa sede omesso, si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito, esposto e concluso nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che qui deve intendersi riportato e trascritto.

In questo senso l'accoglimento dell'appello del sig. Clarelli –



come esposto in fatto – è a sostegno della posizione esposta nel presente atto, poiché fattispecie assolutamente analoga e contestuale a quella decisa dal Collegio il 28 marzo 2001.

Pertanto, tutto ciò predetto, il sig. Zaccaria Costanzo, come sopra rappresentato e difeso, col presente atto, promuove appello ex art. 433 e ss. c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 659 del 24.2.99, depositata il 06.03.2000 e mai notificata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza a norma dell'art. 435 c.p.c., così provvedere:

A) riformare totalmente la sentenza n. 659 del 24.02.1999 emessa dal Dott. Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, depositata in data 06.03.2000, e pertanto :

- accertare e dichiarare illegittima ed inapplicabile, nulla e priva di effetti giuridici la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo-assunti", per le motivazioni espresse innanzi;
- per l'effetto, riconoscere i corrispondenti miglioramenti rinvenienti dalla contrattazione aziendale oggetto della disdetta di cui al punto a), a far data dal momento del trasferimento del ricorrente;
- dichiarare illegittima, nulla ed improduttiva di effetti giuridici la previsione del periodo di prova, sempre per le motivazioni innanzi espresse;



Handwritten signature or initials, possibly "N. H. H. H."

B) condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Si producono e allegano i seguenti documenti:

- 1) copia conforme della sentenza appellata;
- 2) fascicolo relativo al giudizio di primo grado, contenente i seguenti documenti: - ricorso e mandato: - copia verbale di intesa del 24.07.1996; - lettera di disdetta del 27.03.1997, prot. N. 666/97; - comunicazione di assunzione del 30.03.1997; - dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; - verbale di accordo del 14.09.1996; - verbale di accordo del 12.05.1997; - ricorso gerarchico ex art. 10 R.D. 148/1931; comunicato AMAT del 04.12.1997; - copia buste paga; - stralcio art. 60 T.U. 23.7.76; - copia verbale riunione del 05.12.97; - copia accordo del 12.05.97 tra C.T.P. e OO.SS.; - copia comunicazione CTP al personale del 20.5.97; - copia Statuto az.da spec.le AMAT artt. 5 e 6;
- 3) Comunicato n. 765 del 07.08.1996 del CTP;
- 4) copia verbale di riunione del 5.12.97 tra azienda e rappresentanti sindacali;
- 5) Copia verbale accordi C.T.P. e rappresentanti sindacali del 03.05.97;
- 6) Nota CTP / AMAT, prot. N. 8543 del 13.5.97;
- 7) Copia verbale di riunione del 6.6.97 tra CTP e OO.SS.;
- 8) Lettera CTP del 22.7.97 prot. N. 13482, di trasmissione all'AMAT del prospetto TFR;
- 9) Copia delibera AMAT n. 45 del 21.03.1997;





1980
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Cumhuriyet Halk Eğitim Bakanlığı

10) copia delibera AMAT n. 126 del 30.05.1997;

11) atto interinale n. 7/1997 del C.T.P. del 31.5.1997;

12) Copia dispositivo sentenza della Corte d'Appello 28.03.01.

Salvis juribus

Taranto, 17 aprile 2001.

Avv. Rossella Spinoso



Avv. Francesco Fornaro





115211
✓
12.1.64

N. 39/1006 R.G.
P. 182 vocal.



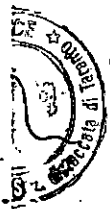
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E
DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 435 c.p.c. nuovo testo, nomina Consigliere relatore il Dott. _____

_____ *f. G. G. G.*
e fissa per la discussione l'udienza del 28 novembre 2001



Taranto, 27 Aprile 2001

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
27 APR 2001

IL CANCELLIERE C1
(Vincenza MARUCCIA)



CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sez. distaccata di TARANTO

Copia conforme al suo originale esistente presso
la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a
richiesta del Sig. Avv. R. G. G. - F. F. F.
per uso Modifica

TA - 2 LUG. 2001

IL CANCELLIERE
(Vincenza MARUCCIA)



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONE

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al Sig. AMAT - Azienda
per le Mobilità dell'Ars di Taranto, in persona del Direttore
Giuseppe Arcene e legale rappresentante pro-tempore, nella sua sede
abitante in Taranto - Via C. Battisti n. 612

mediante consegna di copia conforme all'originale

mani.

~~È~~ ~~funzionario~~ dell'impiegato Stellaio Raffaele

~~addetto~~ alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

31 LUG. 2001

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

NOTIFICAZIONE ATTO

ATTO DI NOTIFICAZIONE

ATTO DI NOTIFICAZIONE

ATTO DI NOTIFICAZIONE

RICORSO GERARCHICO

V.A.T. - TARANTO	
Int. Arrivo n° <u>2689</u>	
del 21 FEB. 2001	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
M	

SPETT. LE
AZIENDA A.M.A.T.
SEDE

Oggetto: Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D.08/01/1931 N. 148 e successive modificazioni
avverso errata applicazione conguaglio mensile sullo straordinario.

Il sottoscritto Sig. ZACCARIA COSTANZO nato a SAN MARZANO S.G. il 13.10.1956
Residente in SAN MARZANO S.G. via PRINCIPE DI PIEMONTE N° 73 in
forza all'azienda AMAT di Taranto, con la qualifica di.....
Matr. N° 198100..... C.F.: 2.CCC.T.N.S.G.R.13.10.18T.....

CHIEDE

Che il calcolo del conguaglio relativo alle minori prestazioni giornaliere, venga effettuato sulla quota di straordinario derivante dal turno di giornata, così come programmato dal grafico.
Chiede, inoltre, la restituzione delle somme indebitamente sottratte per effetto della errata detrazione delle quote di lavoro straordinario occasionale, effettuata a titolo di conguaglio, maggiorate di svalutazione monetaria e interessi di legge.

Trascorsi i termini legali senza che gli sia pervenuta comunicazione di accettazione del presente ricorso, si rivolgerà al Magistrato competente per vedere tutelati i suoi diritti.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 C.C.

M60

Firma

19 FEB 2001

Luigi... ..

Alla Direzione Generale A.M.A.T.

All' Ufficio Retribuzione A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto Agente ZACCARIA COSTANZO matr. 198100
con la presente delega autorizzo l'Azienda A.M.A.T. a trattenere
dal proprio salario, la somma di £. 10.000 (diecimila) mensili quale
quota di partecipazione al fondo di solidarietà Aziendale per i
sinistri passivi in attesa che venga definita la problematica del-
la Kasco con apposita assicurazione o, con il F.A.S.C.A. Aziendale.

Inoltre, autorizzo l'A.M.A.T., a trattenere la somma di pari im-
porto per il mese di Dicembre 2000.

Distinti Saluti.

Vedere nota del SINA - del 29. 01. 2001
prot. n. 289/2001

Taranto li 19-01-2001

1160

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arriva n°	427
23 GEN. 2001	
do	
Direttore Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
	☐
	☐

Il Lavoratore

Zaccaria Costanzo

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

1160

Taranto, li **24 MAG. 2000**

Corrispondenza interna prot. n° AP/604

Al dipendente

Sig. ZACCARIA Costanzo

e p.c. Capo Area Personale

SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra il suo ricorso gerarchico avente pari oggetto, per significarLe quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "con riguardo al rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la determinazione della retribuzione dovuta per il periodo di congedo annuale ex art. 22 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, va risolta alla stregua della disciplina collettiva applicabile, attesa l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione...".

In particolare, secondo l'art. 10 del CCNL 12/03/1980, durante il periodo annuale di ferie, agli agenti deve essere corrisposta la retribuzione normale, così come determinata dall'art. 1, ultimo comma, dello stesso CCNL.

Il precitato articolo 1 esclude espressamente dal computo della retribuzione normale tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legati alle effettive e/o particolari prestazioni.

Le indennità da Lei elencate nel ricorso sono, invece, riconducibili alla succitata qualificazione.

Infine, con riferimento al compenso per il lavoro straordinario, si evidenzia che lo stesso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti, quali le spettanze per ferie, neanche qualora la prestazione straordinaria sia prestata in maniera fissa.

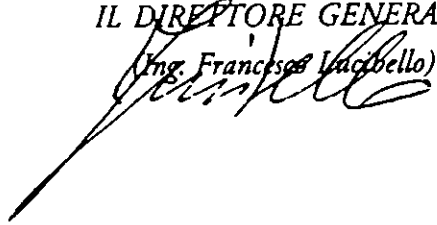
Ad ogni buon conto, si rileva l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a parte del diritto di credito da Lei rivendicato e da quest'Azienda contestato anche nel merito.

Pertanto, per le motivazioni addotte, il ricorso promosso non è accolto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



RICORSO GERARCHICO

OGGETTO: Ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 08/01/1931 N.148 e successive modificazioni avverso errato pagamento delle giornate di congedo (ferie)

Il sottoscritto Sig. ZACCARIA COFANZO Nato a SAN MARZANO il 13-10-56
 residente in SAN MARZANO via PRINCIPE DI PIEMONTE 23 prov. TA
 Cap. in forza alla azienda A.M.A.T. residenza di servizio TARANTO
 Qualifica CONDUcente matr. 198100 pat. N°
 rilasciata il codice fiscale 2CCCTN56R1310118T

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:

Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Trascorsi i termini di legge senza che gli sia pervenuta comunicazione di accettazione del presente ricorso, si rivolgerà alla Pretura del Lavoro per vedere tutelati i suoi diritti.

Tale istanza viene sottoscritta a tutti gli effetti di legge e contratto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 C.C.

Firma.....Faccaria Cofanzo.....

Io sottoscritto superiore gerarchico dichiaro di aver ricevuto il sopracitato ricorso gerarchico del Sig.....Matr.....

A. M. A. T. TARANTO	
022828	
30 DIC. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Firma e timbro.....

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 23/12/1999

Corrispondenza interna prot. n° AP/925

Oggetto : Ricalcolo TFR 1988-1998. Incidenza straordinario

Al dipendente

ZACCARIA

COSTANZO

e p.c. Dirigente Amm.vo

Capo Area Personale

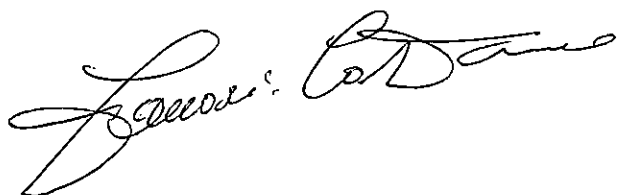
Capo Area Legale

S E D E

Si comunica che il nuovo ammontare del suo Fondo TFR alla data del 31/12/1998 è pari a £ 47.151.346 , di cui £ 295.012 quale incidenza del lavoro straordinario relativamente al periodo 14 giugno 97-31 dicembre 1998.

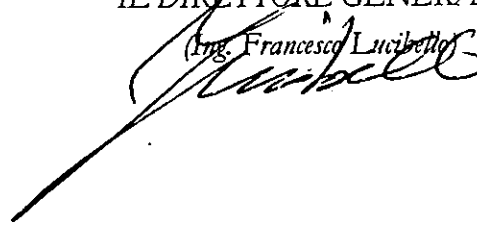
L'incidenza è stata calcolata secondo le modalità a Lei già indicate con nota aziendale del 30 luglio 1999, avente pari oggetto.

Distinti saluti



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Taranto, li 30/07/1999

Corrispondenza interna prot. n°

AV/686

Oggetto: Ricalcolo TFR. Incidenza straordinario

All'agente
Sig. Zaccaria Costanzo

SEDE

Con deliberazione n° 70/99, il Consiglio d'Amministrazione di quest'Azienda ha autorizzato il ricalcolo del Fondo TFR nei confronti dei dipendenti che non hanno inteso aderire alla transazione da sottoscrivere in esecuzione dell'Acc. Az. del 21 gennaio 1999.

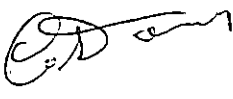
Atteso che Lei non ha sottoscritto la transazione, si provvederà d'ufficio a rideterminare il suo Fondo TFR al 31 dicembre 1998.

All'uopo, sarà considerato utile il lavoro straordinario reso nel limite massimo di 20 ore mensili nel periodo 1988-1998.

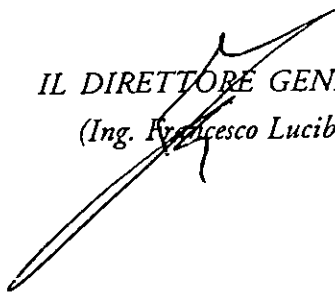
Sulle somme suddette sarà calcolata, come per legge, la quota di TFR (retribuzione lavoro straordinario diviso 13,5) e saranno calcolate le relative rivalutazioni anno per anno.

Con successiva nota Le sarà comunicato il nuovo ammontare del suo Fondo TFR.

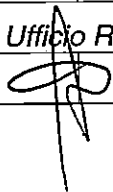
Distinti saluti

L. A. GOSTO 88
Zaccaria 

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



ZACCARIA

ARRETRATI PER APPLICAZIONE CAU DAL 01/06/1998 AL 30/05/1999 - AGENTE ZACCARIA COSTANZO												
PERIODO	GG.RETR.	DIFF.CAU	DIFF.RETR.	H.STR.FER.	DIFF.	DIFF.RETR	H.STR.FES.	DIFF..	DIFF.RETR.	H.NOTT.	DIFF.	DIFF.RETR.
giu.98	30	2.491	74.730	11	492	5412		536	0	29	89	2.581
lug.98	30	2.491	74.730	10,5	492	5166		536	0	16	89	1.424
ago-98	30	2.491	74.730	12	492	5.904	8	536	4.288	22	89	1.958
set-98	30	2.491	74.730	5	492	2.460		536	-	12	89	1.068
ott-98	30	2.491	74.730	6,5	492	3.198		536	-	18	89	1.602
nov-98	30	2.491	74.730	21	492	10.332	7	536	3.752	26	89	2.314
dic-98	30	2.491	74.730	8	492	3.936	14	536	7.504	11	89	979
13^+14^ M	60	2.491	149.460			-			-			-
TOTALI			672.570			36.408			15.544	-		11.926
			-			-			-			-
gen-99	30	2.491	74.730	7	492	3.444	7	536	3.752	18	89	1.602
feb-99	30	2.491	74.730	0	492	-		536	-	0	89	-
mar-99	30	2.491	74.730	10	492	4.920		536	-	18	89	1.602
apr-99	30	2.491	74.730	7	492	3.444	16,5	536	8.844	26	89	2.314
mag-99	30	2.491	74.730	4	492	1.968	6,5	536	3.484	16	89	1.424
TOTALI			373.650			13.776			16.080			6.942
			-			-			-			-
TOTALE COMPLESSIVO		cod.143	1.046.220		cod.92	50.184		cod.91	31.624		cod.141	18.868
	Il Capo Ufficio Retribuzione				SET. 1999				Il Capo Area Personale			
									(Dott.ssa M.F. Menenti)			

Applicazione delle CAU di £ 74.724 mensili agli agenti ex CTP assunti il 01/06/97

Assegno ad personam, senza CAU £ 168.790, con le CAU £ 94.066

Aumento contrattuale dal 01/10/97 £ 90.566

Assegno ad personam, senza CAU £ 78.224, con le CAU £ 3.500

Aumento T.D.R. dal 01/06/98 £ 90.566

Azzeramento dell'assegno ad personam dal 01/06/98

Arretrati dal 01/06/98

Per gli assunti il 01/08/98, arretrati dalla stessa data

Per gli agenti CLARELLI e FARELLA , V° Livello da Dicembre 97

Dal 01/12/97 assegno ad personam, senza CAU £ 23.128, con le CAU £ 51.596

negative : arretrati dal 01/12/97

Applicazione a ruolo per tutti gli agenti da Giugno 99

2

AMAT.**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto**Area Legale

cartelle personali
dei dipendenti
interessi

M

Corrispondenza interna prot. n°

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2503
24 FEB. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
DIRETTORE	☒

Taranto, 24/02/1999

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Zaccaria Costanzo, Ettore Cosimo e Clarelli Domenico c /
AMAT

Le trasmetto, in allegato, copia dei dispositivi di sentenza emessi dal Dr. Magazzino, all'udienza odierna, nelle cause in oggetto.

I ricorrenti, ex dipendenti del CTP, avevano adito il Pretore del Lavoro affinché lo stesso dichiarasse inapplicabile nei loro confronti la disdetta degli accordi aziendali, effettuata con deliberazione del C.d.A. n°45/1997, in quanto, a loro dire, non rientravano nella categoria di "nuovi assunti".

Il Pretore ha rigettato il ricorso, compensando le spese di causa.

Attualmente pendono altri sette giudizi, instaurati ad istanza di altrettanti dipendenti, aventi lo stesso oggetto.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Olimpia Cimaglia



N. 7038, 98 R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Costantino MAGAZZINO

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

ZACCARIA Costantino

T R A

rapp. e dif. dall'Avv. F. FORNARO e A. SPINOSA

E

"A.M.A.T." in persona del legale rappresentante "pro tempore"
rapp. e dif. dall'Avv. D. CIMAGLIA

promossa con atto depositato notificato il 10/3/98 a convenut.....
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,
definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso, spese compensate

Taranto, 24 febbraio 1999

N° 225 del Registro



cartelle per li
diffe
M COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti vari - Resistenza -
Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, alle ore 17.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Fornaro, con i quali hanno chiesto al Pretore adito, di dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi, nonché di dichiarare illegittima il periodo di prova a cui sono stati sottoposti al momento del loro trasferimento dal C.T.P. all'AMAT, per effetto dell'Accordo di intesa intercorso fra le due Aziende in data 24.07.1996:

Palmisano	Giuseppe	Udienza	05/10/1998;
D'Andria	Gianfranco	"	05/10/1998;
Farella	Giuseppe	"	29/10/1998;
Sinisi	Francesco	"	29/10/1998;
Scardigno	Mario	"	29/10/1998;
Clarelli	Domenico	"	30/10/1998;
Zaccaria	Costanzo	"	30/10/1998
Ettorre	Cosimo	"	30/10/1998;
Pignataro	Leonardo	"	24/02/1999;
Todaro	Cosimo	"	24/02/1999,

- ritenuto dover resistere ai predetti ricorsi;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di resistere ai ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai dipendenti in narrativa elencati per le causali in premessa specificate, affidando il mandato di difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **14 LUG. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semeraro L. fofole)

SPETT.LE

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996 . Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

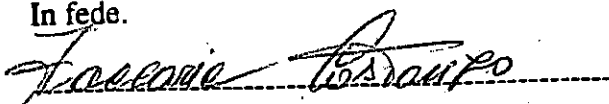
La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuati all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto ZACCARIA COSTANZO
matr. n. 198100
in servizio, alle dipendenze A.M.A.T.

esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie: iscrizioni alle OO.SS., assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali, partecipazione ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori, assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche elettive, accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto, carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti).

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede.


(firma)

Dott. Spinoso

COPIA

7038/98

STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 378430
74100 TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO

Il sig. ZACCARIA COSTANZO, c.f. ZCC CTN 56R13 10I018T, nato a San Marzano S.G. (Ta) il 13.10.1956 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Rossella Spinoso, in virtù di mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che in data 24.07.1996 interveniva un accordo tra CTP ed AMAT, a mezzo del quale la stessa AMAT si impegnava ad assumere in mobilità (a norma della legge regionale Puglia n. 13 del 05.08.1993) 22 conducenti di linea del CTP entro il successivo 31.03.1997. Si stabiliva nell'accordo la rinuncia, da parte del medesimo CTP, ad opporsi avverso le richieste di concessione avanzate dall'AMAT per le autolinee Taranto - Statte e Taranto - Leporano e, contestualmente, si precisava che il personale CTP da trasferire avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT, al momento del trasferimento;
- che tra questi ventidue conducenti di linea vi rientrava il ricorrente sig. Zaccaria Costanzo, qui rappresentato e difeso;
- che in data 1° giugno 1997 si concretizzava il predetto trasferimento, interessando in minima parte "volontari" e, contestualmente, ex bigliettari qualificati in conducenti di linea, cosiddetti "forzati";

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinoso

Vi delego a rappresentarmi, difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandovi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza re, conciliare, rinunciare e accettare avverse rinunce, farsi sostituire, chiamare i terzi anche in garanzia, spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.

Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41 - Taranto, li

Francesco Fornaro
E' firma autografa

Rossella Spinoso

N. C. P. Mod. A

Ind. Trasf. L. 5.920

Taranto, 11

24 GIU. 1998

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Francesco Fornaro
11 GIU 1998
"CANCELLERIA"

- che l'AMAT ha inteso applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata, in virtù della disdetta comunicata alle OO.SS., Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con provvedimento n. 45 del 21.03.1997, decideva unilateralmente la disdetta immediata degli accordi aziendali economici e normativi (riportati in allegato alla stessa) limitatamente alle future assunzioni, comprendendo tra queste anche i lavoratori trasferiti dal CTP, quindi considerandoli quali nuovi assunti;

- che, inoltre, l'AMAT, con dichiarazione del 30.05.1997 del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, comunicava la propria decisione unilaterale di assumere i predetti lavoratori a partire dal 1^ giugno 1997, alle dipendenze dell'azienda ed in servizio di prova per un anno, prima della nomina in pianta stabile a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso, occorre a questo punto porre in evidenza le ragioni di diritto per cui si ricorre in questa sede.

1) Inapplicabilità del provvedimento n. 45 del 21.03.1997 del C.d.A. dell'AMAT ai lavoratori trasferiti dal C.T.P..

In primo luogo è il caso di precisare che l'AMAT fonda la decisione di applicare a questi lavoratori il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale, sulla base della "disdetta unilaterale" disposta in data 27.03.1997, relativamente all'applicazione degli accordi aziendali limitatamente alle future assunzioni. Non sembra essere stato tenuto in alcun conto, da parte dell'AMAT che, nel caso di specie, non si tratta, nel modo più assoluto, di "nuove assunzioni", bensì di

"ricorso alla mobilità interaziendale", così come precipuamente indicato all'interno di quella legge regionale n. 13 del 1993, base normativa dell'intero accordo realizzato. L'art. 3, co. 3 della predetta legge prevede, infatti, che: "Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità";

l'assunto giuridico parte dal presupposto che possa parlarsi di "nuove assunzioni" solo qualora si sia accertata l'impossibilità del ricorso alla mobilità, con ciò intendendosi che le cosiddette **"nuove assunzioni"** sono individuate solo come alternative residuali alla procedura della mobilità.

La stessa posizione è chiaramente sostenuta, altresì, dagli ancora più recenti orientamenti legislativi. Le ipotesi di mobilità contemplate, infatti, dallo stesso D. Lgs. 29 del 1993 si riferiscono (è bene precisarlo) alla c.d. mobilità orizzontale, nella duplice variante della mobilità *interna* (nell'ambito dello stesso ente od amministrazione) od *esterna* (verso enti od amministrazione diversi da quelli di appartenenza, dello stesso o di differente comparto di contrattazione).

La mobilità esterna è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione delle procedure di mobilità (art. 35, co. 4); il decreto espressamente statuisce: "Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, **i trasferimenti** sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità", recependo così appieno il principio, di ordine



giurisprudenziale, *del minor sacrificio possibile per il dipendente trasferito*
(v. T.A.R. Liguria, 3 novembre 1983, n. 580).

D'altro canto lo strumento della mobilità, sia prima nella legge regionale Puglia n. 13 del 1993, sia nel successivo decreto 29 del 1993, (che in virtù del D.P.C.M. 716/94 risulta applicabile anche alle aziende in questione), diviene strumento indefettibile per una razionale e dinamica allocazione delle risorse umane nelle pp.aa. (art. 5, lett. f), e, secondo l'art. 30, co. 1, **con assoluto carattere di priorità rispetto ai provvedimenti di reclutamento di nuovo personale.** Anzi, il meccanismo compulsivo sanzionatorio di cui all'art. 32, co. 4, che impedisce alle amministrazioni l'assunzione di nuovo personale, anche di categorie protette, per via della mancata attuazione della mobilità a domanda o d'ufficio, dimostra l'assoluta preferenza del legislatore per una razionale utilizzazione attraverso la mobilità dei dipendenti già in servizio, rispetto all'assunzione di nuovo personale.

A conferma di quanto predetto, e dimostrando altresì che la stessa interpretazione normativa veniva già recepita nell'accordo del 26.07.1996, in merito al TFR (che l'art. 2120 c.c. prevede "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato") veniva disposto che non venisse erogato al lavoratore, bensì "direttamente trasferito" dal CTP, alla data del "passaggio in mobilità" (v. accordo). Per aversi l'erogazione del trattamento, d'altro canto, occorre che il rapporto di lavoro venga a cessare, evento che, nel caso de quo, non si è concretato, dato che i lavoratori sono stati solo "trasferiti", secondo una procedura di mobilità all'uopo predisposta a livello regionale.

L'autonomia della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico degli autoferrotranvieri è pur sempre, infatti, soggetta ai principi legali inderogabili dell'ordinamento, tra i quali quello sancito dall'art. 2120 c.c. della omnicomprensività della retribuzione ultima raggiunta ai fini della liquidazione degli emolumenti aventi la stessa natura dell'indennità di anzianità: natura, cioè, di "corrispettivo differito alla cessazione del rapporto di lavoro, che è da riconoscere sia all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento All.A. al R.D. 148/1931 che a quella, analoga, prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri" (Cass. 2391/95); chiara appare l'equiparazione realizzata a livello giurisprudenziale.

L'impegno sottoscritto dal CTP nell'accordo del 26.07.1996 a "trasferire il monte TFR alla data del passaggio in mobilità" identifica, in modo inequivocabile, la non cessazione del rapporto originario, e la conseguenziale impossibilità di configurazione di "nuove assunzioni". A conferma ulteriore di quanto sostenuto la stessa AMAT, in data 30.05.1997, disponeva a favore dei lavoratori de quo la conservazione della qualifica di conducente di linea posseduta presso il CTP, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, in un'ottica generale di "continuità" del rapporto di lavoro originario. Conformemente all'art. 1362 c.c. nell'interpretazione dell'accordo, indagando sulla reale intenzione delle parti (confermata, nel caso di specie, dal senso letterale che parla appunto di "passaggio in mobilità"), il comportamento esplicito nella dichiarazione del 30.05.1997 del Direttore Generale dell'AMAT, identifica chiaramente l'idea di continuità del rapporto considerando "conservate" sia la qualifica

che l'anzianità di servizio.

A tutto ciò occorre, altresì, aggiungere e sottolineare la recente evoluzione intervenuta all'interno della medesima azienda in merito alla validità degli accordi aziendali esistenti. E' del 04.12.1997 il comunicato (v. allegato), sottoscritto dal Presidente Avv. Arturo Masi, afferente la riunione del C.d.A. dell'Amat, avvenuta in data 04.12.1997, durante la quale si decideva per la proroga della validità degli accordi aziendali "atteso che la disdetta degli accordi aziendali, formalizzata nel mese di giugno con decorrenza 1° gennaio 1998, aveva come obiettivo non già la riduzione della paga del personale dipendente, ma una nuova redistribuzione delle risorse, preesistenti ed aggiuntive, finalizzata a compensare maggiormente sul piano economico i lavoratori meritevoli...": una dicitura di questo genere deve essere chiaramente ed inderogabilmente applicata ai lavoratori trasferiti, proprio per confermare la volontà espressa nell'accordo di salvaguardare i posti di lavoro, nonché i livelli retributivi già acquisiti dei lavoratori che, come il ricorrente, rientrano nell'organico aziendale, poichè assolutamente non inquadrabili quali neo - assunti.

In tal senso appare utile una ultima precisazione: la stessa azienda Amat riconosceva nella busta paga del ricorrente sino al mese di gennaio 1998 la data di assunzione originaria dello stesso presso il CTP, stante la continuità del rapporto, come su esposto. Ebbene, inspiegabilmente, l'azienda medesima, improvvisamente, senza alcuna motivazione sostanziale ha modificato nel mese di febbraio, indicando quale nuova data di assunzione il 1° giugno 1997, qualificando indebitamente il lavoratore ricorrente quale neo-assunto, modificando i connotati che essa stessa azienda gli aveva sino

a quel momento riconosciuto.

2) *Inapplicabilità del servizio di prova ai predetti lavoratori trasferiti.*

Proprio in connessione con quanto su esposto ancora meno comprensibile appare la dichiarazione dell'AMAT del 30.05.1997, nella quale viene disposto "autonomamente" il *servizio di prova* per un anno. Partiamo dal disposto dello stesso R.D. 148/1931 che all'art. 13 spiega la utilità del periodo di prova, finalizzandolo all' *"acquisizione delle funzioni cui vengono assegnati gli agenti"*. Immediata è la contestazione dell'utilità reale di questo periodo di prova, stante ai fini dell'inquadramento nell'AMAT (così come indicato nell'accordo del 26 luglio e nelle stesse successive dichiarazioni AMAT) la *"conservazione"* della qualifica, detenuta dagli agenti nel CTP. Il *"patto di prova"* mira, normalmente, ad accertare la capacità tecnica del lavoratore, ovvero è funzionalmente destinato alla verifica delle sue qualità professionali, che però, nel caso di specie, trovano una piena ed esaustiva verifica nell'aver svolto, in modo continuativo e regolare, la *"medesima attività"* per una pluralità di anni. Oltre alla mancanza obiettiva di sussistenza della necessità di sottoposizione a prova dei lavoratori ricorrenti, si pone in evidenza la *"totale assenza"* di previsione del predetto periodo all'interno dell'accordo del 26.07.1996. E' lo stesso codice civile a definire il periodo di prova quale materia oggetto di *"patto"*, ovvero di accordo mirante a creare nelle parti una situazione di *"reciproca aspettativa"*, rispetto al vincolo stabile, collegata ad una fase temporale durante la quale entrambi i contraenti hanno modo di accertare la reciproca convenienza a stipulare il contratto definitivo, con la possibilità per ambedue di recedere (Cass. 233/1985). Le opposizioni alla previsione

arbitraria dell'AMAT in tal senso sono, quindi, plurime: a) non si parla, in via principale, di "nuove assunzioni" per le quali possa ritenersi necessaria la prova del neo - assunto; b) la capacità professionale e l'attitudine al lavoro è garantita dalla stessa continuità dell'attività lavorativa prestata negli anni dai lavoratori, che rimangono a ricoprire lo stesso ruolo professionale; c) non vi è in tal senso nessun accordo tra le organizzazioni sindacali stipulanti e l'azienda AMAT, quindi un patto di prova, privo di accordo, a causa della totale arbitrarietà ed unilateralità della posizione dell'AMAT; d) la non validità consequenziale di questo "pseudo - patto di prova", poichè non stipulato, nè contrattato dalle parti nè in momento anteriore, nè in momento coevo a quello del passaggio (Cass. 1230/1986). Tutto ciò premesso, poichè le innanzi dette determinazioni dell'AMAT nei confronti dei lavoratori trasferiti dal CTP, e quindi nei confronti del ricorrente, si appalesano illegittime, nulle ed improduttive di ogni effetto nei loro confronti, ed essendo risultato vano ogni invito dal ricorrente rivolto all'azienda finalizzato alla inapplicabilità delle predette determinazioni nei propri confronti, così come vano è risultato il ricorso - reclamo ex art. 10 R.D. 148/1931 presentato presso l'azienda medesima conformemente alla procedura vigente; il sig. assistito dai sottoscritti procuratori,

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, 2^a comma c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Dichiarare inapplicabile la disdetta degli accordi aziendali economici e normativi indicati nella dichiarazione del 23.03.1997, in quanto non rientrante il lavoratore ricorrente nella categoria dei "neo - assunti" e per l'effetto dichiarare il lavoratore ricorrente sottoposto ai trattamenti economici e normativi, con i corrispondenti miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata a far data dal momento del trasferimento;

B) Dichiarare illegittima e, come tale, non applicabile, la previsione del periodo di prova nei confronti del ricorrente, per le motivazioni su indicate in premessa.

C) Condannare, altresì, la parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.

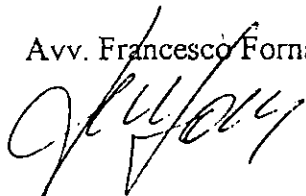
Allegati: 1) Copia verbale di intesa del 24.07.1996; 2) Disdetta Prot. n. 666/97 del 27.03.1997, con allegato elenco degli accordi aziendali oggetto della disdetta; 3) Comunicazione di assunzione del 30.05.1997; 4) Dichiarazione del Direttore Generale AMAT del 30.05.1997; 5) Accordo del 14.09.1996; 6) Accordo del 12.05.1997; 7) Ricorso gerarchico ex art.10 R.D. n.148/31; 8) Comunicato Amat del 04.12.1997; 9) Copie buste paga mese gennaio 1998 e febbraio 1998.

Mezzi istruttori: Si chiede sin da ora, nel caso il giudicante lo ritenesse opportuno, di provare per interpellò delle stesse parti che hanno partecipato all'intesa del 24.07.1996, all'accordo del 14.09.1996, nonché all'accordo del 12.05.1997, a conferma delle circostanze ritenute nella premessa di diritto ai punti n. 1) e 2), nonché sulle medesime circostanze, si chiede interrogatorio formale del Direttore Generale e del Presidente dell'Amat.

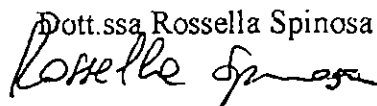
Con ogni più ampia riserva nel corso del giudizio ed all'esito dell'esame delle avverse difese.

Salvis juribus. Taranto, li 07.02.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



IL PRETORE

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

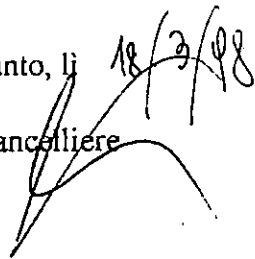
FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 30/10/98 ore 9

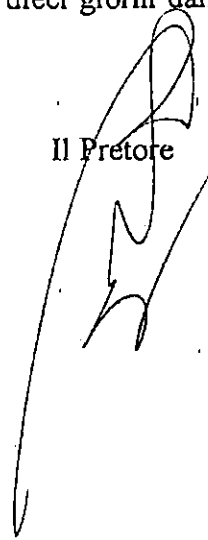
ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla convenuta entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, li 18/3/98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 26 MAR. 1998



IL CANCELLIERE





Ad ...
scritto ... ufficio.

ho notificato il ... **AMAT. - Azienda**
per le Mobilità nell'Area di Taranto,
ai persone del mio legale rappresentante postulare
abitante in Taranto via C. Bettini n. 657

mediante consegna di copia conforme all'original

a mani

all'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTANZA DI TARANTO



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6486
29 GIU. 1998	
Dirigente Ammin.vo	
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.A.A.	
	

A.M.A.T. - TARANTO	
Pr. Arr. 12702	21 OTT. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Spett.le AMAT
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

Oggetto: ricorso gerarchico ex art. 10 e successive modifiche R.D. 8/1/1931 n. 148.

Il sottoscritto LACCARIA COSTANZO..., nato a S. MARZANO S.G., il 13-10-1956 e residente in S. MARZANO S.G. alla via PRINCIPE DI PIEMONTE 73

p r e m e s s o

- che in data 14 giugno 1997 veniva trasferito, sulla base dell'accordo intercorso il 24/07/1996 tra CTP ed AMAT, dal CTP alla Vs. azienda, rientrando tra i 22 lavoratori in mobilità interaziendale in ottemperanza al disposto di legge regionale n. 13/1993;
- che sulla base dell'accordo su menzionato si prevedeva che lo stesso avrebbe conservato qualifica ed anzianità di servizio già acquisite presso il CTP, con il trattamento economico e normativo in atto presso l'AMAT al momento del trasferimento;
- che attualmente l'AMAT intende applicare al sottoscritto, considerandolo ingiustificatamente neo-assunto, il trattamento nazionale, senza i miglioramenti rivenienti dalla contrattazione aziendale nel tempo realizzata e considerandolo, altresì, in servizio di prova, per il periodo di un anno (v. dichiarazione unilaterale del 30/05/1997);
- che tutte le decisioni prese da codesta azienda sono prive di giustificazione da un punto di vista sia logico che giuridico;

c h i e d e

alla Direzione Generale dell'AMAT:

- 1) di dichiarare l'applicabilità di tutti i trattamenti economici e normativi aziendali previsti per i lavoratori della stessa azienda, data l'impossibilità di qualificare il sottoscritto ricorrente quale neo-assunto;

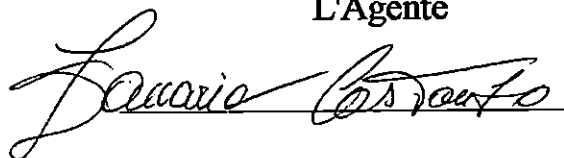
2) di revocare la disposizione contenuta nella dichiarazione del 30/05/1997 relativa al periodo di prova, sempre in funzione della non identificazione nella qualità di neo-assunto.

Il sottoscritto resta in attesa di un Vs. positivo riscontro e fa presente che, in mancanza, decorsi i termini di legge si vedrà costretto adire le vie legali.

Distinti saluti.

Taranto, 21/10/1997.....

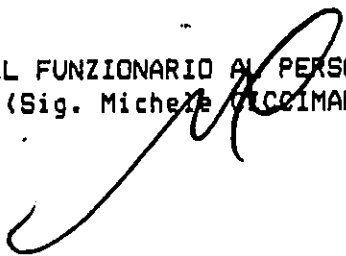
L'Agente



Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige n.27
TARANTO
ASSENZE PER MALATTIA

N. CAR.	COGNOME	NOME	Qualifica	dal	al	GG.
1 394	BELLINI	LUCA	Conducente di Linea Liv. 6°	01.09.1996	31.05.1997	1
2 512	CAFARO	FRANCESCO	" " " "	01.03.1997	31.05.1997	3
3 496	CASTELLANO	GIUSEPPE	" " " "	10.02.1983	31.05.1997	316
4 414	CLARELLI	DOMENICO	" " " "	01.12.1981	31.05.1997	333
5 380	D'ANDRIA	GIANFRANCO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	6
6 453	DI FONZO	MARIO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	2
7 494	ETTORRE	COSIMO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	22
8 409	FARELLA	GIUSEPPE	" " " "	01.12.1981	31.05.1997	120
9 280	MALORGIO	FRANCESCO	" " " "	01.09.1996	03.06.1997	11
10 515	MAZZA	CIRO	" " " "	01.03.1997	31.05.1997	6
11 516	MONGELLI	SANDRO	" " " "	01.03.1997	31.05.1997	0
12 495	MUSCETTA	PIETRO	" " " "	10.02.1983	31.05.1997	254
13 534	PALMISANO	GIUSEPPE	" " " "	01.08.1988	31.05.1997	47
14 536	PEPE	NICOLA	" " " "	06.05.1997	31.05.1997	0
15 492	PIGNATARO	LEONARDO	" " " "	02.08.1982	31.05.1997	163
16 176	ROMANO	VITO	" " " "	09.09.1996	31.05.1997	3
17 453	SANSEVRINO	ORAZIO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	0
18 385	SCARDIGNO	MARIO	" " " "	01.09.1966	31.05.1997	0
19 428	SINISI	FRANCESCO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	0
20 535	SOLITO	VITTORIANO	" " " "	01.12.1990	31.05.1997	295
21 470	TODARO	COSIMO	" " " "	01.09.1996	31.05.1997	2
22 260	ZACCARIA	COSTANZO	" " " "	01.09.1996	13.06.1997	2

IL FUNZIONARIO AL PERSONALE
(Sig. Michele VICOIMARRA)



C.T.P.
 Consorzio Trasporti Pubblici
 Via Alto Adige n.27 - 74100 - TARANTO
 Tel. 7324201-fax 7324223

P.IVA e C.F.-00947380739 - N° iscrizione al Tribunale: 8419/95
 N°iscrizione Imprese di Taranto:13226/95 - N°iscrizione CCIAA:100144/9

Prot. n. 13482 Uff./SE Allegati..... Taranto, **22 LUG. 1997**

Riferimento nota n.del.....

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>8861</u>
del	<u>23 LUG. 1997</u>
Dirigente Ammin.vo F.F.	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<u>DIRETTORE</u>	☒
<u>PRESIDENTE</u>	☒

Spett.le Azienda per la Mobilità
 nell'Area di Taranto
 Via Cesare Battisti n. 657
 74100 - TARANTO

Oggetto: Traffico fine rapporto di lavoro.

Facendo seguito alla Ns. nota n. 10302 del 05.06.1997, in allegato si trasmette il prospetto analitico del Trattamento fine rapporto di lavoro maturato dai 22 Conducenti trasferiti in mobilità a codesta A.M.A.T. ai sensi della Legge Regionale n. 13/93.

L'importo ammonta a complessive £. 729.378.813.

A seguito dell'incontro fra il Presidente A.M.A.T., Presidente C.T.P. e Direttori durante il quale si discusse una possibile rateizzazione in n. 6 rate di £. 100.000.000 e quella finale di £. 129.378.813, il C.D.A. con deliberazione n. 349/97 ha stabilito il trasferimento del T.F.R. predetto nelle forme sopra indicate.

Al fine di ottemperare a quanto sopra, si prega voler fornire, anche a mezzo fax, le modalità di versamento delle suindicate somme.

Distinti saluti.

ME

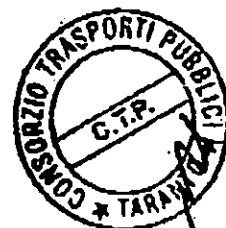


IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
 (Dott. Ing. Giovanni ATTICHECCHIA)

Consorzio Trasporti Pubblici
Via Alto Adige n. 27
TARANTO

T.F.R. RELATIVO AGLI AGENTI TRASFERITI IN MOBILITA' ALL'A.M.A.T.
DI TARANTO MATURATO ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO.

N°	COGNOME	NOME	DATA TRASFER.	IMPORTO T.F.R.
1)	BELLINI	Luca	1-6-97	27.766.664
2)	CAFARO	Francesco	1-6-97	29.774.718
3)	CLARELLI	Domenico	1-6-97	40.130.408
4)	CASTELLANO	Giuseppe	1-6-97	26.692.983
5)	D'ANDRIA	Gianfranco	1-6-97	36.702.067
6)	DI FONZO	Mario	1-6-97	38.557.841
7)	ETTORRE	Cosimo	1-6-97	35.032.298
8)	FARELLA	Giuseppe	1-6-97	40.528.554
9)	MALORGIO	Francesco	4-6-97	37.159.137
10)	MAZZA	Ciro	1-6-97	29.826.827
11)	MONGELLI	Sandro	1-6-97	29.916.757
12)	MUSCETTA	Pietro	1-6-97	38.401.375
13)	PALMISANO	Giuseppe	1-6-97	26.175.009
14)	PEPE	Nicola	1-6-97	17.465.447
15)	PIGNATARO	Leonardo	1-6-97	30.120.431
16)	ROMANO	Vito	1-6-97	45.280.426
17)	SANSEVRINO	Drazio	1-6-97	27.483.636
18)	SCARDIGNO	Mario	1-6-97	36.811.277
19)	SINISI	Francesco	1-6-97	36.150.019
20)	SOLITO	Vittoriano	1-6-97	22.323.889
21)	TODARO	Cosimo	1-6-97	35.558.782
22)	ZACCARIA	Costanzo	14-6-97	41.490.268
				729.378.813





Taranto, li 16/07/1997

Prot. n° : Dir/.....1230/97

ENCLAVE

Spett.

C.T.P.

Via Alto Adige

TARANTO

OGGETTO: TFR ex dipendenti CTP

Si sollecita il trasferimento, entro il corrente mese di luglio, del fondo liquidazione dei vs. 22 ex dipendenti assunti da questa Azienda.

In difetto, nostro malgrado, saremo costretti al recupero coatto delle somme dovute.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Arturo Masi)

copie x stelle
forz
M

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 11/07/1997

Corrispondenza interna prot. n°

1678/97

Oggetto : Orario lavoro personale assunto in mobilità

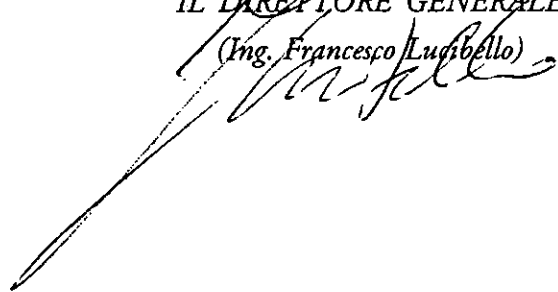
AL Capo Area Personale
e p.c. Dirigente Amm.vo f.f.
Al Responsabile Informatica
SEDE

In merito alle modalità di calcolo dell'eventuale straordinario ai fini del conguaglio mensile, si precisa che, limitatamente alle 22 unità assunte in mobilità dal CTP, il cui orario di lavoro dovuto é quello giornaliero medio di sei ore e trenta, valgono le disposizioni già impartite da questa Direzione con nota del 13 febbraio 1997.

Gli uffici che leggono in copia disporranno per gli adempimenti necessari.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



C.T.P.

Consorzio Trasporti Pubblici

Via Alto Adige, 27 - 74100 TARANTO
Tel. (099) 7324211 - Fax (099) 7324223

18 GIU. 1997

Taranto,

prot. n. Mko Ufficio S2 Allegati n. 24

riferimento nota n. del

AMAT TARANTO

OGGETTO: trasmissione documentazione.

via C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

M

Ad integrazione della nostra nota n. 10302 del 5/6/1997, in allegato si trasmette la seguente documentazione relativa al ns. ex dipendente ZACCARIA COSTANZO, trasferito in mobilità a partire dal 14/6/1997 :

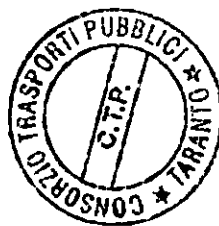
- 1) scheda matricolare;
- 2) scheda retributiva.

L'ex dipendente in questione ha in corso la sola trattenuta mensile di $\text{f.}5.250=$ per polizza casco.

Si trasmettono in originale i libretti di lavoro relativi ai 22 ex agenti trasferiti presso Codesta AMAT.

nella risposta citare il n. di protocollo

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>7266</u>
del	<u>19 GIU. 1997</u>
Dirigente Amm. vo. F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐



IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
Dott. Ing. Giovanni RICCHICCHIA

[Signature]



**Poste
Italiane**

Ente Pubblico Economico

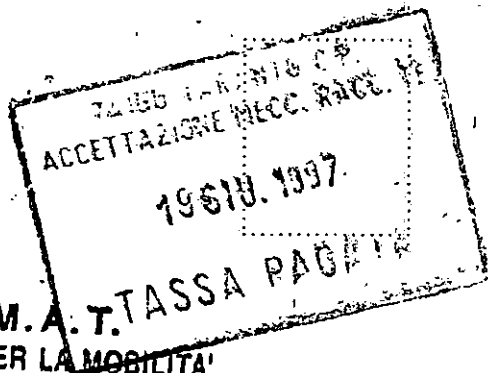
**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



A.M.A.T. TASSA PAGATA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



1453/97

di



Taranto, li 17/06/1997

Prot. n° : Dir/1453/97

RACCOMANDATA A.R.

SPETT/LE

UFFICIO DI COLLOCAMENTO

Via Salento n.3

74100 TARANTO

OGGETTO : Comunicazione.

Facciamo seguito alla ns/ nota del 04/06/1997 prot.n.1330/97, per comunicare a codesto Spett/le Ufficio di Collocamento che, questa Azienda ha assunto a tempo indeterminato, in prova e, con la qualifica di Conducente di linea livello 6° ex C.C.N.L 1986 - Autoferrotranvieri - a seguito di procedura di mobilità ex L.R. n.13/93 attivata dal Consorzio Trasporti Pubblici Taranto, con decorrenza 14/giugno/1997 il Sig. ZACCARIA Costanzo nato a S.Marzano di S.G. il 13/10/1956.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Micibello)



**Poste
Italiane**

Ente Pubblico Economico

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



1454/97

TARANTO
ACCETTAZIONE MLC. RAC. TE

19810/1997

A.M.A.T. TASSA PAGATA
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

N.

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito a il 18/06/1997

dall'Ufficio di TARANTO

Inviato a INAIL - Sede Provinciale - Ufficio Dato
di Lavoro Piazzale DANTE Zona BESTAT
74100 T A R A N T O

Dichiaro di aver ricevuto quanto indicato il

Firma dell'Incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 17/06/1997

Prot. n° : Dir/1454/97

RACCOMANDATA A.R.

SPETT/LE
I. N. A. I. L.
SEDE PROVINCIALE
UFFICIO DATORI DI LAVORO
Piazzale Dante Zona BESTAT

74100 TARANTO

OGGETTO : Comunicazione.

Facciamo seguito alla ns/ nota del 04/06/1997 prot.n.1229/97, per comunicare a codesto Spett/le Istituto che questa Azienda con numero di posizione I.N.A.I.L. 21230, ha assunto a tempo indeterminato, in prova e, con la qualifica di Conducente di linea livello 6° ex C.C.N.L. 1986 - Autoferrotranvieri - a seguito di procedura di mobilità ex L.R. n.13/93 attivata dal Consorzio Trasporti Pubblici Taranto, con decorrenza 14/giugno/1997 il Sig.ZACCARIA Costanzo nato a S.Marzano di S.G. il 13/10/1956.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lyobello)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 13/06/1997

Prot. n° : Dir/.....

1401/97

Egr. Sig.

Zaccaria Costanzo

Via Principe di Piemonte, n°73

74020 San Marzano (TA)

e p.c. Consorzio Trasporti Pubblici

Via Alto Adige 27

TARANTO

e p.c. Dirigente amm.vo

Capo area personale

Capo Area Movimento

SEDE

Intelle perle
Relu
M

OGGETTO: Assunzione

In esecuzione della deliberazione n° 126 adottata dal Consiglio d'Amministrazione dell'A.M.A.T. nella seduta del 30 maggio u.s., si comunica che, a seguito procedura di mobilità avviata dal CTP ai sensi della L.R. n° 13/93, la S.V. é assunta alle nostre dipendenze con decorrenza 14 giugno 1997, conservando sia la qualifica di conducente di linea posseduta presso il C.T.P, sia l'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento.

La S.V., pertanto, é assegnata in forza all'Area Movimento, presso cui dovrà presentarsi il giorno 14 giugno alle ore 8:00, per prendere le disposizioni di servizio dal superiore di turno.

Il trattamento normativo ed economico spettante alla S.V. sarà quello riveniente dalla contrattazione nazionale per il livello contrattuale rivestito.

Va comunque precisato che, qualora presso il CTP percepiva un



miglior trattamento economico, le verrà corrisposto un assegno ad personam per la relativa differenza.

L'orario di lavoro dovuto é quello contrattuale giornaliero medio di sei ore e trenta.

Il CTP, che legge per conoscenza, provvederà a trasferire presso la nostra Azienda tutti gli accantonamenti di T.F.R., debiti maturati come per legge e maturati dalla S.V. fino alla data del trasferimento.

Gli uffici che leggono in copia disporranno ciascuno per quanto di competenza.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lagibello)

Francesco Lagibello



Taranto, li 13/06/1997

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto, ing. Francesco Lucibello, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante di questa Azienda, così come previsto dall'art. 9/bis, comma 3° della L. n° 608 del 28 novembre 1996, di conversione con modifiche del D.L. n° 510/1996,

DICHIARA

- che il sig. Zaccaria Costanzo, nato a San Marzano il 13/10/1956, domiciliato in San Marzano, Principe di Piemonte n° 73, sarà assunto con decorrenza 14 giugno 1997 alle dipendenze di questa Azienda, in servizio di prova per un anno, per poi essere nominato in pianta stabile con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di conducente di linea, liv. 6° ex CCNL Autoferrotranvieri 1986, e sarà iscritto al n° 1160 del libro matricola aziendale in uso;
- che il suddetto rapporto di lavoro sarà disciplinato dal R.D. n° 148/1931 ed il trattamento normativo ed economico applicato sarà quello riveniente dal predetto R.D. e dalla contrattazione nazionale di categoria;
- che i numeri di posizione aziendale sono i seguenti: INPS n° 7800449608, INAIL n° 71021230/20.

Zaccaria Costanzo

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

RAPPORTO DI CONFERMA

13-GIU-97 08:23

NUMERO FAX : 099 7794247

NOME : AMAT AZ.

NUMERO FAX : 7324223

PAG. : 02

TEMPO TRASCORSO : 01'13"

MODO : G3 STD

RISULTATI : O.K

S C H E D A M A T R I C O L A R E

CART.NR. 260

D A T I P E R S O N A L I

Dipendente : ZACCARIA II° COSTANZO
Nato il : 13-10-56 a : S. MARZANO
Residenza : VIA PRINC.DI PIEMONTE, 73
Citta : S. MARZANO Prov.: TA
Ruolo : 0 OPERAIO Reparto: 2 MOVIMENTO
Qualifica : 36 COND.LINEA
Sede di serv.: PULSANO dal : 01-09-96
Grado istruz.: M LIC.MEDIA
Conseguito il: - - presso :
Pos.Militare :

S T A T O D I F A M I G L I A

Stato civile : A CONIUGATO/A Nr.figli : 0

R A P P O R T O D I L A V O R O

Data di assunz.conv.: 21-11-77 Qualifica: 49 BIGLIETTAIO
Data di assunzione : 21-11-77 Qualifica: 49 BIGLIETTAIO Accollato: NO
Data immiss.p.stab. : 21-11-78
Proveniente da : CONCORSO PUBBLICO
Anz.serviz.pregresso: - -

Data Fine rapporto : - -

Motivo fine rapporto:

CART.NR. 260

I V A R I A Z I O N I Q U A L I F I C H E R I V E S T I T E					
Data variaz.	Decorrenza	Q u a l i f i c a	Livello	N o t a	
21-11-77	21-11-77	BIGLIETTAIO	9	ASSUNZIONE	
01-01-89	01-01-89	BIGLIETTAIO	8	ATTR.N.QUAL.L.270/88	
28-08-96	01-09-96	COND.LINEA	6	ODS 759 28.08.96	

I P R O V V E D I M E N T I D I S C I P L I N A R I							
Num.	In data	Tipo Provvedimento	Art	M o t i v o	Uf	Num.	I D a t a
3602	15-01-82	MULTA L. 5.000	41	IRREGOLARITA' VERSAM.	S2	712	12-03-82
17052	12-11-82	MULTA L. 5.000	41	ASSENZA ARBITRARIA	S1	15102	23-12-82
16889	27-09-83	SOSPENSIONE GG.1	42	IRREGOLARITA' VERSAM.	S2	15729	17-10-83
75530	06-03-84	MULTA L. 5.000	41	MANCATO AVVISO ASSEN	S1	4029	09-05-84
15843	31-05-90	SOSPENSIONE GG.2	42	SEG.RICH.CHIARIMENTI	S7	8545	18-10-90

I A L T R E		N O T I Z I E	
Data	A n n o t a z i o n e		
01-09-96	CAMBIO QUALIFICA A CONDUCENTE DI LINEA ODS N. 759 28.08.96		

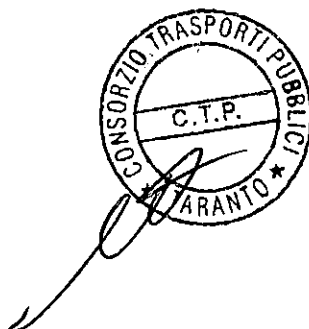
CART.NR. 260

A S S E N Z E D A L S E R V I Z I O ANNO 1997									
I F E R I E ANNO IN CORSO				TOTALE GG. GODUTI ...NR. :					
GENNAIO	GG.	MAGGIO	GG.	SETTEMBRE ...	GG.				
FEBBRAIO	GG.	GIUGNO	GG.	OTTOBRE	GG.				
MARZO	GG.	LUGLIO	GG.	NOVEMBRE	GG.				
APRILE	GG.	AGOSTO	GG.	DICEMBRE	GG.				

A S S E N Z E PER ALTRI MOTIVI									
M E S E GG RETRIBUITI PER				GG NON RETRIBUITI PER					
.GENNAIO									
.FEBBRAIO									
.MARZO									
.APRILE									
.MAGGIO									
.GIUGNO									
.LUGLIO									
.AGOSTO									
.SETTEMBRE									
.OTTOBRE									
.NOVEMBRE									
.DICEMBRE									
TOTALI ...									

RIEPILOGO ASSENZE RIFERITE ANNI PRECEDENTI

GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____
GIORNI NR.	_____	MOTIVO	_____	ANNO	_____



A.M.A.T. - TARIAN
 PIRI, Arrivo n° 7060
 13 GIU 1997
 Dirigente Amministrativo
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☐
 Area Personale ☒
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Controlli ☐

AL DIRETTORE GENERALE A.M.A.T.

e, p. c. CAPO AREA PERSONALE

S E D E

Si certifica che il Signor Zaccaria Costanzo
 nato a S. Marzano il 13.10.56, da me
 visitato in data 13.6.97, è stato giudica
 to idoneo all'espletamento delle mansioni di
 guida.

Taranto, li 13.6.97

Il medico competente
 (dott. Agostino FISCHETTI)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

C.T.P.
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI
VIA ALTO ADIGE, 27 - 74100 - TARANTO
TEL. 099/7324211 - FAX 099/7324223

P. IVA e C.F. - 00947380739 - N° iscrizione al Tribunale: 8419/95
N° iscrizione Imprese di Taranto: 13226/95 - N° iscrizione CCIAA: 108144/95

DOSSIER KENNETH ←

M E S S A G G I O F A X

PROT. N. _____ DEL _____

A: _____

A.M.A.T.

TEL.: _____

FAX: _____

7794247

OGGETTO: _____

SENDA RETRIBUTIVA

ZACCARIA COHANZO

TRASMETTE: _____

C.T.P.

N° ALLEGATI: _____

4

NOTE: _____

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	7225
del	17 GIU. 1997
Dirigente Amm.n.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Azienda Consorti ~~Commercio Trasporti Pubblici~~ ^{C.T.P. Taranto} Area di Taranto
74100 Taranto

74100 TARANTO

SCHEDA MATRICOLARE

CART. NR. 260

DATI PERSONALI

Dipendente : ZACCARIA II^a COSTANZO
Nato il : 13-10-56 a : S. MARZANO
Residenza : VIA PRINC. DI PIEMONTE, 73
Città : S. MARZANO Prov. : TA
Ruolo : 0 OPERAIO Reparto: 2 MOVIMENTO
Qualifica : 36 COND. LINEA
Sede di serv.: PULSANO dal : 01-09-96
Grado istruz.: M LIC. MEDIA
Conseguito il: - - presso :
Pos. Militare :

Per

STATO DI FAMIGLIA

Stato civile : A CONIUGATO/A Nr. figli : 0

RAPPORTO DI LAVORO

Data di assunz. conv.: 21-11-77 Qualifica: 49 BIGLIETTAIO
Data di assunzione : 21-11-77 Qualifica: 49 BIGLIETTAIO Accollato: NO
Data immiss. p. stab. : 21-11-78
Proveniente da : CONCORSO PUBBLICO
Anz. serviz. pregresso: - -

Data Fine rapporto : - -

Motivo fine rapporto:

A. C. T. T.
Azienda Consortile Trasporti Pubblici dell' Area di Taranto
74100 T A R A N T O

Pagina n.2

CART.NR. 260

V A R I A Z I O N I G U A L I F I C H E R I V E S T I T E

Data variaz.	Decorrenza	Qualifica	Livello	N	o	t	a
21-11-77	21-11-77	BIGLIETTAIO		9			ASSUNZIONE
01-01-89	01-01-89	BIGLIETTAIO		8			ATTR.N.GUAL.L.270/88
28-08-96	01-09-96	COND.LINEA		6			ODS 759 28.08.96

I P R O V V E D I M E N T I D I S C I P L I N A R I

Num.	In data	Tipo Provvedimento	Art	M o t i v o	Uf	Num.	ID a t a
3602	12-01-82	MULTA L. 5.000	141	IRREGOLARITA' VERSAM.	S2	712	12-03-82
17052	12-11-82	MULTA L. 5.000	141	ASSENZA ARBITRARIA	S1	15102	23-12-82
16889	27-09-83	SOSPENSIONE GG.1	142	IRREGOLARITA' VERSAM.	S2	15729	17-10-83
75530	06-03-84	MULTA L. 5.000	141	MANCATO AVVISO ASSEN	S1	4029	09-05-84
15843	31-05-90	SOSPENSIONE GG.2	142	SEG.RICH.CHIARIMENTI	S7	8545	18-10-90

A L T R E N O T I Z I E

ID a t a A n n o t a z - i o n e

101-09-96 : CAMBIO QUALIFICA A CONDUCENTE DI LINEA ODS N. 759 28.08.96

A. C. T. T.
Azienda Consortile Trasporti Pubblici dell' Area di Taranto
74100 T A R A N T O

Pagina n.3

CART.NR. 260

ASSENZE DAL SERVIZIO ANNO 1997
F E R I E ANNO IN CORSO TOTALE GG. GODUTI ...NR. : 0

GENNAIO GG.	MAGGIO GG.	SETTEMBRE ... GG.
FEBBRAIO GG.	GIUGNO GG.	OTTOBRE GG.
MARZO GG.	LUGLIO GG.	NOVEMBRE GG.
APRILE GG.	AGOSTO GG.	DICEMBRE GG.

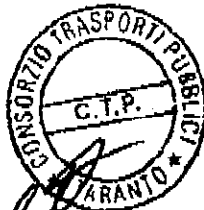
Pen

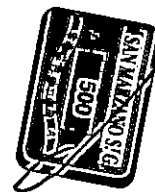
ASSENZE PER ALTRI MOTIVI

M E S E	GG. RETRIBUITI PER	GG. NON RETRIBUITI PER
.GENNAIO		
.FEBBRAIO		
.MARZO		
.APRILE		
.MAGGIO		
.GIUGNO		
.LUGLIO		
.AGOSTO		
.SETTEMBRE		
.OTTOBRE		
.NOVEMBRE		
.DICEMBRE		
TOTALI ...		

RIEPILOGO ASSENZE RIFERITE ANNI PRECEDENTI

GIORNI NR.	MOTIVO	ANNO
GIORNI NR.	MOTIVO	ANNO
GIORNI NR.	MOTIVO	ANNO
GIORNI NR.	MOTIVO	ANNO
GIORNI NR.	MOTIVO	ANNO
GIORNI NR.	MOTIVO	ANNO
GIORNI NR.	MOTIVO	ANNO





COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Visto l'atto di nascita di questo comune
n. 144 p.1 s.A anno 1956

CERTIFICA CHE

ZACCARIA COSTANZO

E' nato a SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE (TA) il 13.10.1956

ANNOTAZIONI:

ZACCARIA COSTANZO HA CONTRATTO MATRIMONIO
CON MARRAFFA GRAZIA NEL COMUNE DI PULSANO
IN DATA 07.12.1981-----

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, li 23/12/1997

D.S.C. L. 500



L'Ufficiale dello Stato Civile
Pagliara Saverio

L'intestatario dichiara, a sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n.127/88, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art. 496 C.P.), che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

IL SINDACO

visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA CHE

ZACCARIA COSTANZO

nato a SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE (TA) il 13.10.1956 atto 144-1.A
residente in VIA PRINCIPE DI PIEMONTE n.73

HA LA CITTADINANZA ITALIANA

La presente certificazione ha validita' di 6 mesi dalla data del
rilascio

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, li 23/12/1997

D.S. L. 500



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(Paolino Savarino)

L'intestatario dichiara, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n.127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa dichiarazione (art. 496 C.P.), che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI GODIMENTO DIRITTI POLITICI

IL SINDACO

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA CHE

ZACCARIA COSTANZO

nato a SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE (TA) il 13.10.1956 atto 144-1.A
residente in VIA PRINCIPE DI PIEMONTE n.73

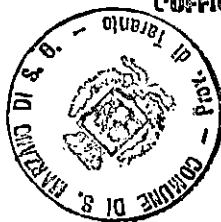
HA IL GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI

E' iscritto nelle liste elettorali di questo Comune al n. 3314

La presente certificazione ha validita' di 6 mesi dalla data del
rilascio

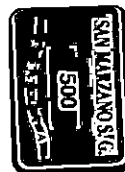
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, li 23/12/1997

D.S. L. 500



Il Sindaco
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(Paolino Sorrentino)

Data:



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze dell'anagrafe della popolazione
residente

CERTIFICA CHE

ZACCARIA COSTANZO

nato a SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE (TA) il 13.10.1956 atto 144-1.A

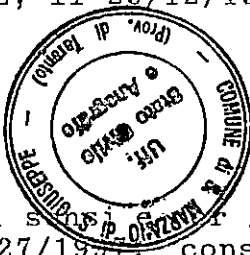
E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE IN
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE n.73

Dalla nascita

La presente certificazione ha validita' di 6 mesi dalla data del
rilascio

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE, li 23/12/1997

D.S. L. 500



L'Ufficiale Anagrafe

Reg. Anagrafe

L'intestatario dichiara, ai sensi degli effetti dell'art. 2,
comma 4, della legge n.127/1997, consapevole delle sanzioni
previste in caso di falsa dichiarazione (art. 496 C.P.), che le
informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito
variazioni dalla data del suo rilascio.

IL DICHIARANTE

Data:



Procura della Repubblica c/o Tribunale Taranto

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il sottoscritto, esaminati i registri degli affari penali di questo ufficio dal
1992 alla data odierna,

CERTIFICA

386 *h*

che a carico di : ZACCARIA Costanzo nato a San Marzano di San Giuseppe il
13/10/1956 ed ivi residente,

RISULTA

NULLA

Si rilascia a richiesta dell'interessato, per uso competente

Taranto, 23/01/1998



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Maria Franca FERRARO)

[Handwritten signature]



CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

GENERALE

N.3248/0004-0396 PAG. 01

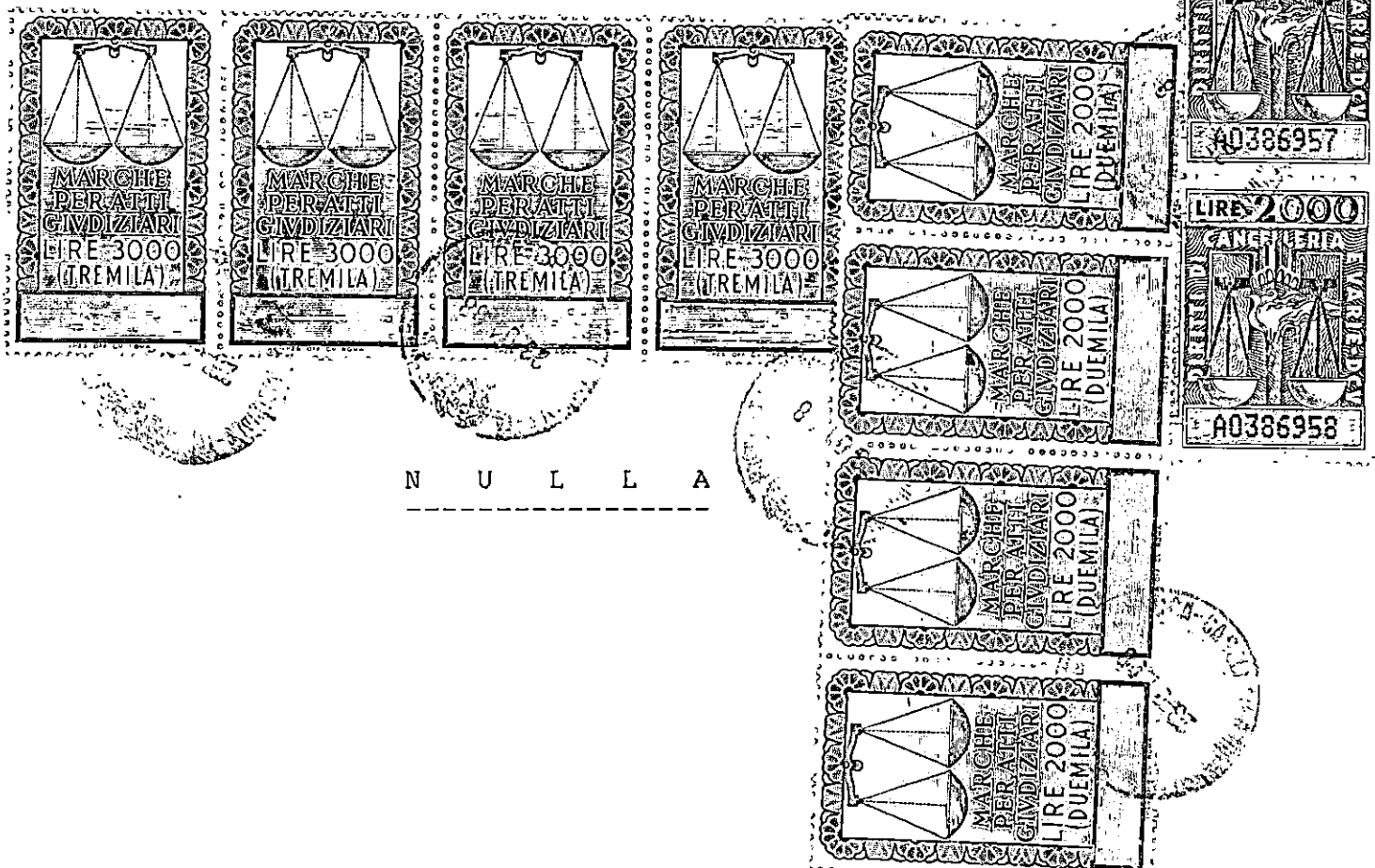
Procura della Repubblica presso il Tribunale di TARANTO

Al nome di COGNOME: ZACCARIA NOME: COSTANZO

Nato il 13/10/1956 in SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
Provincia (o Stato) di

Sulla richiesta di MEDESIMO
per uso AMM.VO (ART. 689 COMMA 2 LETT.A C.P.P.)

Si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta:
SI ATTESTA CHE NEL CASELLARIO DI TARANTO RISULTA:



N U L L A

TARANTO. 23/1/1998

IL CANCELLIERE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Pasquale CHYURLIA)





MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA MEDIA

SCUOLA MEDIA STATALE
S. M. PZANO DI CUPERTINO

ANNO SCOLASTICO 19 *72* - 19 *73*

DIPLOMA DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

conferito a *Laccaria Costante*

nat. a *Quarano di T.G.* (prov. di *Carante*)

il giorno *13 ottobre* 19 *56*

Quarano di T.G. *28 Cinghio* 19 *73*

PER IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

RISULTATO DELL'ESAME

Giudizio sintetico: (1)

"Sufficiente"

PROVA DI LATINO

(Facoltativa)

Giudizio sintetico: (1)

Lingua straniera:

Francese

(2)

28 Giugno 73

N.756 Reg.Certificat

Il Segretario

Affari Personali



PER IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
IL PRESIDE
(Prof. Aldo Mignole)

Aldo Mignole

(1) «OTTIMO», «DISTINTO», «BUONO», «SUFFICIENTE».

(2) La data deve essere quella di chiusura della sessione di esami nella quale il titolo è stato conseguito. La stessa data deve essere apposta sul frontespizio.

1A 114633

(1)
I. B. M. N. 3736

(2)
Iscriz. N. _____



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

**LIBRETTO
DI LAVORO**

N. 3204

<u>Laccaria</u>
<u>Castonzo</u>

(1-2) Spazio riservato all'Ufficio di Collocamento.

Grafiche Angelini & Pace - Locorotondo

Norme per la compilazione, il rilascio e la tenuta del libretto

Le indicazioni da inserirsi alle pagine 1, 2, 6 e 7, saranno apposte dal Sindaco che rilascia il libretto, il quale si accerterà che vi sia stata inserita la dichiarazione del medico di cui alla pag. 9 per fanciulli e gli adolescenti.

Le annotazioni e variazioni eventuali, di cui a pag. 4 e quelle da inserirsi nella colonna «variazioni» della pag. 7 saranno sempre apposte dal Sindaco.

Le indicazioni da inserirsi alla pagina 12 e seguenti riguardanti l'assunzione, il servizio e la cessazione del lavoratore, e quelle riguardanti gli infortuni di cui alle pagine 20 e 21 dovranno essere apposte dal datore di lavoro.

Quelle riguardanti le visite mediche dovranno essere apposte e firmate dal sanitario che ha proceduto alla visita; quelle riguardanti le malattie professionali potranno essere apposte dal datore di lavoro su certificato del medico stesso.

All'atto dell'assunzione del lavoratore, il datore di lavoro deve prendere in consegna il libretto verificandone la regolarità. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegnerà il libretto, non oltre il giorno successivo, al lavoratore previo rilascio di ricevuta.

Il lavoratore disoccupato agli effetti della sua iscrizione all'Ufficio di collocamento deve presentare il libretto sul quale dall'Ufficio stesso verrà annotata la data della presentazione e della iscrizione.

In caso di smarrimento o di consumo del libretto potrà esserne richiesto un duplicato al Sindaco che lo rilascerà previo pagamento del prezzo stabilito dal Ministero.

COMUNE DI SAN MARZANO di S. GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

Libretto di Lavoro N. 3204

CARTA DI IDENTITA' N. _____ in data _____

del Comune di _____

Rilasciato a *M. Accorcia*

nato a *Costanzo* SAN MARZANO di S. GIUSEPPE

Prov. **TARANTO** il *13-10-956*

Residente dal *la* *Marita*

in **SAN MARZANO di S. GIUSEPPE**

Via *Principe di Piemonte* n. *23*

Cittadinanza *Italiana*

Grado d'istruzione *IV Media*

Qualifica professionale *Aff. Impiegato*

Eventuale diploma di corsi professionali o di fabbrica _____

Lingue estere conosciute _____

**Dichiarazione di visita medica preventiva
per i fanciulli e gli adolescenti**

(art. 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)

Visitato il titolare del presente libretto di lav. N. _____

che intende occuparsi nel lavoro di _____

SI CERTIFICA

che esso _____ possiede i requisiti per essere addetto
alla lavorazione _____

Data della visita _____

COMUNE DI _____

(Bollo)

L'UFFICIALE SANITARIO

Visite mediche successive

(art. 9 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)

Visitato il titolare del presente libretto di lav. N. 3806

occupato nella lavorazione _____

SI CERTIFICA

che esso _____ possiede i requisiti per continuare nella
lavorazione cui è addetto.

Data _____ **L'Ufficiale Sanitario**

Comune _____

Visitato il titolare del presente libretto di lav. N. _____

occupato nella lavorazione _____

SI CERTIFICA

che esso _____ possiede i requisiti per continuare nella
lavorazione cui è addetto.

Data _____ **L'Ufficiale Sanitario**

Comune _____

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R.D. 14 aprile
1927, n. 530 e D.M. 20 marzo 1929)

Visitato il titolare del presente libretto di lav. N. 3206

che intende occuparsi nel lavoro di officina

SI CERTIFICA

che esso idem possiede i requisiti per essere addetto
alla lavorazione

Data della visita 14. 04. 73

COMUNE DI Alghero

L'UFFICIALE SANITARIO

Dr. BRUNO C.

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino
il lavoro cui il soggetto intende occuparsi.

Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R.D. 14 aprile
1927, n. 530 e D.M. 20 marzo 1929)

Visitato il titolare del presente libretto di lav. N.

che intende occuparsi nel lavoro di

SI CERTIFICA

che esso possiede i requisiti per essere addetto
alla lavorazione

Data della visita

COMUNE DI

L'UFFICIALE SANITARIO

N. B. - Specificare eventuali manifestazioni in atto o pregresse che controindichino
il lavoro cui il soggetto intende occuparsi.



CONSIGLIO DI LEVA LECCE

(1)

Foglio di congedo illimitato provvisorio

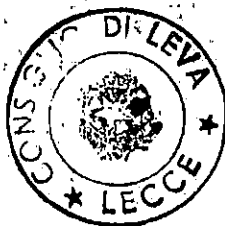
Si rilascia a ZACCARIA COSTANZO
nato il 13-10-1956 nel Comune di S. MARZANO

Provincia di TARANTO
ed iscritto nel Comune di S. MARZANO Provincia "
di TARANTO DISTRETTO MILITARE
(1) LECCE

residente in S. MARZANO arruolato con la classe 1956
matr. _____ categ. _____

(2)

Data 22 OTT 1975



II

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Leva
Dr. Luigi BURGOS -

(1) Distretto Militare o Capitaneria di Porto.

(2) Apporre la dizione «con ridotta attitudine militare, art. Elenco B delle Infermità» per coloro che vengono arruolati con ridotta attitudine. Oppure: quale ammesso all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85 N. del T.U.

AVVERTENZE

1. — Le reclute quando riceveranno apposito ordine dovranno presentarsi munite del presente foglio di congedo.

2. — Le reclute le quali cambino residenza nel tempo intercedente tra la data di presentazione agli organi di leva per l'esame personale e la data di chiamata alle armi, hanno l'obbligo di notificare per iscritto e per mezzo del comune dove risiedono, al Comando del distretto militare o alla Capitaneria di appartenenza, il cambiamento di residenza.

3. — Le reclute che senza giustificato motivo ritarderanno a presentarsi saranno fatte ricercare per mezzo dell'Arma dei carabinieri. Se il ritardo sarà inferiore a 5 giorni, saranno punite disciplinarmente, se sarà maggiore saranno denunciate all'Autorità giudiziaria militare quali mancanti alla chiamata a norma dell'art. 151, C.P.M.P.

4. — Gli infermi dovranno comprovare la impossibilità di obbedire alla chiamata trasmettendo al locale Distretto militare o Capitaneria o al competente Comando di stazione carabinieri apposita dichiarazione del medico confermata dal Sindaco.

Perdurando l'infermità, la dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni 15 giorni.

5. — Le reclute che aspirano ad esenzioni, ritardi o rinvii della chiamata alle armi per uno dei motivi indicati nel manifesto di chiamata alle armi dovranno presentare apposita domanda entro i termini prescritti dallo stesso manifesto di chiamata alle armi.

6. — Le reclute, allorché saranno chiamate alle armi, dovranno presentarsi al Distretto o Capitaneria o al Comando stazione carabinieri a seconda dei casi, munite del presente foglio di congedo illimitato provvisorio e di un documento di identificazione del quale non sia scaduta la validità.

Le reclute dell'Esercito non selezionate debbono produrre al Distretto, all'atto della loro presentazione, un certificato comprovante la professione o il mestiere eventualmente esercitato, convalidato dal visto dei Carabinieri.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso la **PRETURA CIRCONDARIALE - TARANTO**

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

Il Segretario, esaminati i registri delle notizie di reato esistenti
presso questo Ufficio, per gli anni _____

CERTIFICA

Che al nome di ZACCARIA COSTANZO
nato il 13.10.56 in S. MARZANO
Prov. di Taranto e il suo residence

Non risultano procedimenti penali pendenti.

Si rilascia il presente a richiesta di ZACCARIA
COSTANZO per uso crimine 417

Taranto, 23 GEN. 1998

